Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i trasporti e il turismo
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2023/0448(COD)

16.4.2025

EMENDAMENTI
21 - 261

Progetto di relazione
Tilly Metz, Daniel Buda
(PE770.070v01-00)

Protezione degli animali durante il trasporto e operazioni correlate

Proposta di regolamento
(COM(2023)0770 – C9-0446/2023 – 2023/0448(COD))

Emendamento 21
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Maciej Wąsik, Beata Szydło

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione relativa a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio.

Or. en

Emendamento 22
Carmen Crespo Díaz, Céline Imart, Jessika Van Leeuwen, Paulo Do Nascimento Cabral, Esther Herranz García, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White, Maravillas Abadía Jover, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Dolors Montserrat, Gabriel Mato, Ilia Lazarov, Peter Agius, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javier Zarzalejos, Nicolás Pascual de la Parte, Raúl de la Hoz Quintano, Rosa Estaràs Ferragut, Flavio Tosi

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione relativa a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio.

Or. en

Emendamento 23

Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Céline Imart, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Dolors Montserrat, Raúl de la Hoz Quintano, Nicolás Pascual de la Parte, Antonio López-Istúriz White, Rosa Estaràs Ferragut, Maravillas Abadía Jover, Javier Zarzalejos, Isabel Benjumea Benjumea, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Paulo Do Nascimento Cabral, Krzysztof Hetman, Ilia Lazarov, Peter Agius, Jessika Van Leeuwen, Gabriel Mato, Adrián Vázquez Lázara, Esteban González Pons, Alma Ezcurra Almansa, Susana Solís Pérez, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione relativa a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio.

Or. en

Emendamento 24
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Vilis Krištopans, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. fr

Justification

Nous rejetons cette proposition de la Commission européenne qui est unanimement dénoncée par les filières agricoles et de transport de tous les Etats membres car inadaptée à la réalité physiologique des espèces et des conditions de transport. Cette proposition ne permettra pas une amélioration du bien-être des animaux et mettra à mal les filières, détruisant de fait l'élevage européen. Le règlement CE 1/2005 relatif à la protection des animaux lors du transport est reconnu comme proposant un équilibre acceptable entre protection du bien-être

animal et défense des intérêts des filières. Il est donc préférable de garantir une meilleure application de ce règlement, sans proposer de nouveau texte.

Emendamento 25
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Maria Walsh, Flavio Tosi, Sophia Kircher, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio[3] ha stabilito norme ***minime*** comuni per la protezione degli animali durante il trasporto. Dalla sua adozione, la scienza e la tecnologia si sono evolute. Vi è una migliore comprensione ***delle esigenze in termini di spazio disponibile e*** delle necessità degli animali durante il trasporto***, in particolare degli animali non svezzati e acquatici***. Si sono registrati sviluppi significativi nella disponibilità di soluzioni digitali per le fasi amministrative connesse al trasporto di animali. Con la crescente consapevolezza e preoccupazione dei cittadini in merito al benessere degli animali e la tendenza verso metodi di produzione più sostenibili, molti Stati membri stanno rivedendo o adottando norme nazionali che vanno al di là delle prescrizioni minime dell'Unione. Inoltre il vaglio di adeguatezza della legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali[4] ha rivelato, in relazione al regolamento (CE) n. 1/2005, difficoltà nell'interpretazione, applicazione e attuazione di determinate disposizioni, che contribuiscono a creare condizioni di disparità per i diversi attori. È pertanto necessario rivedere le norme sulla protezione degli animali durante il trasporto per allinearle alle più recenti conoscenze scientifiche e tecnologiche, nonché per agevolarne l'applicazione e l'attuazione.	(1) Il regolamento (CE) n. 1/2005[3] del Consiglio ha stabilito norme comuni per la protezione degli animali durante il trasporto. Dalla sua adozione, la scienza e la tecnologia si sono evolute ***per talune specie***. Vi è una migliore comprensione delle necessità degli animali durante il trasporto. Si sono registrati sviluppi significativi nella disponibilità di soluzioni digitali per le fasi amministrative connesse al trasporto di animali. Con la crescente consapevolezza e preoccupazione dei cittadini in merito al benessere degli animali e la tendenza verso metodi di produzione più sostenibili, molti Stati membri stanno rivedendo o adottando norme nazionali che vanno al di là delle prescrizioni minime dell'Unione. Inoltre il vaglio di adeguatezza della legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali[4] ha rivelato, in relazione al regolamento (CE) n. 1/2005, difficoltà nell'interpretazione, applicazione e attuazione di determinate disposizioni, che contribuiscono a creare condizioni di disparità per i diversi attori. È pertanto necessario rivedere le norme sulla protezione degli animali durante il trasporto per ***garantire un'attuazione uniforme fra gli Stati membri al fine di*** allinearle alle più recenti conoscenze scientifiche e tecnologiche, nonché per agevolarne l'applicazione e l'attuazione***, riconoscendo nel contempo gli sforzi e i***

progressi già compiuti dagli operatori dei vari settori.

[3] Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

[4] Documento di lavoro dei servizi della Commissione Fitness Check of the EU Animal Welfare legislation, (SWD(2022) 328 final del 4.10.2022).

[3] Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

[4] Documento di lavoro dei servizi della Commissione Fitness Check of the EU Animal Welfare legislation, (SWD(2022) 328 final del 4.10.2022).

Or. en

Emendamento 26
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio[3] ha stabilito norme ***minime*** comuni per la protezione degli animali durante il trasporto. Dalla sua adozione, la scienza e la tecnologia si sono evolute. ***Vi è una migliore comprensione delle esigenze in termini di spazio disponibile e delle necessità degli animali durante il trasporto, in particolare degli animali non svezzati e acquatici.*** Si sono registrati sviluppi significativi nella disponibilità di soluzioni digitali per le fasi amministrative connesse al trasporto di animali. Con la crescente consapevolezza e preoccupazione dei cittadini in merito al benessere degli animali e la tendenza verso metodi di produzione più sostenibili, molti Stati membri stanno rivedendo o adottando norme nazionali che vanno al di là delle	(1) Il regolamento (CE) n. 1/2005[3] del Consiglio ha stabilito norme comuni per la protezione degli animali durante il trasporto. Dalla sua adozione, la scienza e la tecnologia si sono evolute. Si sono registrati sviluppi significativi nella disponibilità di soluzioni digitali per le fasi amministrative connesse al trasporto di animali. Con la crescente consapevolezza e preoccupazione dei cittadini in merito al benessere degli animali e la tendenza verso metodi di produzione più sostenibili, molti Stati membri stanno rivedendo o adottando norme nazionali che vanno al di là delle prescrizioni minime dell'Unione. Inoltre il vaglio di adeguatezza della legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali[4] ha rivelato, in relazione al regolamento (CE) n. 1/2005, difficoltà

prescrizioni minime dell'Unione. Inoltre il vaglio di adeguatezza della legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali[4] ha rivelato, in relazione al regolamento (CE) n. 1/2005, difficoltà nell'interpretazione, applicazione e attuazione di determinate disposizioni, che contribuiscono a creare condizioni di disparità per i diversi attori. È pertanto necessario rivedere le norme sulla protezione degli animali durante il trasporto per allinearle alle più recenti conoscenze scientifiche e tecnologiche, nonché per agevolarne l'applicazione e l'attuazione.

nell'interpretazione, applicazione e attuazione di determinate disposizioni, che contribuiscono a creare condizioni di disparità per i diversi attori. È pertanto necessario rivedere le norme sulla protezione degli animali durante il trasporto per allinearle alle più recenti conoscenze scientifiche e tecnologiche, nonché per agevolarne l'applicazione e l'attuazione***, tenendo conto nel contempo degli sforzi già compiuti da tutti gli attori della catena del valore e migliorandone la competitività***.

[3] Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

[4] Documento di lavoro dei servizi della Commissione Fitness Check of the EU Animal Welfare legislation, (SWD(2022) 328 final del 4.10.2022).

[3] Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

[4] Documento di lavoro dei servizi della Commissione Fitness Check of the EU Animal Welfare legislation, (SWD(2022) 328 final del 4.10.2022).

Or. en

Emendamento 27
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio[3] ha stabilito norme minime comuni per la protezione degli animali durante il trasporto. Dalla sua adozione, la scienza e la tecnologia si sono evolute. Vi è una migliore comprensione delle esigenze in termini di spazio disponibile e delle necessità degli animali durante il trasporto,	(1) Il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio[3] ha stabilito norme minime comuni per la protezione degli animali durante il trasporto. Dalla sua adozione, la scienza e la tecnologia si sono evolute ***e le aspettative dei cittadini in merito al benessere degli animali non sono state soddisfatte a causa di una legislazione***

in particolare degli animali non svezzati e acquatici. Si sono registrati sviluppi significativi nella disponibilità di soluzioni digitali per le fasi amministrative connesse al trasporto di animali. Con la crescente consapevolezza e preoccupazione dei cittadini in merito al benessere degli animali e la tendenza verso metodi di produzione più sostenibili, molti Stati membri stanno rivedendo o adottando norme nazionali che vanno al di là delle prescrizioni minime dell'Unione. Inoltre il vaglio di adeguatezza della legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali[4] ha rivelato, in relazione al regolamento (CE) n. 1/2005, difficoltà nell'interpretazione, applicazione e attuazione di determinate disposizioni, che contribuiscono a creare condizioni di disparità per i diversi attori. È pertanto necessario rivedere le norme sulla protezione degli animali durante il trasporto per allinearle alle più recenti conoscenze scientifiche e tecnologiche, nonché per agevolarne l'applicazione e l'attuazione.

[3] Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

[4] Documento di lavoro dei servizi della Commissione Fitness Check of the EU Animal Welfare legislation, (SWD(2022)

obsoleta e della sua mancata applicazione. Vi è una migliore comprensione delle esigenze in termini di spazio disponibile e delle necessità ***fisiche e comportamentali*** degli animali durante il trasporto, in particolare degli animali ***non idonei al trasporto, come gli animali*** non svezzati***, le femmine gravide*** e ***gli animali*** acquatici. Si sono registrati sviluppi significativi nella disponibilità di soluzioni digitali per le fasi amministrative connesse al trasporto di animali. Con la crescente consapevolezza e preoccupazione dei cittadini in merito al benessere degli animali e la tendenza verso metodi di produzione più sostenibili***, oltre che un maggiore interesse per gli alimenti di origine vegetale***, molti Stati membri stanno rivedendo o adottando norme nazionali che vanno al di là delle prescrizioni minime dell'Unione. Inoltre il vaglio di adeguatezza della legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali[4] ha rivelato, in relazione al regolamento (CE) n. 1/2005, difficoltà nell'interpretazione, applicazione e attuazione di determinate disposizioni, che contribuiscono a creare ***problemi per il benessere degli animali e*** condizioni di disparità per i diversi attori. È pertanto necessario rivedere ***e rafforzare*** le norme sulla protezione degli animali durante il trasporto per allinearle alle più recenti conoscenze scientifiche e tecnologiche ***e alle aspettative dei cittadini***, nonché per agevolarne l'applicazione e l'attuazione.

[3] Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

[4] Documento di lavoro dei servizi della Commissione Fitness Check of the EU Animal Welfare legislation, (SWD(2022)

328 final del 4.10.2022).

328 final del 4.10.2022).

Or. en

Emendamento 28
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio[3] ha stabilito norme minime comuni per la protezione degli animali durante il trasporto. Dalla sua adozione, la scienza e la tecnologia si sono evolute. Vi è una migliore comprensione delle esigenze in termini di spazio disponibile e delle necessità degli animali durante il trasporto, in particolare degli animali non svezzati e acquatici. Si sono registrati sviluppi significativi nella disponibilità di soluzioni digitali per le fasi amministrative connesse al trasporto di animali. Con la crescente consapevolezza e preoccupazione dei cittadini in merito al benessere degli animali e la tendenza verso metodi di produzione più sostenibili, molti Stati membri stanno rivedendo o adottando norme nazionali che vanno al di là delle prescrizioni minime dell'Unione. Inoltre il vaglio di adeguatezza della legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali[4] ha rivelato, in relazione al regolamento (CE) n. 1/2005, difficoltà nell'interpretazione, applicazione e attuazione di determinate disposizioni, che contribuiscono a creare condizioni di disparità per i diversi attori. È pertanto necessario rivedere le norme sulla protezione degli animali durante il trasporto per allinearle alle più recenti conoscenze scientifiche e tecnologiche, nonché per agevolarne l'applicazione e	(1) Il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio[3] ha stabilito norme minime comuni per la protezione degli animali durante il trasporto. Dalla sua adozione, la scienza e la tecnologia si sono evolute. ***Per alcune specie*** vi è una migliore comprensione delle esigenze in termini di spazio disponibile e delle necessità degli animali durante il trasporto, in particolare degli animali non svezzati e acquatici. Si sono registrati sviluppi significativi nella disponibilità di soluzioni digitali per le fasi amministrative connesse al trasporto di animali. Con la crescente consapevolezza e preoccupazione dei cittadini in merito al benessere degli animali e la tendenza verso metodi di produzione più sostenibili, molti Stati membri stanno rivedendo o adottando norme nazionali che vanno al di là delle prescrizioni minime dell'Unione. Inoltre il vaglio di adeguatezza della legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali[4] ha rivelato, in relazione al regolamento (CE) n. 1/2005, difficoltà nell'interpretazione, applicazione e attuazione di determinate disposizioni, che contribuiscono a creare condizioni di disparità per i diversi attori. ***Occorre altresì tenere conto dell'evoluzione della legislazione in materia di condizioni di lavoro dei conducenti, in particolare per quanto riguarda i periodi di riposo e le norme sull'orario di lavoro, al fine di***

l'attuazione.

garantire che le norme sul trasporto degli animali siano in linea con le più ampie politiche dell'UE in materia di trasporto. È pertanto necessario rivedere le norme sulla protezione degli animali durante il trasporto per allinearle alle più recenti ***politiche dell'UE in materia di trasporto e alle più recenti*** conoscenze scientifiche e tecnologiche, nonché per agevolarne l'applicazione e l'attuazione***, garantire parità di condizioni per i diversi operatori di trasporto all'interno dell'UE e, se del caso, per le importazioni provenienti da paesi extra-UE, nonché migliorare la produttività (riducendo i decessi e le lesioni) e la competitività degli operatori dell'UE, riconoscendo nel contempo gli sforzi e i progressi già compiuti dai diversi settori coinvolti***.

[3] Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

[4] Documento di lavoro dei servizi della Commissione Fitness Check of the EU Animal Welfare legislation, (SWD(2022) 328 final del 4.10.2022).

[3] Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

[4] Documento di lavoro dei servizi della Commissione Fitness Check of the EU Animal Welfare legislation, (SWD(2022) 328 final del 4.10.2022).

Or. en

Emendamento 29
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio[3] ha stabilito norme minime comuni per la protezione degli animali durante il trasporto. Dalla sua adozione, la	(1) Il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio[3] ha stabilito norme minime comuni per la protezione degli animali durante il trasporto. Dalla sua adozione, la

scienza e la tecnologia si sono evolute. Vi è una migliore comprensione delle esigenze in termini di spazio disponibile e delle necessità degli animali durante il trasporto, in particolare degli animali non svezzati e acquatici. Si sono registrati sviluppi significativi nella disponibilità di soluzioni digitali per le fasi amministrative connesse al trasporto di animali. Con la crescente consapevolezza e preoccupazione dei cittadini in merito al benessere degli animali e la tendenza verso metodi di produzione più sostenibili, molti Stati membri stanno rivedendo o adottando norme nazionali che vanno al di là delle prescrizioni minime dell'Unione. Inoltre il vaglio di adeguatezza della legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali[4] ha rivelato, in relazione al regolamento (CE) n. 1/2005, difficoltà nell'interpretazione, applicazione e attuazione di determinate disposizioni, che contribuiscono a creare condizioni di disparità per i diversi attori. È pertanto necessario rivedere le norme sulla protezione degli animali durante il trasporto per allinearle alle più recenti conoscenze scientifiche e tecnologiche, nonché per agevolarne l'applicazione e l'attuazione.

[3] Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

[4] Documento di lavoro dei servizi della Commissione Fitness Check of the EU Animal Welfare legislation, (SWD(2022) 328 final del 4.10.2022).

scienza e la tecnologia si sono evolute. Vi è una migliore comprensione delle esigenze in termini di spazio disponibile e delle necessità degli animali durante il trasporto, in particolare degli animali non svezzati e acquatici. Si sono registrati sviluppi significativi nella disponibilità di soluzioni digitali per le fasi amministrative connesse al trasporto di animali. Con la crescente consapevolezza e preoccupazione dei cittadini in merito al benessere degli animali e la tendenza verso metodi di produzione più sostenibili, molti Stati membri stanno rivedendo o adottando norme nazionali che vanno al di là delle prescrizioni minime dell'Unione. Inoltre il vaglio di adeguatezza della legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali[4] ha rivelato, in relazione al regolamento (CE) n. 1/2005, difficoltà nell'interpretazione, applicazione e attuazione di determinate disposizioni, che contribuiscono a creare condizioni di disparità per i diversi attori. È pertanto necessario rivedere le norme sulla protezione degli animali durante il trasporto per allinearle alle più recenti conoscenze scientifiche e tecnologiche, nonché per agevolarne l'applicazione e l'attuazione. ***Le norme sul trasporto degli animali devono essere più compatibili con le norme dell'UE in materia di trasporto per garantire sia i diritti dei lavoratori che il benessere degli animali.***

[3] Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

[4] Documento di lavoro dei servizi della Commissione Fitness Check of the EU Animal Welfare legislation, (SWD(2022) 328 final del 4.10.2022).

Emendamento 30
Ivan David

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio[3] ha stabilito norme minime comuni per la protezione degli animali durante il trasporto. Dalla sua adozione, la scienza e la tecnologia si sono evolute. Vi è una migliore comprensione delle esigenze in termini di spazio disponibile e delle necessità degli animali durante il trasporto, in particolare degli animali non svezzati e acquatici. Si sono registrati sviluppi significativi nella disponibilità di soluzioni digitali per le fasi amministrative connesse al trasporto di animali. Con la crescente consapevolezza e preoccupazione dei cittadini in merito al benessere degli animali e la tendenza verso metodi di produzione più sostenibili, molti Stati membri stanno rivedendo o adottando norme nazionali che vanno al di là delle prescrizioni minime dell'Unione. Inoltre il vaglio di adeguatezza della legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali[4] ha rivelato, in relazione al regolamento (CE) n. 1/2005, difficoltà nell'interpretazione, applicazione e attuazione di determinate disposizioni, che contribuiscono a creare condizioni di disparità per i diversi attori. È pertanto necessario rivedere le norme sulla protezione degli animali durante il trasporto per allinearle alle più recenti conoscenze scientifiche e tecnologiche, nonché per agevolarne l'applicazione e l'attuazione.	(1) Il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio[3] ha stabilito norme minime comuni per la protezione degli animali durante il trasporto. Dalla sua adozione, la scienza e la tecnologia si sono evolute. Vi è una migliore comprensione delle esigenze in termini di spazio disponibile e delle necessità degli animali durante il trasporto, in particolare degli animali non svezzati e acquatici. Si sono registrati sviluppi significativi nella disponibilità di soluzioni digitali per le fasi amministrative connesse al trasporto di animali. ***Vi è inoltre la necessità di rendere le norme sul benessere degli animali più compatibili con le norme dell'UE in materia di trasporto.*** Con la crescente consapevolezza e preoccupazione dei cittadini in merito al benessere degli animali e la tendenza verso metodi di produzione più sostenibili, molti Stati membri stanno rivedendo o adottando norme nazionali che vanno al di là delle prescrizioni minime dell'Unione. Inoltre il vaglio di adeguatezza della legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali[4] ha rivelato, in relazione al regolamento (CE) n. 1/2005, difficoltà nell'interpretazione, applicazione e attuazione di determinate disposizioni, che contribuiscono a creare condizioni di disparità per i diversi attori. È pertanto necessario rivedere le norme sulla protezione degli animali durante il trasporto per allinearle alle più recenti conoscenze scientifiche e tecnologiche, nonché per agevolarne l'applicazione e l'attuazione.

[3] Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

[4] Documento di lavoro dei servizi della Commissione Fitness Check of the EU Animal Welfare legislation, (SWD(2022) 328 final del 4.10.2022).

[3] Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

[4] Documento di lavoro dei servizi della Commissione Fitness Check of the EU Animal Welfare legislation, (SWD(2022) 328 final del 4.10.2022).

Or. en

Emendamento 31
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio[3] ha stabilito norme minime comuni per la protezione degli animali durante il trasporto. Dalla sua adozione, la scienza e la tecnologia si sono evolute. Vi è una migliore comprensione delle esigenze in termini di spazio disponibile e delle necessità degli animali durante il trasporto, in particolare degli animali non svezzati e acquatici. Si sono registrati sviluppi significativi nella disponibilità di soluzioni digitali per le fasi amministrative connesse al trasporto di animali. Con la crescente consapevolezza e preoccupazione dei cittadini in merito al benessere degli animali e la tendenza verso metodi di produzione più sostenibili, molti Stati membri stanno rivedendo o adottando norme nazionali che vanno al di là delle prescrizioni minime dell'Unione. Inoltre il vaglio di adeguatezza della legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali[4] ha rivelato, in relazione al	(1) Il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio[3] ha stabilito norme minime comuni per la protezione degli animali durante il trasporto. Dalla sua adozione, la scienza e la tecnologia si sono evolute. ***Per alcune specie*** vi è una migliore comprensione delle esigenze in termini di spazio disponibile e delle necessità degli animali durante il trasporto, in particolare degli animali non svezzati e acquatici. Si sono registrati sviluppi significativi nella disponibilità di soluzioni digitali per le fasi amministrative connesse al trasporto di animali. Con la crescente consapevolezza e preoccupazione dei cittadini in merito al benessere degli animali e la tendenza verso metodi di produzione più sostenibili, molti Stati membri stanno rivedendo o adottando norme nazionali che vanno al di là delle prescrizioni minime dell'Unione. Inoltre il vaglio di adeguatezza della legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali[4] ha rivelato, in relazione al

regolamento (CE) n. 1/2005, difficoltà nell'interpretazione, applicazione e attuazione di determinate disposizioni, che contribuiscono a creare condizioni di disparità per i diversi attori. È pertanto necessario rivedere le norme sulla protezione degli animali durante il trasporto per allinearle alle più recenti conoscenze scientifiche e tecnologiche, nonché per agevolarne l'applicazione e l'attuazione.	regolamento (CE) n. 1/2005, difficoltà nell'interpretazione, applicazione e attuazione di determinate disposizioni, che contribuiscono a creare condizioni di disparità per i diversi attori. È pertanto necessario rivedere le norme sulla protezione degli animali durante il trasporto per allinearle alle più recenti conoscenze scientifiche e tecnologiche, nonché per agevolarne l'applicazione e l'attuazione***, riconoscendo nel contempo gli sforzi e i progressi già compiuti dagli operatori dei diversi settori***.
[3] Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).	[3] Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).
[4] Documento di lavoro dei servizi della Commissione Fitness Check of the EU Animal Welfare legislation (SWD(2022) 328 final del 4.10.2022).	[4] Documento di lavoro dei servizi della Commissione "Fitness Check of the EU Animal Welfare legislation" (Vaglio di adeguatezza della normativa dell'UE in materia di benessere degli animali, SWD(2022) 328 final del 4.10.2022).

Or. fr

Motivazione

È vero che vi è una migliore comprensione delle esigenze di talune specie durante il trasporto. Tuttavia è importante sottolineare che il livello di comprensione e conoscenza scientifica varia da una specie all'altra. È importante riconoscere tutti i progressi già compiuti dagli operatori nei diversi settori del trasporto di animali.

Emendamento 32
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Il regolamento (CE) n. 1/2005 del	(1) Il regolamento (CE) n. 1/2005 del

Consiglio[3] ha stabilito norme minime comuni per la protezione degli animali durante il trasporto. Dalla sua adozione, la scienza e la tecnologia si sono evolute. Vi è una migliore comprensione delle esigenze in termini di spazio disponibile e delle necessità degli animali durante il trasporto, in particolare degli animali non svezzati e acquatici. Si sono registrati sviluppi significativi nella disponibilità di soluzioni digitali per le fasi amministrative connesse al trasporto di animali. Con la crescente consapevolezza e preoccupazione dei cittadini in merito al benessere degli animali e la tendenza verso metodi di produzione più sostenibili, molti Stati membri stanno rivedendo o adottando norme nazionali che vanno al di là delle prescrizioni minime dell'Unione. Inoltre il vaglio di adeguatezza della legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali[4] ha rivelato, in relazione al regolamento (CE) n. 1/2005, difficoltà nell'interpretazione, applicazione e attuazione di determinate disposizioni, che contribuiscono a creare condizioni di disparità per i diversi attori. È pertanto necessario rivedere le norme sulla protezione degli animali durante il trasporto per allinearle alle più recenti conoscenze scientifiche e tecnologiche, nonché per agevolarne l'applicazione e l'attuazione.

[3] Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

[4] Documento di lavoro dei servizi della Commissione Fitness Check of the EU Animal Welfare legislation (SWD(2022) 328 final del 4.10.2022).

Consiglio[3] ha stabilito norme minime comuni per la protezione degli animali durante il trasporto. Dalla sua adozione, la scienza e la tecnologia si sono evolute. Vi è una migliore comprensione delle esigenze in termini di spazio disponibile e delle necessità degli animali durante il trasporto, in particolare degli animali non svezzati e acquatici. Si sono registrati sviluppi significativi nella disponibilità di soluzioni digitali per le fasi amministrative connesse al trasporto di animali. Con la crescente consapevolezza e preoccupazione dei cittadini in merito al benessere degli animali e la tendenza verso metodi di produzione più sostenibili, molti Stati membri stanno rivedendo o adottando norme nazionali che vanno al di là delle prescrizioni minime dell'Unione. Inoltre il vaglio di adeguatezza della legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali[4] ha rivelato, in relazione al regolamento (CE) n. 1/2005, difficoltà nell'interpretazione, applicazione e attuazione di determinate disposizioni, che contribuiscono a creare condizioni di disparità per i diversi attori. È pertanto necessario rivedere ***e riaffermare*** le norme sulla protezione degli animali durante il trasporto per allinearle alle più recenti conoscenze scientifiche e tecnologiche, nonché per agevolarne l'applicazione e l'attuazione.

[3] Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

[4] Documento di lavoro dei servizi della Commissione "Fitness Check of the EU Animal Welfare legislation" (Vaglio di adeguatezza della normativa dell'UE in materia di benessere degli animali", SWD(2022) 328 final del 4.10.2022.

Or. fr

Emendamento 33
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Come affermato anche nello studio dell'EPRS del 2025[1 bis], vi sono divergenze significative tra il regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e il regolamento (CE) n. 561/2006 che disciplina i tempi di guida, le interruzioni e i periodi di riposo dei conducenti. Questa sovrapposizione di prescrizioni rende difficile applicare efficacemente il principio del tempo di viaggio più breve possibile.

[1 bis] Servizio Ricerca del Parlamento europeo, "Animal welfare standards during transport: Update on the implementation of Council Regulation (EC) No 1/2005" (Norme in materia di benessere degli animali durante il trasporto: aggiornamento sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio), marzo 2025.

Or. ro

Emendamento 34
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Sophia Kircher, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(1 bis) Poiché le norme sul benessere degli animali devono essere compatibili e coerenti con le norme dell'UE in materia di trasporto, la pianificazione degli itinerari e l'organizzazione del trasporto di animali vivi dovrebbero tenere conto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 relative ai periodi di guida e di riposo dei conducenti, in modo da evitare l'affaticamento dei conducenti e, allo stesso tempo, rispettare le prescrizioni in materia di alimentazione, abbeveraggio e riposo degli animali.

Or. en

Emendamento 35
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 quater) Poiché è essenziale garantire la coerenza tra le norme sul benessere degli animali e i regolamenti dell'UE in materia di trasporto, la pianificazione e l'organizzazione del trasporto di animali vivi dovrebbero tenere conto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 relative ai periodi di guida e di riposo dei conducenti. Tale allineamento è necessario per prevenire l'affaticamento dei conducenti salvaguardando nel contempo il benessere degli animali, assicurando che siano loro garantiti un'alimentazione, un abbeveraggio e un riposo adeguati durante il trasporto.

Or. en

Emendamento 36
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) È essenziale garantire la coerenza tra gli obiettivi del presente regolamento e le altre norme dell'UE, quali la legislazione relativa al trasporto su strada, la legislazione sulla salute degli animali e la normativa europea sul clima.

Or. fr

Motivazione

Occorre garantire la coerenza con gli obiettivi di altre norme, ad esempio nel settore della salute animale, dell'ambiente, del trasporto su strada, ecc.

Emendamento 37
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) La revisione deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti e non deve imporre oneri amministrativi inutili o costi aggiuntivi agli operatori e alle amministrazioni.

Or. en

Emendamento 38
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 ter) L'impatto socioeconomico di tale cambiamento deve essere ridotto al minimo assegnando fondi e fornendo incentivi adeguati per incoraggiare gli operatori e consentire loro di effettuare tale transizione in maniera efficiente.

Or. en

Emendamento 39
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il benessere degli animali è un valore dell'Unione sancito dall'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Inoltre l'Unione e diversi Stati membri sono firmatari della convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (riveduta)[5].	(2) Il benessere degli animali è un valore dell'Unione sancito dall'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)***, il quale stabilisce che, poiché gli animali sono esseri senzienti, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali***. Inoltre l'Unione e diversi Stati membri sono firmatari della convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (riveduta)[5].
[5] Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale, Consiglio d'Europa, Chişinau, 6.11.2003, Serie dei Trattati del Consiglio d'Europa n. 193.	[5] Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale, Consiglio d'Europa, Chişinau, 6.11.2003, Serie dei Trattati del Consiglio d'Europa n. 193.

Or. en

Emendamento 40

Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) La maggior parte degli animali sono trasportati nel corso della loro vita. Nella maggior parte dei casi, tali trasporti sono principalmente trasporti interni, vale a dire all'interno della stessa azienda agricola, da un'azienda a un'altra, da un'azienda a un mercato o da un'azienda a un macello. Detti trasporti sono parte integrante del funzionamento della filiera agroalimentare, ma non vale sempre lo stesso per i trasporti dovuti agli scambi intra-UE e alle importazioni o esportazioni dell'UE. Al fine di ridurre il rischio di violazioni delle norme sul benessere degli animali, nonché della diffusione di malattie o di problemi di salute degli animali, è opportuno favorire il commercio di materiale genetico o embrioni rispetto al trasporto di animali riproduttori e di carcasse e carni rispetto al trasporto di animali verso la macellazione. Occorre pertanto che la Commissione intraprenda ulteriori azioni per stimolare detta transizione, ad esempio nell'ambito di un piano d'azione.

Or. en

Emendamento 41
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Maria Walsh, Flavio Tosi, Sophia Kircher, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Il trasporto di animali vivi è essenziale per gli allevatori e il settore

zootecnico, in quanto facilita il commercio, migliora la diversità genetica e fornisce mercati. Secondo una relazione della Corte dei conti europea[1 bis], tra il 2017 e il 2021 circa 1,6 miliardi di animali vivi sono stati trasportati ogni anno all'interno dell'Unione europea e verso paesi terzi. Circa l'86 % delle spedizioni sul totale è avvenuto tra Stati membri, mentre il 13,5 % era costituito da esportazioni verso paesi terzi e lo 0,5% da importazioni da paesi terzi.

[1 bis] ***Corte dei conti europea, Analisi 03/2023: Il trasporto di animali vivi nell'UE: sfide e opportunità.***

Or. en

Emendamento 42
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) È essenziale conseguire la coerenza tra gli obiettivi del presente regolamento, la bussola per la competitività e la legislazione dell'UE, come la legislazione sul trasporto su strada.

Or. en

Emendamento 43
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Maria Walsh, Flavio Tosi, Sophia Kircher, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 ter) Il trasporto di animali vivi è una parte fondamentale della catena di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. In un contesto geopolitico caratterizzato da instabilità, è essenziale che l'UE preservi la sua capacità produttiva e rafforzi la sua presenza sui mercati internazionali per prevenire la dipendenza dalle importazioni. L'Unione ha il dovere di fornire prodotti alimentari ai suoi oltre 450 milioni di cittadini e di contribuire alla stabilità alimentare globale in un mondo in cui centinaia di milioni di persone soffrono la fame.

Or. en

Emendamento 44
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il trasporto di animali vivi è una parte ***importante*** della filiera agroalimentare. La protezione degli animali durante il trasporto è una questione di interesse pubblico che incide sull'atteggiamento dei consumatori nei confronti dei prodotti ***agricoli***. Il presente regolamento mira ***a*** semplificare le procedure, ridurre gli oneri amministrativi e facilitare l'applicazione delle norme armonizzate***,*** garantendo ***nel contempo*** un elevato livello di protezione degli animali durante il trasporto. ***Garantendo*** la protezione degli animali durante il trasporto si genera un impatto positivo sulla loro salute e sul loro benessere e si ***contribuisce a migliorare la qualità dei***	(3) Il trasporto di animali vivi è una parte ***economica*** della filiera agroalimentare. La protezione degli animali durante il trasporto è una questione di interesse pubblico ***che riguarda il benessere degli animali e*** che incide sull'atteggiamento dei consumatori nei confronti dei prodotti ***di origine animale, come la carne, il pesce, i latticini e le uova***. Il presente regolamento mira ***ad aggiornare e*** semplificare le procedure, ridurre gli oneri amministrativi e facilitare ***più efficacemente*** l'applicazione delle norme armonizzate ***e dovrebbe migliorare il benessere degli animali nell'UE*** garantendo nel contempo un ***più*** elevato livello di protezione degli animali durante

prodotti di origine animale.	il trasporto. ***Migliorando*** la protezione degli animali durante il trasporto si genera un impatto positivo sulla loro salute e sul loro benessere e ***si limitano i rischi di zoonosi e la diffusione della resistenza antimicrobica***.

Or. en

Emendamento 45
Csaba Dömötör

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il trasporto di animali vivi è una parte importante della filiera agroalimentare. ***La protezione degli animali durante il trasporto è una questione di interesse pubblico che incide sull'atteggiamento dei consumatori nei confronti dei prodotti agricoli.*** Il presente regolamento mira a semplificare le procedure, ridurre gli oneri amministrativi e facilitare l'applicazione delle norme armonizzate, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione degli animali durante il trasporto. Garantendo la protezione degli animali durante il trasporto si ***genera un impatto positivo sulla loro salute e sul loro benessere e si contribuisce a migliorare la qualità*** dei prodotti di origine animale.	(3) Il trasporto di animali vivi è una parte importante della filiera agroalimentare. Il presente regolamento mira a semplificare le procedure, ridurre gli oneri amministrativi e facilitare l'applicazione delle norme armonizzate, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione degli animali durante il trasporto. Garantendo la protezione degli animali durante il trasporto ***non*** si ***dovrebbe determinare un aumento dei costi di produzione e, di conseguenza, dei prezzi*** dei prodotti di origine animale.

Or. en

Emendamento 46
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il trasporto di animali vivi è una parte importante della filiera agroalimentare. La protezione degli animali durante il trasporto è una questione di interesse pubblico che incide sull'atteggiamento dei consumatori nei confronti dei prodotti agricoli. Il presente regolamento mira a semplificare le procedure, ridurre gli oneri amministrativi e facilitare l'applicazione delle norme armonizzate, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione degli animali durante il trasporto. Garantendo la protezione degli animali durante il trasporto si genera un impatto positivo sulla loro salute e sul loro benessere e si contribuisce a migliorare la qualità dei prodotti di origine animale.	(3) Il trasporto di animali vivi è una parte importante della filiera agroalimentare. ***È anche una parte importante del commercio di animali vivi per altri scopi economici, come il commercio di animali domestici, attività di intrattenimento o trasferimenti tra giardini zoologici.*** La protezione degli animali ***in generale, e nello specifico*** durante il trasporto***,*** è una questione di interesse pubblico che incide sull'atteggiamento dei consumatori nei confronti dei prodotti agricoli. ***È anche una questione di sicurezza pubblica, giacché è un elemento fondamentale da considerare nella prevenzione dell'emergenza, della trasmissione e della diffusione di agenti patogeni e malattie. I metodi usati per il trasporto degli animali implicano altri rischi per la sicurezza sia delle persone che degli animali, nonché rischi per il benessere degli animali, e dovrebbero essere adattati in base alle specie trasportate.*** Il presente regolamento mira a semplificare le procedure, ridurre gli oneri amministrativi e facilitare l'applicazione delle norme armonizzate, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione degli animali durante il trasporto. Garantendo la protezione degli animali durante il trasporto si genera un impatto positivo sulla loro salute e sul loro benessere e si contribuisce a migliorare la qualità dei prodotti di origine animale ***riducendo nel contempo le minacce per la salute e la sicurezza pubbliche e degli animali***.

Or. en

Emendamento 47
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il trasporto di animali vivi è una parte importante della filiera agroalimentare. La protezione degli animali durante il trasporto è una questione di interesse pubblico che incide sull'atteggiamento dei consumatori nei confronti dei prodotti agricoli. Il presente regolamento mira a semplificare le procedure, ridurre gli oneri amministrativi e facilitare l'applicazione delle norme armonizzate, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione degli animali durante il trasporto. Garantendo la protezione degli animali durante il trasporto si genera un impatto positivo sulla loro salute e sul loro benessere e si contribuisce a migliorare la qualità dei prodotti di origine animale.	(3) Il trasporto di animali vivi è una parte importante della filiera agroalimentare***, che sostiene i mezzi di sussistenza degli allevatori e dei trasportatori garantendo nel contempo la sicurezza alimentare e la stabilità economica delle zone rurali***. La protezione degli animali durante il trasporto è una questione di interesse pubblico che incide sull'atteggiamento dei consumatori nei confronti dei prodotti agricoli. Il presente regolamento mira a semplificare le procedure, ridurre gli oneri amministrativi e facilitare l'applicazione delle norme armonizzate, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione degli animali durante il trasporto. Garantendo la protezione degli animali durante il trasporto si genera un impatto positivo sulla loro salute e sul loro benessere e si contribuisce a migliorare la qualità dei prodotti di origine animale***, sostenendo nel contempo un settore zootecnico sostenibile ed economicamente redditizio***. ***Al tempo stesso, il presente regolamento riconosce il ruolo fondamentale dei trasportatori e degli allevatori nel mantenimento di catene di approvvigionamento efficienti e mira a evitare restrizioni inutili che potrebbero comprometterne la competitività.***

Or. en

Emendamento 48
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

(3) Il trasporto di animali vivi è una parte importante della filiera agroalimentare. La protezione degli animali durante il trasporto è una questione di interesse pubblico che incide sull'atteggiamento dei consumatori nei confronti dei prodotti agricoli. Il presente regolamento mira a semplificare le procedure, ridurre gli oneri amministrativi e facilitare l'applicazione delle norme armonizzate, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione degli animali durante il trasporto. Garantendo la protezione degli animali durante il trasporto si genera un impatto positivo sulla loro salute e sul loro benessere e si contribuisce a migliorare la qualità dei prodotti di origine animale.	(3) Il trasporto di animali vivi è una parte importante della filiera agroalimentare ***che riguarda una grande popolazione di animali d'allevamento***. La protezione degli animali durante il trasporto è una questione di interesse pubblico che incide sull'atteggiamento dei consumatori nei confronti dei prodotti agricoli***, sebbene studi dimostrino anche che, nella pratica, i fattori determinanti tendono a essere i prezzi***. Il presente regolamento mira a semplificare le procedure, ridurre gli oneri amministrativi***, nonché migliorare*** e facilitare l'applicazione delle norme armonizzate, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione degli animali durante il trasporto ***e aumentando la competitività del settore del trasporto di animali***. Garantendo la protezione degli animali durante il trasporto si genera un impatto positivo sulla loro salute e sul loro benessere e si contribuisce a migliorare la qualità dei prodotti di origine animale.

Or. en

Emendamento 49
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il trasporto di animali vivi è una parte importante della filiera agroalimentare. La protezione degli animali durante il trasporto è una questione di interesse pubblico che incide sull'atteggiamento dei consumatori nei confronti dei prodotti agricoli. Il presente regolamento mira a semplificare le procedure, ridurre gli oneri amministrativi e facilitare l'applicazione delle norme	(3) Il trasporto di animali vivi è una parte importante della filiera agroalimentare. La protezione degli animali durante il trasporto è una questione di interesse pubblico che incide sull'atteggiamento dei consumatori nei confronti dei prodotti agricoli. Il presente regolamento mira a semplificare le procedure, ridurre gli oneri amministrativi***, aumentare la competitività*** e facilitare

armonizzate, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione degli animali durante il trasporto. Garantendo la protezione degli animali durante il trasporto si genera un impatto positivo sulla loro salute e sul loro benessere e si contribuisce a migliorare la qualità dei prodotti di origine animale.	l'applicazione delle norme armonizzate, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione degli animali durante il trasporto. Garantendo la protezione degli animali durante il trasporto si genera un impatto positivo sulla loro salute e sul loro benessere e si contribuisce a migliorare la qualità dei prodotti di origine animale.

Or. en

Emendamento 50
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (normativa in materia di sanità animale) mira a prevenire e controllare le malattie animali e a garantire lo svolgimento sicuro delle attività che coinvolgono animali e prodotti di origine animale nel mercato unico dell'UE. La normativa comprende una serie di disposizioni relative al trasporto di animali, tra cui prescrizioni per la prevenzione, la presa di coscienza, la sorveglianza, il controllo e l'eradicazione delle malattie, la biosicurezza, la tracciabilità degli animali e dei prodotti di origine animale, i movimenti all'interno dell'UE e l'ingresso nell'UE di animali e prodotti di origine animale, nonché misure di emergenza. Il regolamento sul trasporto degli animali deve allinearsi efficacemente alle disposizioni e alle prescrizioni della normativa in materia di sanità animale e all'approccio "One Health", al fine di ridurre gli oneri amministrativi, agevolare

i processi e garantire la complementarità.

Or. en

Emendamento 51
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Maria Walsh, Flavio Tosi, Sophia Kircher, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Garantire il benessere degli animali durante l'intero viaggio, dal punto di partenza alla destinazione finale, è sia un obbligo fondamentale che un interesse diretto dell'allevatore. Per qualsiasi allevatore la condizione in cui gli animali arrivano a destinazione è di fondamentale importanza. L'allevatore è consapevole del fatto che solo il trasporto condotto in condizioni adeguate, che riduce al minimo lo stress e le sofferenze, può garantire la buona salute degli animali e la crescita e lo sviluppo costanti degli stessi. Inoltre, un trasporto degli animali adeguato riduce il rischio di malattie o decessi, il che è essenziale per salvaguardare gli investimenti e i mezzi di sussistenza dell'allevatore.

Or. en

Emendamento 52
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Il trasporto di animali svolge un ruolo importante nella rapida diffusione

delle malattie animali, comprese quelle che possono essere trasmesse all'uomo. Al fine di prevenire la diffusione di malattie animali, l'attenzione del sistema agricolo dell'UE dovrebbe spostarsi dalle pratiche di allevamento intensivo, associate a conseguenze dannose per l'ambiente e il benessere degli animali, verso un sistema alimentare sostenibile e più vegetale. Una riduzione significativa della quantità di animali detenuti nell'UE a fini di produzione alimentare, in particolare negli Stati membri con un'elevata densità di bestiame, è pertanto inevitabile.

Or. en

Emendamento 53
Anja Hazekamp, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 ter) Nel contesto della strategia "Dal produttore al consumatore", la Commissione ha annunciato una revisione della normativa dell'UE in materia di benessere degli animali, compreso il benessere degli animali durante il trasporto. Il presente regolamento stabilisce norme per la protezione degli animali durante il trasporto in relazione con un'attività economica e mira a contribuire a una produzione agricola e alimentare sostenibile garantendo un più elevato livello di benessere degli animali. Le misure introdotte nel presente regolamento dovrebbero contribuire a rafforzare il principio delle filiere corte e proteggere nel contempo gli animali impedendo i lunghi trasporti verso la macellazione e limitando altresì i trasporti per scopi diversi dalla macellazione. Al fine di conseguire tale obiettivo, è

necessario fissare obiettivi quantificati a livello dell'Unione e degli Stati membri per ottenere l'eliminazione graduale dei trasporti transfrontalieri, stabilendo altresì una durata massima del viaggio di due ore. Il diritto interno dovrebbe stabilire obiettivi nazionali al fine di garantire progressi adeguati e l'assunzione di responsabilità in relazione a essi. Tali obiettivi nazionali vincolanti dovrebbero essere conseguiti dagli Stati membri entro il 2040.

Or. en

Emendamento 54
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 quater) Come stabilito dall'EFSA, il trasporto di animali aumenta il rischio di trasmissione di batteri resistenti agli antimicrobici tra gli animali stessi a causa di diversi fattori di rischio, quali il contatto tra gli animali, la durata del trasporto, la trasmissione aerea nel veicolo o condizioni ambientali avverse. In linea con l'approccio "One Health", la durata del trasporto di animali vivi dovrebbe essere limitata il più possibile.

Or. en

Emendamento 55
Salvatore De Meo, Flavio Tosi

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

(4) Il presente regolamento mira a garantire il buon funzionamento del mercato interno, anche per gli animali non utilizzati per la produzione alimentare, quali gatti e cani, animali da pelliccia, determinati tipi di animali selvatici e animali utilizzati a fini scientifici.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 56
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il presente regolamento mira a garantire il buon funzionamento del mercato interno***, anche*** per gli animali non utilizzati per la produzione alimentare, quali gatti e cani, animali da pelliccia, determinati tipi di animali selvatici e animali utilizzati a fini scientifici.	(4) Il presente regolamento mira a garantire il buon funzionamento del mercato interno per gli animali ***utilizzati per la produzione alimentare e per quelli non utilizzati per la produzione alimentare ma destinati alla riproduzione o al tempo libero e alle gare sportive. Le altre categorie di animali*** non utilizzati per la produzione alimentare, quali gatti e cani, animali da pelliccia, determinati tipi di animali selvatici e animali utilizzati a fini scientifici***, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento in quanto sono oggetto di testi specifici***.

Or. fr

Emendamento 57
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

(4) Il presente regolamento mira a garantire il buon funzionamento del mercato interno, anche per gli animali non utilizzati per la produzione alimentare, quali gatti e cani, animali ***da pelliccia***, determinati tipi di animali selvatici e animali utilizzati a fini scientifici.	(4) Il presente regolamento mira a garantire il buon funzionamento del mercato interno, anche per gli animali non utilizzati per la produzione alimentare, quali gatti e cani, animali ***usati per la produzione di pellicce***, determinati tipi di animali selvatici e animali utilizzati a fini scientifici.

Or. en

Emendamento 58
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Emma Wiesner, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il presente regolamento mira a garantire il buon funzionamento del mercato interno, anche per gli animali non utilizzati per la produzione alimentare, quali gatti e cani, animali da pelliccia, determinati tipi di animali selvatici e animali utilizzati a fini scientifici.	(4) Il presente regolamento mira a garantire il buon funzionamento del mercato interno, anche per gli animali non utilizzati per la produzione alimentare, quali gatti e cani, animali da pelliccia, determinati tipi di animali selvatici**,** ***animali riproduttori*** e animali utilizzati a fini scientifici.

Or. en

Emendamento 59
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Il regolamento dovrebbe stabilire norme proporzionate che non impongano oneri inutili e costi aggiuntivi eccessivi

all'intera catena del valore. I costi aggiuntivi dovrebbero essere ridotti al minimo e adeguatamente compensati fornendo incentivi adeguati per facilitare l'attuazione delle nuove norme.

Or. en

Emendamento 60
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Nel 2022 il Parlamento europeo ha adottato raccomandazioni sulla protezione degli animali durante il trasporto sulla base della relazione della commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione (commissione ANIT). Le raccomandazioni invitano la Commissione e il Consiglio a riesaminare attentamente la legislazione dell'UE in materia di protezione degli animali durante il trasporto sulla base di un'indagine scientifica rigorosa sull'impatto del trasporto sugli animali di tutte le specie e di tutte le età e di un'approfondita valutazione dell'impatto socioeconomico, ambientale e sanitario che tiene conto della diversità delle situazioni geografiche e delle specificità, nonché dei modelli di allevamento in tutta l'Unione. La relazione della commissione ANIT ha inoltre evidenziato carenze nell'attuazione in tutta l'Unione e ha raccomandato misure quali la ***limitazione dei tempi di viaggio, il divieto di effettuare trasporti a temperature estreme*** e la garanzia che il trasporto di animali verso paesi terzi avvenga nel rispetto dei principi di protezione degli animali durante tutto il viaggio fino al	(5) Nel 2022 il Parlamento europeo ha adottato raccomandazioni sulla protezione degli animali durante il trasporto sulla base della relazione della commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione (commissione ANIT). Le raccomandazioni invitano la Commissione e il Consiglio a riesaminare attentamente la legislazione dell'UE in materia di protezione degli animali durante il trasporto sulla base di un'indagine scientifica rigorosa sull'impatto del trasporto sugli animali di tutte le specie e di tutte le età e di un'approfondita valutazione dell'impatto socioeconomico, ambientale e sanitario che tiene conto della diversità delle situazioni geografiche e delle specificità, nonché dei modelli di allevamento in tutta l'Unione. La relazione della commissione ANIT ha inoltre evidenziato carenze nell'attuazione in tutta l'Unione e ha raccomandato misure ***per migliorare l'applicazione della legislazione esistente e garantire il rispetto delle norme sul benessere degli animali durante il loro trasporto,*** quali la ***garanzia di una temperatura ottimale all'interno del veicolo*** e la garanzia che il trasporto di

raggiungimento delle loro destinazioni nei paesi terzi. Inoltre il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di sostituire il trasporto di animali vivi con un sistema etico più efficiente che favorisca il trasporto di sperma o embrioni rispetto agli animali riproduttori e di carcasse e carni rispetto agli animali destinati alla macellazione.	animali verso paesi terzi avvenga nel rispetto dei principi di protezione degli animali durante tutto il viaggio fino al raggiungimento delle loro destinazioni nei paesi terzi. Inoltre il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di sostituire il trasporto di animali vivi con un sistema etico più efficiente che favorisca il trasporto di sperma o embrioni rispetto agli animali riproduttori e di carcasse e carni rispetto agli animali destinati alla macellazione ***ogniqualvolta possibile***.

Or. en

Emendamento 61
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Sophia Kircher, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Nel 2022 il Parlamento europeo ha adottato raccomandazioni sulla protezione degli animali durante il trasporto sulla base della relazione della commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione (commissione ANIT). Le raccomandazioni invitano la Commissione e il Consiglio a riesaminare attentamente la legislazione dell'UE in materia di protezione degli animali durante il trasporto sulla base di un'indagine scientifica rigorosa sull'impatto del trasporto sugli animali di tutte le specie e di tutte le età e di un'approfondita valutazione dell'impatto socioeconomico, ambientale e sanitario che tiene conto della diversità delle situazioni geografiche e delle specificità, nonché dei modelli di allevamento in tutta l'Unione. La relazione della commissione ANIT ha inoltre evidenziato carenze nell'attuazione in tutta	(5) Nel 2022 il Parlamento europeo ha adottato raccomandazioni sulla protezione degli animali durante il trasporto sulla base della relazione della commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione (commissione ANIT). Le raccomandazioni invitano la Commissione e il Consiglio a riesaminare attentamente la legislazione dell'UE in materia di protezione degli animali durante il trasporto sulla base di un'indagine scientifica rigorosa sull'impatto del trasporto sugli animali di tutte le specie e di tutte le età e di un'approfondita valutazione dell'impatto socioeconomico, ambientale e sanitario che tiene conto della diversità delle situazioni geografiche e delle specificità, nonché dei modelli di allevamento in tutta l'Unione. La relazione della commissione ANIT ha inoltre evidenziato carenze nell'attuazione in tutta

l'Unione e ha raccomandato misure quali la ***limitazione dei tempi di viaggio, il divieto di effettuare trasporti a temperature estreme*** e la garanzia che il trasporto di animali verso paesi terzi avvenga nel rispetto dei principi di protezione degli animali durante tutto il viaggio fino al raggiungimento delle loro destinazioni nei paesi terzi. Inoltre il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di sostituire il trasporto di animali vivi con un sistema etico più efficiente che favorisca il trasporto di sperma o embrioni rispetto agli animali riproduttori e di carcasse e carni rispetto agli animali destinati alla macellazione.

l'Unione e ha raccomandato misure ***per migliorare l'applicazione della legislazione esistente e garantire il rispetto delle norme sul benessere degli animali durante il loro trasporto,*** quali la ***garanzia di una temperatura ottimale all'interno del veicolo*** e la garanzia che il trasporto di animali verso paesi terzi avvenga nel rispetto dei principi di protezione degli animali durante tutto il viaggio fino al raggiungimento delle loro destinazioni nei paesi terzi. Inoltre il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di sostituire il trasporto di animali vivi con un sistema etico più efficiente che favorisca il trasporto di sperma o embrioni rispetto agli animali riproduttori e di carcasse e carni rispetto agli animali destinati alla macellazione ***ogniqualvolta possibile***.

Or. en

Emendamento 62
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Nel 2022 il Parlamento europeo ha adottato raccomandazioni sulla protezione degli animali durante il trasporto sulla base della relazione della commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione (commissione ANIT). Le raccomandazioni invitano la Commissione e il Consiglio a riesaminare attentamente la legislazione dell'UE in materia di protezione degli animali durante il trasporto sulla base di un'indagine scientifica rigorosa sull'impatto del trasporto sugli animali di tutte le specie e di tutte le età e di un'approfondita valutazione dell'impatto socioeconomico, ambientale e sanitario che tiene conto della	(5) Nel 2022 il Parlamento europeo ha adottato raccomandazioni sulla protezione degli animali durante il trasporto sulla base della relazione della commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione (commissione ANIT). Le raccomandazioni invitano la Commissione e il Consiglio a riesaminare attentamente la legislazione dell'UE in materia di protezione degli animali durante il trasporto sulla base di un'indagine scientifica rigorosa sull'impatto del trasporto sugli animali di tutte le specie***, compresi i pesci e altri animali acquatici,*** e di tutte le età e di un'approfondita valutazione dell'impatto socioeconomico,

diversità delle situazioni geografiche e delle specificità, nonché dei modelli di allevamento in tutta l'Unione. La relazione della commissione ANIT ha inoltre evidenziato carenze nell'attuazione in tutta l'Unione e ha raccomandato misure quali la limitazione dei tempi di viaggio, il divieto di effettuare trasporti a temperature estreme e la garanzia che il trasporto di animali verso paesi terzi avvenga nel rispetto dei principi di protezione degli animali durante tutto il viaggio fino al raggiungimento delle loro destinazioni nei paesi terzi. Inoltre il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di sostituire il trasporto di animali vivi con un sistema etico più efficiente che favorisca il trasporto di sperma o embrioni rispetto agli animali riproduttori e di carcasse e carni rispetto agli animali destinati alla macellazione.

ambientale e sanitario che tiene conto della diversità delle situazioni geografiche e delle specificità, nonché dei modelli di allevamento in tutta l'Unione. La relazione della commissione ANIT ha inoltre evidenziato carenze nell'attuazione in tutta l'Unione e ha raccomandato misure quali la limitazione dei tempi di viaggio, il divieto di effettuare trasporti a temperature estreme e la garanzia che il trasporto di animali verso paesi terzi avvenga nel rispetto dei principi di protezione degli animali durante tutto il viaggio fino al raggiungimento delle loro destinazioni nei paesi terzi. ***Ha chiesto altresì che il trasporto di animali tra l'UE e i paesi terzi non sia consentito quando non possono essere garantite le norme europee di cui alla sentenza C-424/13 della Corte di giustizia.*** Inoltre il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di sostituire il trasporto di animali vivi con un sistema etico più efficiente che favorisca il trasporto di sperma o embrioni rispetto agli animali riproduttori e di carcasse e carni rispetto agli animali destinati alla macellazione. ***Il Parlamento ha altresì chiesto di vietare il trasporto di animali molto giovani (bovini, ovini, caprini o suini ed equidi domestici) di età inferiore a 35 giorni e di evitare il trasporto di animali non svezzati di età superiore a 35 giorni.***

Or. en

Emendamento 63
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Nel 2022 il Parlamento europeo ha adottato raccomandazioni sulla protezione degli animali durante il trasporto sulla base	(5) Nel 2022 il Parlamento europeo ha adottato raccomandazioni sulla protezione degli animali durante il trasporto sulla base

della relazione della commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione (commissione ANIT). Le raccomandazioni invitano la Commissione e il Consiglio a riesaminare attentamente la legislazione dell'UE in materia di protezione degli animali durante il trasporto sulla base di un'indagine scientifica rigorosa sull'impatto del trasporto sugli animali di tutte le specie e di tutte le età e di un'approfondita valutazione dell'impatto socioeconomico, ambientale e sanitario che tiene conto della diversità delle situazioni geografiche e delle specificità, nonché dei modelli di allevamento in tutta l'Unione. La relazione della commissione ANIT ha inoltre evidenziato carenze nell'attuazione in tutta l'Unione e ha raccomandato misure quali la limitazione dei tempi di viaggio, il divieto di effettuare trasporti a temperature estreme e la garanzia che il trasporto di animali verso paesi terzi avvenga nel rispetto dei principi di protezione degli animali durante tutto il viaggio fino al raggiungimento delle loro destinazioni nei paesi terzi. Inoltre il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di sostituire il trasporto di animali vivi con un sistema etico più efficiente che favorisca il trasporto di sperma o embrioni rispetto agli animali riproduttori e di carcasse e carni rispetto agli animali destinati alla macellazione.

della relazione della commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione (commissione ANIT). Le raccomandazioni invitano la Commissione e il Consiglio a riesaminare attentamente la legislazione dell'UE in materia di protezione degli animali durante il trasporto sulla base di un'indagine scientifica rigorosa sull'impatto del trasporto sugli animali di tutte le specie e di tutte le età e di un'approfondita valutazione dell'impatto socioeconomico, ambientale e sanitario che tiene conto della diversità delle situazioni geografiche e delle specificità, nonché dei modelli di allevamento in tutta l'Unione. La relazione della commissione ANIT ha inoltre evidenziato carenze nell'attuazione in tutta l'Unione e ha raccomandato misure quali la limitazione dei tempi di viaggio, il divieto di effettuare trasporti a temperature estreme***, a meno che il mezzo di trasporto usato non sia dotato di sistemi di controllo della temperatura funzionanti,*** e la garanzia che il trasporto di animali verso paesi terzi avvenga nel rispetto dei principi di protezione degli animali durante tutto il viaggio fino al raggiungimento delle loro destinazioni nei paesi terzi. Inoltre il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di sostituire ***per quanto possibile*** il trasporto di animali vivi con un sistema etico più efficiente che favorisca il trasporto di sperma o embrioni rispetto agli animali riproduttori e di carcasse e carni rispetto agli animali destinati alla macellazione.

Or. en

Emendamento 64
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Nel 2022 il Parlamento europeo ha adottato raccomandazioni sulla protezione degli animali durante il trasporto sulla base della relazione della commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione (commissione ANIT). Le raccomandazioni invitano la Commissione e il Consiglio a riesaminare attentamente la legislazione dell'UE in materia di protezione degli animali durante il trasporto sulla base di un'indagine scientifica rigorosa sull'impatto del trasporto sugli animali di tutte le specie e di tutte le età e di un'approfondita valutazione dell'impatto socioeconomico, ambientale e sanitario che tiene conto della diversità delle situazioni geografiche e delle specificità, nonché dei modelli di allevamento in tutta l'Unione. La relazione della commissione ANIT ha inoltre evidenziato carenze nell'attuazione in tutta l'Unione e ha raccomandato misure quali la limitazione dei tempi di viaggio, il divieto di effettuare trasporti a temperature estreme e la garanzia che il trasporto di animali verso paesi terzi avvenga nel rispetto dei principi di protezione degli animali durante tutto il viaggio fino al raggiungimento delle loro destinazioni nei paesi terzi. Inoltre il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di sostituire il trasporto di animali vivi con un sistema etico più efficiente che favorisca il trasporto di sperma o embrioni rispetto agli animali riproduttori e di carcasse e carni rispetto agli animali destinati alla macellazione.	(5) Nel 2022 il Parlamento europeo ha adottato raccomandazioni sulla protezione degli animali durante il trasporto sulla base della relazione della commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione (commissione ANIT). Le raccomandazioni invitano la Commissione e il Consiglio a riesaminare attentamente la legislazione dell'UE in materia di protezione degli animali durante il trasporto sulla base di un'indagine scientifica rigorosa sull'impatto del trasporto sugli animali di tutte le specie e di tutte le età e di un'approfondita valutazione dell'impatto socioeconomico, ambientale e sanitario che tiene conto della diversità delle situazioni geografiche e delle specificità, nonché dei modelli di allevamento in tutta l'Unione. La relazione della commissione ANIT ha inoltre evidenziato carenze nell'attuazione in tutta l'Unione e ha raccomandato misure quali la limitazione dei tempi di viaggio, il divieto di effettuare trasporti a temperature estreme e la garanzia che il trasporto di animali verso paesi terzi avvenga nel rispetto dei principi di protezione degli animali durante tutto il viaggio fino al raggiungimento delle loro destinazioni nei paesi terzi. Inoltre il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di sostituire il trasporto di animali vivi con un sistema etico più efficiente che favorisca il trasporto di sperma o embrioni rispetto agli animali riproduttori e di carcasse e carni rispetto agli animali destinati alla macellazione. ***Tale sostituzione potrebbe essere effettuata ogniqualvolta possibile e dovrebbe tenere conto delle realtà economiche dei mercati che dipendono dalle esportazioni di animali vivi. Dovrebbe inoltre essere eseguita in modo da non perturbare i mercati di esportazione consolidati e da riconoscere l'importanza del trasporto su lunga distanza per il mantenimento delle***

relazioni commerciali globali. È pertanto opportuno sostenere soluzioni efficaci e pratiche che mantengano la competitività e consentano la prosecuzione delle esportazioni verso i paesi terzi, garantendo nel contempo il rispetto di elevati livelli di benessere.

Or. en

Emendamento 65
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini, Francesco Ventola

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Nel 2022 il Parlamento europeo ha adottato raccomandazioni sulla protezione degli animali durante il trasporto sulla base della relazione della commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione (commissione ANIT). Le raccomandazioni invitano la Commissione e il Consiglio a riesaminare attentamente la legislazione dell'UE in materia di protezione degli animali durante il trasporto sulla base di un'indagine scientifica rigorosa sull'impatto del trasporto sugli animali di tutte le specie e di tutte le età e di un'approfondita valutazione dell'impatto socioeconomico, ambientale e sanitario che tiene conto della diversità delle situazioni geografiche e delle specificità, nonché dei modelli di allevamento in tutta l'Unione. La relazione della commissione ANIT ha inoltre evidenziato carenze nell'attuazione in tutta l'Unione e ha raccomandato misure quali la limitazione dei tempi di viaggio, il divieto di effettuare trasporti a temperature estreme e la garanzia che il trasporto di animali verso paesi terzi avvenga nel rispetto dei principi di protezione degli animali durante tutto il viaggio fino al	(5) Nel 2022 il Parlamento europeo ha adottato raccomandazioni sulla protezione degli animali durante il trasporto sulla base della relazione della commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione (commissione ANIT). Le raccomandazioni invitano la Commissione e il Consiglio a riesaminare attentamente la legislazione dell'UE in materia di protezione degli animali durante il trasporto sulla base di un'indagine scientifica rigorosa sull'impatto del trasporto sugli animali di tutte le specie e di tutte le età e di un'approfondita valutazione dell'impatto socioeconomico, ambientale e sanitario che tiene conto della diversità delle situazioni geografiche e delle specificità, nonché dei modelli di allevamento in tutta l'Unione. La relazione della commissione ANIT ha inoltre evidenziato carenze nell'attuazione in tutta l'Unione e ha raccomandato misure quali la limitazione dei tempi di viaggio, il divieto di effettuare trasporti a temperature estreme e la garanzia che il trasporto di animali verso paesi terzi avvenga nel rispetto dei principi di protezione degli animali durante tutto il viaggio fino al

raggiungimento delle loro destinazioni nei paesi terzi. Inoltre il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di sostituire il trasporto di animali vivi con un sistema etico più efficiente che favorisca il trasporto di sperma o embrioni rispetto agli animali riproduttori e di carcasse e carni rispetto agli animali destinati alla macellazione.	raggiungimento delle loro destinazioni nei paesi terzi. Inoltre il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di sostituire il trasporto di animali vivi con un sistema etico più efficiente che favorisca il trasporto di sperma o embrioni rispetto agli animali riproduttori e di carcasse e carni rispetto agli animali destinati alla macellazione. ***Tuttavia, è necessario contemperare queste indicazioni con la valutazione dell'impatto socioeconomico e della diversità delle situazioni geografiche, delle specificità e dei modelli di allevamento in tutta l'Unione.***
	Or. it

Emendamento 66
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Nel 2022 il Parlamento europeo ha adottato raccomandazioni sulla protezione degli animali durante il trasporto sulla base della relazione della commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione (commissione ANIT). Le raccomandazioni invitano la Commissione e il Consiglio a riesaminare attentamente la legislazione dell'UE in materia di protezione degli animali durante il trasporto sulla base di un'indagine scientifica rigorosa sull'impatto del trasporto sugli animali di tutte le specie e di tutte le età e di un'approfondita valutazione dell'impatto socioeconomico, ambientale e sanitario che tiene conto della diversità delle situazioni geografiche e delle specificità, nonché dei modelli di allevamento in tutta l'Unione. La relazione della commissione ANIT ha inoltre evidenziato carenze nell'attuazione in tutta	(5) Nel 2022 il Parlamento europeo ha adottato raccomandazioni sulla protezione degli animali durante il trasporto sulla base della relazione della commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione (commissione ANIT). Le raccomandazioni invitano la Commissione e il Consiglio a riesaminare attentamente la legislazione dell'UE in materia di protezione degli animali durante il trasporto sulla base di un'indagine scientifica rigorosa sull'impatto del trasporto sugli animali di tutte le specie e di tutte le età e di un'approfondita valutazione dell'impatto socioeconomico, ambientale e sanitario che tiene conto della diversità delle situazioni geografiche e delle specificità, nonché dei modelli di allevamento in tutta l'Unione. La relazione della commissione ANIT ha inoltre evidenziato carenze nell'attuazione in tutta

l'Unione e ha raccomandato misure quali la limitazione dei tempi di viaggio, il divieto di effettuare trasporti a temperature estreme e la garanzia che il trasporto di animali verso paesi terzi avvenga nel rispetto dei principi di protezione degli animali durante tutto il viaggio fino al raggiungimento delle loro destinazioni nei paesi terzi. Inoltre il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di sostituire il trasporto di animali vivi con un sistema etico più efficiente che favorisca il trasporto di sperma o embrioni rispetto agli animali riproduttori e di carcasse e carni rispetto agli animali destinati alla macellazione.

l'Unione e ha raccomandato misure quali la limitazione dei tempi di viaggio, il divieto di effettuare trasporti a temperature estreme e la garanzia che il trasporto di animali verso paesi terzi avvenga nel rispetto dei principi di protezione degli animali durante tutto il viaggio fino al raggiungimento delle loro destinazioni nei paesi terzi***, come sottolineato dalla Corte di giustizia europea nella sua sentenza C-424/13(Zuchtvieh-Export GmbH contro Stadt Kempten) del 2015***. Inoltre il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di sostituire il trasporto di animali vivi con un sistema etico più efficiente che favorisca il trasporto di sperma o embrioni rispetto agli animali riproduttori e di carcasse e carni rispetto agli animali destinati alla macellazione.

Or. en

Emendamento 67
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Nel 2022 il Parlamento europeo ha adottato raccomandazioni sulla protezione degli animali durante il trasporto sulla base della relazione della commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione (commissione ANIT). Le raccomandazioni invitano la Commissione e il Consiglio a riesaminare attentamente la legislazione dell'UE in materia di protezione degli animali durante il trasporto sulla base di un'indagine scientifica rigorosa sull'impatto del trasporto sugli animali di tutte le specie e di tutte le età e di un'approfondita valutazione dell'impatto socioeconomico,	(5) Nel 2022 il Parlamento europeo ha adottato raccomandazioni sulla protezione degli animali durante il trasporto sulla base della relazione della commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione (commissione ANIT). Le raccomandazioni invitano la Commissione e il Consiglio a riesaminare attentamente la legislazione dell'UE in materia di protezione degli animali durante il trasporto sulla base di un'indagine scientifica rigorosa sull'impatto del trasporto sugli animali di tutte le specie e di tutte le età e di un'approfondita valutazione dell'impatto socioeconomico,

ambientale e sanitario che tiene conto della diversità delle situazioni geografiche e delle specificità, nonché dei modelli di allevamento in tutta l'Unione. La relazione della commissione ANIT ha inoltre evidenziato carenze nell'attuazione in tutta l'Unione e ha raccomandato misure quali la limitazione dei tempi di viaggio, il divieto di effettuare trasporti a temperature estreme e la garanzia che il trasporto di animali verso paesi terzi avvenga nel rispetto dei principi di protezione degli animali durante tutto il viaggio fino al raggiungimento delle loro destinazioni nei paesi terzi. Inoltre il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di sostituire il trasporto di animali vivi con un sistema etico più efficiente che favorisca il trasporto di sperma o embrioni rispetto agli animali riproduttori e di carcasse e carni rispetto agli animali destinati alla macellazione.	ambientale e sanitario che tiene conto della diversità delle situazioni geografiche e delle specificità, nonché dei modelli di allevamento in tutta l'Unione. La relazione della commissione ANIT ha inoltre evidenziato carenze nell'attuazione in tutta l'Unione e ha raccomandato misure quali la limitazione dei tempi di viaggio, il divieto di effettuare trasporti a temperature estreme e la garanzia che il trasporto di animali verso paesi terzi avvenga nel rispetto dei principi di protezione degli animali durante tutto il viaggio fino al raggiungimento delle loro destinazioni nei paesi terzi. Inoltre il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di sostituire il trasporto di animali vivi con un sistema etico più efficiente che favorisca ***il più possibile*** il trasporto di sperma o embrioni rispetto agli animali riproduttori e di carcasse e carni rispetto agli animali destinati alla macellazione***, a condizione che tali alternative non comportino un costo eccessivo***.

Or. fr

Emendamento 68
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Nel 2022 il Parlamento europeo ha adottato raccomandazioni sulla protezione degli animali durante il trasporto sulla base della relazione della commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione (commissione ANIT). Le raccomandazioni invitano la Commissione e il Consiglio a riesaminare attentamente la legislazione dell'UE in materia di	(5) Nel 2022 il Parlamento europeo ha adottato raccomandazioni sulla protezione degli animali durante il trasporto sulla base della relazione della commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione (commissione ANIT). Le raccomandazioni invitano la Commissione e il Consiglio a riesaminare attentamente la legislazione dell'UE in materia di

protezione degli animali durante il trasporto sulla base di un'indagine scientifica rigorosa sull'impatto del trasporto sugli animali di tutte le specie e di tutte le età e di un'approfondita valutazione dell'impatto socioeconomico, ambientale e sanitario che tiene conto della diversità delle situazioni geografiche e delle specificità, nonché dei modelli di allevamento in tutta l'Unione. La relazione della commissione ANIT ha inoltre evidenziato carenze nell'attuazione in tutta l'Unione e ha raccomandato misure quali la limitazione dei tempi di viaggio, il divieto di effettuare trasporti a temperature estreme e la garanzia che il trasporto di animali verso paesi terzi avvenga nel rispetto dei principi di protezione degli animali durante tutto il viaggio fino al raggiungimento delle loro destinazioni nei paesi terzi. Inoltre il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di sostituire il trasporto di animali vivi con un sistema etico più efficiente che favorisca il trasporto di sperma o embrioni rispetto agli animali riproduttori e di carcasse e carni rispetto agli animali destinati alla macellazione.	protezione degli animali durante il trasporto sulla base di un'indagine scientifica rigorosa sull'impatto del trasporto sugli animali di tutte le specie e di tutte le età e di un'approfondita valutazione dell'impatto socioeconomico, ambientale e sanitario che tiene conto della diversità delle situazioni geografiche e delle specificità, nonché dei modelli di allevamento in tutta l'Unione. La relazione della commissione ANIT ha inoltre evidenziato carenze nell'attuazione in tutta l'Unione e ha raccomandato misure quali la limitazione dei tempi di viaggio, il divieto di effettuare trasporti a temperature estreme e la garanzia che il trasporto di animali verso paesi terzi avvenga nel rispetto dei principi di protezione degli animali durante tutto il viaggio fino al raggiungimento delle loro destinazioni nei paesi terzi. Inoltre il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di sostituire***, ove possibile,*** il trasporto di animali vivi con un sistema etico più efficiente che favorisca il trasporto di sperma o embrioni rispetto agli animali riproduttori e di carcasse e carni rispetto agli animali destinati alla macellazione.

Or. en

Emendamento 69
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Il passaggio alla sostituzione del trasporto di animali vivi con il trasporto di carcasse e prodotti a base di carne e di materiale genetico costituirebbe un progresso significativo verso la costruzione di filiere alimentari corte più resilienti e sostenibili, meno dipendenti dal trasporto di animali su lunga distanza,

che richiedano meno spazio, riducano l'impatto ambientale in termini di emissioni di gas a effetto serra e consumo di carburante e sostengano le piccole aziende agricole, le reti regionali e un tenore di vita dignitoso per gli allevatori. È pertanto essenziale che la Commissione presenti un piano d'azione entro cinque anni per definire le modalità di realizzazione di tale obiettivo.

Or. en

Emendamento 70
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Nella sua risoluzione del 4 ottobre 2022 dal titolo "L'impegno per un'acquacoltura sostenibile e competitiva nell'UE: la strada da seguire", e sulla base di precedenti risoluzioni, il Parlamento europeo ha ribadito che, per loro stessa natura, svariate raccomandazioni sul benessere degli animali di cui alla presente proposta della Commissione non sono applicabili ai settori della pesca e dell'acquacoltura.

Or. en

Emendamento 71
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Sophia Kircher, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Nel settembre 2022 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato cinque pareri scientifici relativi a varie conseguenze e pericoli per il benessere derivanti dal trasporto di piccoli ruminanti[6] (ovini e caprini), equidi[7] (cavalli e asini), bovini[8] (esemplari adulti e vitelli), suini[9] e animali trasportati in contenitori[10], compresi gli uccelli domestici (polli, galline ovaiole, tacchini ecc.) e i conigli ("pareri dell'EFSA"). I pareri dell'EFSA ***concludono*** in generale che per migliorare la protezione degli animali durante il trasporto è necessario fornire più spazio, ridurre le temperature massime e mantenere al minimo i tempi di viaggio. Il regolamento (CE) n. 1/2005 dovrebbe pertanto essere sostituito da un nuovo regolamento che sia in linea con gli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche in questo settore e con le richieste dei consumatori, ***evitando nel contempo*** ostacoli al funzionamento del mercato interno e al commercio di animali vivi e garantendo l'esecutività delle nuove norme.	(6) Nel settembre 2022 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato cinque pareri scientifici relativi a varie conseguenze e pericoli per il benessere derivanti dal trasporto di piccoli ruminanti[6] (ovini e caprini), equidi[7] (cavalli e asini), bovini[8] (esemplari adulti e vitelli), suini[9] e animali trasportati in contenitori[10], compresi gli uccelli domestici (polli, galline ovaiole, tacchini ecc.) e i conigli ("pareri dell'EFSA"). ***Benché*** i pareri dell'EFSA ***concludano*** in generale che per migliorare la protezione degli animali durante il trasporto è necessario fornire più spazio, ridurre le temperature massime e mantenere al minimo i tempi di viaggio***, in tutti i cinque pareri scientifici sono stati individuati e resi noti svariati limiti e fonti di incertezza[11 bis]. Tra questi rientrano: il fatto che il trasporto, in quanto fattore di stress complesso, è stato studiato molto meno rispetto all'alloggiamento o ad altri fattori relativi al benessere degli animali, soprattutto nelle condizioni europee; la mancanza di misure documentate basate sugli animali che avrebbero potuto essere utilizzate per l'analisi; la mancata disponibilità di studi pertinenti nelle condizioni raccomandate; vincoli temporali per l'analisi; e un numero limitato di esperti selezionati.*** Il regolamento (CE) n. 1/2005 dovrebbe pertanto essere sostituito da un nuovo regolamento che sia in linea con gli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche in questo settore e con le richieste dei consumatori, ***ma ancorato alle realtà pratiche sul territorio, così da evitare*** ostacoli al funzionamento del mercato interno e al commercio di animali vivi e garantendo l'esecutività delle nuove norme.
[6] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of small ruminants	[6] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of small ruminants

during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7404, 101 pagg.

[7] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of equidae during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7444, 113 pagg.

[8] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of small ruminants during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7404, 101 pagg.

[9] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of pigs during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7445, 108 pagg.

[10] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of domestic birds and rabbits transported in containers. EFSA Journal 2022; 20(9):7441, 188 pagg.

during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7404, 101 pagg.

[7] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of equidae during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7444, 113 pagg.

[8] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of small ruminants during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7404, 101 pagg.

[9] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of pigs during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7445, 108 pagg.

[10] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of domestic birds and rabbits transported in containers. EFSA Journal 2022; 20(9):7441, 188 pagg.

[11 bis] https://www.efsa.europa.eu/en/plain-language-summary/welfare-equine-during-transport; https://www.efsa.europa.eu/en/plain-language-summary/welfare-pigs-during-transport; https://www.efsa.europa.eu/it/plain-language-summary/welfare-small-ruminants-during-transport; https://www.efsa.europa.eu/it/plain-language-summary/welfare-cattle-during-transport;

Or. en

Emendamento 72
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*

(6) Nel settembre 2022 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato cinque pareri scientifici relativi a varie conseguenze e pericoli per il benessere derivanti dal trasporto di piccoli ruminanti[6] (ovini e caprini), equidi[7] (cavalli e asini), bovini[8] (esemplari adulti e vitelli), suini[9] e animali trasportati in contenitori[10], compresi gli uccelli domestici (polli, galline ovaiole, tacchini ecc.) e i conigli ("pareri dell'EFSA"). I pareri dell'EFSA concludono in generale che per migliorare la protezione degli animali durante il trasporto è necessario fornire più spazio, ridurre le temperature massime e mantenere al minimo i tempi di viaggio. Il regolamento (CE) n. 1/2005 dovrebbe pertanto essere sostituito da un nuovo regolamento che sia in linea con gli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche in questo settore e con le richieste dei consumatori, ***evitando*** nel contempo ostacoli al funzionamento del mercato interno e al commercio di animali vivi ***e*** garantendo ***l'esecutività delle nuove norme***.

(6) Nel settembre 2022 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato cinque pareri scientifici relativi a varie conseguenze e pericoli per il benessere derivanti dal trasporto di piccoli ruminanti***6*** (ovini e caprini), equidi***7*** (cavalli e asini), bovini***8*** (esemplari adulti e vitelli), suini***9*** e animali trasportati in contenitori***10***, compresi gli uccelli domestici (polli, galline ovaiole, tacchini***,*** ecc.) e i conigli ("pareri dell'EFSA"). I pareri dell'EFSA concludono in generale che per migliorare la protezione degli animali durante il trasporto è necessario fornire più spazio, ridurre le temperature massime e mantenere al minimo i tempi di viaggio. Il regolamento (CE) n. 1/2005 dovrebbe pertanto essere sostituito da un nuovo regolamento che sia in linea con gli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche in questo settore e con le richieste dei consumatori, ***garantendo*** nel contempo ***anche che le nuove prescrizioni rimangano pratiche ed economicamente sostenibili***. ***Le nuove norme dovrebbero tenere conto delle differenze regionali e climatiche, della disponibilità di infrastrutture adeguate e delle realtà logistiche del trasporto di animali vivi, in particolare nelle zone rurali e remote. Il nuovo regolamento dovrebbe altresì evitare*** ostacoli al funzionamento del mercato interno e al commercio di animali vivi***,*** garantendo ***misure proporzionali che salvaguardino sia il benessere degli animali che la competitività dei settori zootecnico e del trasporto***. ***Le nuove prescrizioni dovrebbero poter essere applicate senza imporre oneri amministrativi o vincoli operativi eccessivi ai trasportatori e agli allevatori, che svolgono un ruolo fondamentale nella filiera alimentare e nelle economie rurali.***

[6] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of small

ruminants during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7404, 101 pagg.

[7] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of equidae during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7444, 113 pagg.

[8] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of small ruminants during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7404, 101 pagg.

[9] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of pigs during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7445, 108 pagg.

[10] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of domestic birds and rabbits transported in containers. EFSA Journal 2022; 20(9):7441, 188 pagg.

Or. en

Emendamento 73
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Nel settembre 2022 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato cinque pareri scientifici relativi a varie conseguenze e pericoli per il benessere derivanti dal trasporto di piccoli ruminanti[6] (ovini e caprini), equidi[7] (cavalli e asini), bovini[8] (esemplari adulti e vitelli), suini[9] e animali trasportati in contenitori[10], compresi gli uccelli	(6) Nel settembre 2022 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato cinque pareri scientifici relativi a varie conseguenze e pericoli per il benessere derivanti dal trasporto di piccoli ruminanti[6] (ovini e caprini), equidi[7] (cavalli e asini), bovini[8] (esemplari adulti e vitelli), suini[9] e animali trasportati in contenitori[10], compresi gli uccelli

domestici (polli, galline ovaiole, tacchini ecc.) e i conigli ("pareri dell'EFSA"). I pareri dell'EFSA ***concludono*** in generale che per migliorare la protezione degli animali durante il trasporto è necessario fornire più spazio, ridurre le temperature massime e mantenere al minimo i tempi di viaggio. Il regolamento (CE) n. 1/2005 dovrebbe pertanto essere sostituito da un nuovo regolamento che sia in linea con gli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche in questo settore e con le richieste dei consumatori, ***evitando nel contempo*** ostacoli al funzionamento del mercato interno e al commercio di animali vivi e garantendo l'esecutività delle nuove norme.

domestici (polli, galline ovaiole, tacchini ecc.) e i conigli ("pareri dell'EFSA"). ***Benché*** i pareri dell'EFSA ***concludano*** in generale che per migliorare la protezione degli animali durante il trasporto è necessario fornire più spazio, ridurre le temperature massime e mantenere al minimo i tempi di viaggio***, in tutti i cinque pareri scientifici sono stati individuati e resi noti svariati limiti e fonti di incertezza[11 bis]. Tra questi rientrano: la disponibilità di una ricerca relativamente limitata sul trasporto come fattore di stress complesso rispetto all'alloggiamento o ad altri fattori di benessere degli animali, in particolare nelle condizioni europee; l'assenza di misure documentate basate sugli animali ai fini dell'analisi; la scarsità di studi pertinenti condotti nelle condizioni raccomandate; vincoli temporali per l'analisi; e il numero limitato degli esperti selezionati.*** Il regolamento (CE) n. 1/2005 dovrebbe pertanto essere sostituito da un nuovo regolamento che sia in linea con gli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche in questo settore e con le richieste dei consumatori, ***ma ancorato alle realtà pratiche sul territorio, così da evitare*** ostacoli al funzionamento del mercato interno e al commercio di animali vivi e garantendo l'esecutività delle nuove norme.

[6] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of small ruminants during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7404, 101 pagg.

[7] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of equidae during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7444, 113 pagg.

[8] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of small ruminants

[6] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of small ruminants during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7404, 101 pagg.

[7] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of equidae during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7444, 113 pagg.

[8] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of small ruminants

during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7404, 101 pagg.

[9] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of pigs during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7445, 108 pagg.

[10] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of domestic birds and rabbits transported in containers. EFSA Journal 2022; 20(9):7441, 188 pagg.

during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7404, 101 pagg.

[9] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of pigs during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7445, 108 pagg.

[10] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of domestic birds and rabbits transported in containers. EFSA Journal 2022; 20(9):7441, 188 pagg.

[11 bis] https://www.efsa.europa.eu/en/plain-language-summary/welfare-equine-during-transport; https://www.efsa.europa.eu/en/plain-language-summary/welfare-pigs-during-transport; https://www.efsa.europa.eu/it/plain-language-summary/welfare-small-ruminants-during-transport; https://www.efsa.europa.eu/it/plain-language-summary/welfare-cattle-during-transport;

Or. en

Emendamento 74
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Nel settembre 2022 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato cinque pareri scientifici relativi a varie conseguenze e pericoli per il benessere derivanti dal trasporto di piccoli ruminanti[6] (ovini e caprini), equidi[7] (cavalli e asini), bovini[8] (esemplari adulti e vitelli), suini[9] e animali trasportati in contenitori[10], compresi gli uccelli domestici (polli, galline ovaiole, tacchini	(6) Nel settembre 2022 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato cinque pareri scientifici relativi a varie conseguenze e pericoli per il benessere derivanti dal trasporto di piccoli ruminanti[6] (ovini e caprini), equidi[7] (cavalli e asini), bovini[8] (esemplari adulti e vitelli), suini[9] e animali trasportati in contenitori[10], compresi gli uccelli domestici (polli, galline ovaiole, tacchini

ecc.) e i conigli ("pareri dell'EFSA"). I pareri dell'EFSA concludono in generale che per migliorare la protezione degli animali durante il trasporto è necessario fornire più spazio, ridurre le temperature massime e mantenere al minimo i tempi di viaggio. ***Il regolamento (CE) n. 1/2005 dovrebbe pertanto essere sostituito da un nuovo regolamento che sia in linea con gli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche in questo settore e con le richieste dei consumatori,*** evitando nel contempo ostacoli al funzionamento del mercato interno e al commercio di animali vivi e garantendo l'esecutività delle nuove norme.

ecc.) e i conigli ("pareri dell'EFSA"). I pareri dell'EFSA concludono in generale che per migliorare la protezione degli animali durante il trasporto è necessario fornire più spazio, ridurre le temperature massime e mantenere al minimo i tempi di viaggio. ***È pertanto opportuno tenerne conto, rispettando innanzitutto le reali esigenze delle specie ed*** evitando nel contempo ostacoli al funzionamento del mercato interno e al commercio di animali vivi e garantendo l'esecutività delle nuove norme.

[6] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of small ruminants during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7404, 101 pagg.

[7] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of equidae during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7444, 113 pagg.

[8] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of small ruminants during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7404, 101 pagg.

[9] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of pigs during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7445, 108 pagg.

[10] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of domestic birds and rabbits transported in containers. EFSA Journal 2022; 20(9):7441, 188 pagg.

[6] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of small ruminants during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7404, 101 pagg.

[7] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of equidae during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7444, 113 pagg.

[8] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of small ruminants during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7404, 101 pagg.

[9] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of pigs during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7445, 108 pagg.

[10] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of domestic birds and rabbits transported in containers. EFSA Journal 2022; 20(9):7441, 188 pagg.

Or. fr

Emendamento 75
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Nel settembre 2022 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato cinque pareri scientifici relativi a varie conseguenze e pericoli per il benessere derivanti dal trasporto di piccoli ruminanti[6] (ovini e caprini), equidi[7] (cavalli e asini), bovini[8] (esemplari adulti e vitelli), suini[9] e animali trasportati in contenitori[10], compresi gli uccelli domestici (polli, galline ovaiole, tacchini ecc.) e i conigli ("pareri dell'EFSA"). I pareri dell'EFSA ***concludono in generale*** che ***per migliorare la protezione degli animali durante il trasporto è necessario*** fornire più spazio, ridurre le temperature massime e mantenere al minimo i tempi di viaggio. Il regolamento (CE) n. 1/2005 dovrebbe pertanto essere sostituito da un nuovo regolamento che sia in linea con gli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche in questo settore e con le richieste dei consumatori, evitando nel contempo ostacoli al funzionamento del mercato interno e al commercio di animali vivi e garantendo l'esecutività delle nuove norme.	(6) Nel settembre 2022 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato cinque pareri scientifici relativi a varie conseguenze e pericoli per il benessere derivanti dal trasporto di piccoli ruminanti[6] (ovini e caprini), equidi[7] (cavalli e asini), bovini[8] (esemplari adulti e vitelli), suini[9] e animali trasportati in contenitori[10], compresi gli uccelli domestici (polli, galline ovaiole, tacchini ecc.) e i conigli ("pareri dell'EFSA"). I pareri dell'EFSA ***suggeriscono*** che fornire più spazio, ridurre le temperature massime e mantenere al minimo i tempi di viaggio ***può migliorare la protezione degli animali durante il trasporto***. ***Tuttavia, le conclusioni elaborate dall'EFSA in relazione allo spazio non sono state convalidate per la fase del trasporto.*** Il regolamento (CE) n. 1/2005 dovrebbe pertanto essere sostituito da un nuovo regolamento che sia in linea con gli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche in questo settore e con le richieste dei consumatori, evitando nel contempo ostacoli al funzionamento del mercato interno e al commercio di animali vivi e garantendo l'esecutività delle nuove norme.
[6] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of small ruminants during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7404, 101 pagg.	[6] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of small ruminants during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7404, 101 pagg.
[7] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of equidae during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7444,	[7] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of equidae during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7444,

113 pagg.

[8] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of small ruminants during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7404, 101 pagg.

[9] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of pigs during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7445, 108 pagg.

[10] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of domestic birds and rabbits transported in containers. EFSA Journal 2022; 20(9):7441, 188 pagg.

113 pagg.

[8] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of small ruminants during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7404, 101 pagg.

[9] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of pigs during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7445, 108 pagg.

[10] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of domestic birds and rabbits transported in containers. EFSA Journal 2022; 20(9):7441, 188 pagg.

Or. en

Emendamento 76
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Nel settembre 2022 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato cinque pareri scientifici relativi a varie conseguenze e pericoli per il benessere derivanti dal trasporto di piccoli ruminanti[6] (ovini e caprini), equidi[7] (cavalli e asini), bovini[8] (esemplari adulti e vitelli), suini[9] e animali trasportati in contenitori[10], compresi gli uccelli domestici (polli, galline ovaiole, tacchini ecc.) e i conigli ("pareri dell'EFSA"). I pareri dell'EFSA concludono in generale che per migliorare la protezione degli animali durante il trasporto è necessario fornire più spazio, ridurre le temperature massime e mantenere al minimo i tempi di viaggio. Il regolamento (CE) n. 1/2005 dovrebbe pertanto essere sostituito da un nuovo regolamento che sia in linea con gli	(6) Nel settembre 2022 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato cinque pareri scientifici relativi a varie conseguenze e pericoli per il benessere derivanti dal trasporto di piccoli ruminanti[6] (ovini e caprini), equidi[7] (cavalli e asini), bovini[8] (esemplari adulti e vitelli), suini[9] e animali trasportati in contenitori[10], compresi gli uccelli domestici (polli, galline ovaiole, tacchini ecc.) e i conigli ("pareri dell'EFSA"). I pareri dell'EFSA concludono in generale che per migliorare la protezione degli animali durante il trasporto è necessario fornire più spazio, ridurre le temperature massime e mantenere al minimo i tempi di viaggio. ***Tuttavia, nell'adozione delle nuove disposizioni, tali pareri devono essere controbilanciati da considerazioni***

ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche in questo settore e con le richieste dei consumatori, evitando nel contempo ostacoli al funzionamento del mercato interno e al commercio di animali vivi e garantendo l'esecutività delle nuove norme.

sugli aspetti economici e logistici. Aumentare i requisiti relativi allo spazio a disposizione degli animali durante il trasporto determina un maggiore rischio di lesioni, soprattutto al momento delle frenate o in curva, e può inoltre costringere a effettuare più viaggi per lo stesso numero di animali. Analogamente, i limiti di temperatura devono tenere conto della temperatura che può essere ottenuta all'interno del veicolo e della resistenza delle singole specie. Basare una decisione di divieto di trasporto esclusivamente sulle previsioni meteorologiche sarebbe incongruo e comporterebbe un'applicazione eccessiva dei divieti di trasporto, causando di conseguenza perturbazioni del libero mercato in questo settore. Inoltre, i limiti sui tempi di viaggio devono tenere conto delle specificità locali, come la disponibilità di macelli, le restrizioni dovute al terreno o l'accessibilità e le condizioni delle strade. Il regolamento (CE) n. 1/2005 dovrebbe pertanto essere sostituito da un nuovo regolamento che sia in linea con gli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche in questo settore e con le richieste dei consumatori, nel contempo ***proponendo soluzioni pratiche senza compromettere la redditività del settore zootecnico e dell'industria del trasporto,*** evitando ostacoli al funzionamento del mercato interno e al commercio di animali vivi e garantendo l'esecutività delle nuove norme.

[6] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of small ruminants during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7404, 101 pagg.

[7] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of equidae during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7444, 113 pagg.

[6] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of small ruminants during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7404, 101 pagg.

[7] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of equidae during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7444, 113 pagg.

[8] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of small ruminants during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7404, 101 pagg.

[9] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of pigs during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7445, 108 pagg.

[10] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of domestic birds and rabbits transported in containers. EFSA Journal 2022; 20(9):7441, 188 pagg.

[8] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of small ruminants during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7404, 101 pagg.

[9] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of pigs during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7445, 108 pagg.

[10] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of domestic birds and rabbits transported in containers. EFSA Journal 2022; 20(9):7441, 188 pagg.

Or. en

Emendamento 77
André Rodrigues

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Nel settembre 2022 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato cinque pareri scientifici relativi a varie conseguenze e pericoli per il benessere derivanti dal trasporto di piccoli ruminanti[6] (ovini e caprini), equidi[7] (cavalli e asini), bovini[8] (esemplari adulti e vitelli), suini[9] e animali trasportati in contenitori[10], compresi gli uccelli domestici (polli, galline ovaiole, tacchini ecc.) e i conigli ("pareri dell'EFSA"). I pareri dell'EFSA concludono in generale che per migliorare la protezione degli animali durante il trasporto è necessario fornire più spazio, ridurre le temperature massime e mantenere al minimo i tempi di viaggio. Il regolamento (CE) n. 1/2005 dovrebbe pertanto essere sostituito da un nuovo regolamento che sia in linea con gli ultimi sviluppi delle conoscenze	(6) Nel settembre 2022 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato cinque pareri scientifici relativi a varie conseguenze e pericoli per il benessere derivanti dal trasporto di piccoli ruminanti[6] (ovini e caprini), equidi[7] (cavalli e asini), bovini[8] (esemplari adulti e vitelli), suini[9] e animali trasportati in contenitori[10], compresi gli uccelli domestici (polli, galline ovaiole, tacchini ecc.) e i conigli ("pareri dell'EFSA"). I pareri dell'EFSA***, pur individuando fonti di incertezza durante la valutazione,*** concludono in generale che per migliorare la protezione degli animali durante il trasporto è necessario fornire più spazio, ridurre le temperature massime e mantenere al minimo i tempi di viaggio. Il regolamento (CE) n. 1/2005 dovrebbe pertanto essere sostituito da un nuovo

scientifiche e tecniche in questo settore e con le richieste dei consumatori, evitando nel contempo ostacoli al funzionamento del mercato interno e al commercio di animali vivi e garantendo l'esecutività delle nuove norme.

regolamento che sia in linea con gli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche in questo settore e con le richieste dei consumatori, evitando nel contempo ostacoli al funzionamento del mercato interno e al commercio di animali vivi e garantendo l'esecutività delle nuove norme.

[6] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of small ruminants during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7404, 101 pagg.

[7] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of equidae during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7444, 113 pagg.

[8] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of small ruminants during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7404, 101 pagg.

[9] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of pigs during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7445, 108 pagg.

[10] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of domestic birds and rabbits transported in containers. EFSA Journal 2022; 20(9):7441, 188 pagg.

[6] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of small ruminants during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7404, 101 pagg.

[7] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of equidae during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7444, 113 pagg.

[8] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of small ruminants during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7404, 101 pagg.

[9] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of pigs during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7445, 108 pagg.

[10] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of domestic birds and rabbits transported in containers. EFSA Journal 2022; 20(9):7441, 188 pagg.

Or. en

Emendamento 78
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*

(6) Nel settembre 2022 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato cinque pareri scientifici relativi a varie conseguenze e pericoli per il benessere derivanti dal trasporto di piccoli ruminanti[6] (ovini e caprini), equidi[7] (cavalli e asini), bovini[8] (esemplari adulti e vitelli), suini[9] e animali trasportati in contenitori[10], compresi gli uccelli domestici (polli, galline ovaiole, tacchini ecc.) e i conigli ("pareri dell'EFSA"). I pareri dell'EFSA concludono in generale che per migliorare la protezione degli animali durante il trasporto è necessario fornire più spazio, ridurre le temperature massime e mantenere al minimo i tempi di viaggio. Il regolamento (CE) n. 1/2005 dovrebbe pertanto essere sostituito da un nuovo regolamento che sia in linea con gli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche in questo settore e con le richieste dei consumatori, ***evitando*** nel contempo ***ostacoli al funzionamento del mercato interno e al commercio di animali vivi e garantendo*** l'esecutività delle nuove norme.

(6) Nel settembre 2022 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato cinque pareri scientifici relativi a varie conseguenze e pericoli per il benessere derivanti dal trasporto di piccoli ruminanti[6] (ovini e caprini), equidi[7] (cavalli e asini), bovini[8] (esemplari adulti e vitelli), suini[9] e animali trasportati in contenitori[10], compresi gli uccelli domestici (polli, galline ovaiole, tacchini ecc.) e i conigli ("pareri dell'EFSA"). I pareri dell'EFSA concludono in generale che per migliorare la protezione degli animali durante il trasporto è necessario fornire più spazio, ridurre le temperature massime e mantenere al minimo i tempi di viaggio. Il regolamento (CE) n. 1/2005 dovrebbe pertanto essere sostituito da un nuovo regolamento che sia in linea con gli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche in questo settore e con le richieste dei consumatori, ***garantendo*** nel contempo l'esecutività delle nuove norme.

[6] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of small ruminants during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7404, 101 pagg.

[7] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of equidae during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7444, 113 pagg.

[8] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of small ruminants during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7404, 101 pagg.

[9] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of pigs during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7445,

[6] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of small ruminants during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7404, 101 pagg.

[7] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of equidae during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7444, 113 pagg.

[8] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of small ruminants during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7404, 101 pagg.

[9] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of pigs during transport. EFSA Journal 2022; 20(9):7445,

108 pagg.	108 pagg.
[10] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of domestic birds and rabbits transported in containers. EFSA Journal 2022; 20(9):7441, 188 pagg.	[10] EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) Scientific Opinion on the welfare of domestic birds and rabbits transported in containers. EFSA Journal 2022; 20(9):7441, 188 pagg.

Or. en

Emendamento 79
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) In ogni caso, le disposizioni del presente regolamento non dovrebbero comportare una minore accessibilità economica dei prodotti di origine animale per i consumatori e non dovrebbero limitare la libertà d'impresa.

Or. en

Emendamento 80
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Per garantire un'applicazione coerente ed effettiva del presente regolamento in tutta l'Unione in base al suo principio fondamentale secondo cui gli animali non devono essere trasportati in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili, è opportuno elaborare disposizioni dettagliate per far fronte alle particolari esigenze delle diverse specie che emergono in relazione ai vari tipi di trasporto. Siffatte disposizioni dettagliate	(7) Per garantire un'applicazione coerente ed effettiva del presente regolamento in tutta l'Unione in base al suo principio fondamentale secondo cui gli animali non devono essere trasportati in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili, è opportuno elaborare disposizioni dettagliate per far fronte alle particolari esigenze delle diverse specie che emergono in relazione ai vari tipi di trasporto. Siffatte disposizioni dettagliate

dovrebbero essere interpretate e applicate conformemente al suddetto principio e aggiornate tempestivamente, in particolare alla luce di nuove conoscenze scientifiche, tenendo conto dei nuovi pareri dell'EFSA.	dovrebbero essere interpretate e applicate conformemente al suddetto principio e aggiornate tempestivamente, in particolare alla luce di nuove conoscenze scientifiche, tenendo conto dei nuovi pareri dell'EFSA. ***Allo stesso tempo, tali disposizioni dovrebbero rimanere pratiche ed economicamente sostenibili. Dovrebbero prevedere periodi di adattamento realistici e tenere conto delle differenze regionali e della disponibilità di infrastrutture per evitare perturbazioni del commercio e delle catene di approvvigionamento. Occorre un approccio equilibrato per garantire sia il benessere degli animali che la sostenibilità dei settori zootecnico e del trasporto.***
	Or. en

Emendamento 81
Flavio Tosi, Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Per garantire un'applicazione coerente ed effettiva del presente regolamento in tutta l'Unione in base al suo principio fondamentale secondo cui gli animali non devono essere trasportati in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili, è opportuno elaborare disposizioni dettagliate per far fronte alle particolari esigenze delle diverse specie che emergono in relazione ai vari tipi di trasporto. Siffatte disposizioni dettagliate dovrebbero essere interpretate e applicate conformemente al suddetto principio e aggiornate tempestivamente, in particolare alla luce di nuove conoscenze scientifiche, tenendo conto dei nuovi pareri dell'EFSA.	(7) Per garantire un'applicazione coerente ed effettiva del presente regolamento in tutta l'Unione in base al suo principio fondamentale secondo cui gli animali non devono essere trasportati in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili, è opportuno elaborare disposizioni dettagliate per far fronte alle particolari esigenze delle diverse specie che emergono in relazione ai vari tipi di trasporto. Siffatte disposizioni dettagliate dovrebbero essere interpretate e applicate conformemente al suddetto principio e aggiornate tempestivamente, in particolare alla luce di nuove conoscenze scientifiche, ***dopo aver condotto consultazioni ampie e costanti con i portatori di interessi,*** tenendo conto dei nuovi pareri dell'EFSA ***e di tutti gli altri pareri e studi pertinenti***

provenienti dai settori interessati.

Or. en

Emendamento 82
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Per garantire un'applicazione coerente ed effettiva del presente regolamento in tutta l'Unione in base al suo principio fondamentale secondo cui gli animali ***non devono essere*** trasportati in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili, è opportuno elaborare disposizioni dettagliate per far fronte alle particolari esigenze delle diverse specie che emergono in relazione ai vari tipi di trasporto. Siffatte disposizioni dettagliate dovrebbero essere interpretate e applicate conformemente al suddetto principio e aggiornate tempestivamente, in particolare alla luce di nuove conoscenze scientifiche, tenendo conto dei nuovi pareri dell'EFSA.	(7) Per garantire un'applicazione coerente ed effettiva del presente regolamento in tutta l'Unione in base al suo principio fondamentale secondo cui ***nessuno deve trasportare animali o far sì che animali siano*** trasportati in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze ***gravi e*** inutili, è opportuno elaborare disposizioni dettagliate per far fronte alle particolari esigenze delle diverse specie che emergono in relazione ai vari tipi di trasporto. Siffatte disposizioni dettagliate dovrebbero essere interpretate e applicate conformemente al suddetto principio e aggiornate tempestivamente, in particolare alla luce di nuove conoscenze scientifiche, tenendo conto dei nuovi pareri dell'EFSA ***e delle nuove pratiche sul campo***.

Or. en

Emendamento 83
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Sophia Kircher, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*

(7) Per garantire un'applicazione coerente ed effettiva del presente regolamento in tutta l'Unione in base al suo principio fondamentale secondo cui gli animali non devono essere trasportati in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili, è opportuno elaborare disposizioni dettagliate per far fronte alle particolari esigenze delle diverse specie che emergono in relazione ai vari tipi di trasporto. Siffatte disposizioni dettagliate dovrebbero essere interpretate e applicate conformemente al suddetto principio ***e aggiornate tempestivamente, in particolare alla luce di nuove conoscenze scientifiche, tenendo conto dei nuovi pareri dell'EFSA***.	(7) Per garantire un'applicazione coerente ed effettiva del presente regolamento in tutta l'Unione in base al suo principio fondamentale secondo cui gli animali non devono essere trasportati in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili, è opportuno elaborare disposizioni dettagliate per far fronte alle particolari esigenze delle diverse specie che emergono in relazione ai vari tipi di trasporto. Siffatte disposizioni dettagliate dovrebbero essere interpretate e applicate conformemente al suddetto principio ***in modo armonizzato***.

Or. en

Emendamento 84
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Per garantire un'applicazione coerente ed effettiva del presente regolamento in tutta l'Unione in base al suo principio fondamentale secondo cui gli animali non devono essere trasportati in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili, è opportuno elaborare disposizioni dettagliate per far fronte alle particolari esigenze delle diverse specie che emergono in relazione ai vari tipi di trasporto. Siffatte disposizioni dettagliate dovrebbero essere interpretate e applicate conformemente al suddetto principio ***e aggiornate tempestivamente, in particolare alla luce di nuove conoscenze scientifiche, tenendo conto dei nuovi***	(7) Per garantire un'applicazione coerente ed effettiva del presente regolamento in tutta l'Unione in base al suo principio fondamentale secondo cui gli animali non devono essere trasportati in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili, è opportuno elaborare disposizioni dettagliate per far fronte alle particolari esigenze delle diverse specie che emergono in relazione ai vari tipi di trasporto. Siffatte disposizioni dettagliate dovrebbero essere interpretate e applicate conformemente al suddetto principio ***in modo armonizzato***.

pareri dell'EFSA.

Or. en

Emendamento 85
Ivan David

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Per garantire un'applicazione coerente ed effettiva del presente regolamento in tutta l'Unione in base al suo principio fondamentale secondo cui gli animali non devono essere trasportati in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili, è opportuno elaborare disposizioni dettagliate per far fronte alle particolari esigenze delle diverse specie che emergono in relazione ai vari tipi di trasporto. Siffatte disposizioni dettagliate dovrebbero essere interpretate e applicate conformemente al suddetto principio e aggiornate tempestivamente, in particolare alla luce di nuove conoscenze scientifiche, tenendo conto dei nuovi pareri dell'EFSA.	(7) Per garantire un'applicazione coerente ed effettiva del presente regolamento in tutta l'Unione in base al suo principio fondamentale secondo cui gli animali non devono essere trasportati in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili, è opportuno elaborare disposizioni dettagliate per far fronte alle particolari esigenze delle diverse specie che emergono in relazione ai vari tipi di trasporto. Siffatte disposizioni dettagliate dovrebbero essere interpretate e applicate conformemente al suddetto principio ***in modo armonizzato*** e aggiornate tempestivamente, in particolare alla luce di nuove conoscenze scientifiche, tenendo conto dei nuovi pareri dell'EFSA.

Or. en

Emendamento 86
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Per garantire un'applicazione coerente ed effettiva del presente regolamento in tutta l'Unione in base al suo principio fondamentale secondo cui gli animali ***non*** devono essere trasportati in	(7) Per garantire un'applicazione coerente ed effettiva del presente regolamento in tutta l'Unione in base al suo principio fondamentale secondo cui gli animali devono essere trasportati ***solo*** in

condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze ***inutili***, è opportuno elaborare disposizioni dettagliate per far fronte alle particolari esigenze delle diverse specie che emergono in relazione ai vari tipi di trasporto. Siffatte disposizioni dettagliate dovrebbero essere interpretate e applicate conformemente al suddetto principio e aggiornate tempestivamente, in particolare alla luce di nuove conoscenze scientifiche, tenendo conto dei nuovi pareri dell'EFSA.	condizioni tali da ***non*** esporli a lesioni o a sofferenze, è opportuno elaborare disposizioni dettagliate per far fronte alle particolari esigenze delle diverse specie che emergono in relazione ai vari tipi di trasporto. Siffatte disposizioni dettagliate dovrebbero essere interpretate e applicate conformemente al suddetto principio e aggiornate tempestivamente, in particolare alla luce di nuove conoscenze scientifiche, tenendo conto dei nuovi pareri dell'EFSA.

Or. en

Emendamento 87
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Dan-Ştefan Motreanu, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Lo sviluppo di una rete di macelli a livello sia nazionale che europeo è essenziale per sfruttare il potenziale locale e regionale, rivitalizzare le zone rurali, creare posti di lavoro, sviluppare filiere corte e migliorare l'accesso dei consumatori a prodotti alimentari freschi e a prezzi accessibili, oltre ad avere un impatto positivo diretto sul benessere degli animali. Sostenere detta rete attraverso finanziamenti adeguati e procedure di autorizzazione semplificate rafforzerà le economie locali e regionali e contribuirà a rendere i sistemi agroalimentari più resilienti e sostenibili in tutta l'Unione europea. Gli Stati membri, in stretta collaborazione con la Commissione europea, dovrebbero individuare e fornire al beneficiario fondi europei e nazionali sufficienti per conseguire tale obiettivo. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero semplificare le procedure di autorizzazione per i macelli in generale, con particolare attenzione ai macelli

mobili.

Or. en

Emendamento 88
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Secondo lo studio dell'EPRS del 2025[1 bis], il numero limitato di grandi macelli, concentrati in determinate regioni, rende spesso inevitabile il trasporto di animali su lunghe distanze. In tali circostanze, imporre limiti rigorosi alla durata del trasporto verso il macello non è realistico e può penalizzare gli operatori che non hanno alternative economicamente o geograficamente valide. È essenziale che i regolamenti europei riflettano tale realtà quando pongono i limiti alla durata del trasporto verso il macello. È inoltre opportuno incentivare gli investimenti nei macelli regionali e nelle infrastrutture locali.

[1 bis] Servizio Ricerca del Parlamento europeo, "Animal welfare standards during transport: Update on the implementation of Council Regulation (EC) No 1/2005" (Norme in materia di benessere degli animali durante il trasporto: aggiornamento sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio), marzo 2025.

Or. ro

Emendamento 89
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) La tecnologia per i sistemi di navigazione e le banche dati elettroniche ha registrato notevoli progressi dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1/2005. Ciò consente di semplificare le procedure e di rafforzare i controlli e le ispezioni sulla protezione degli animali durante il trasporto, portando così a una migliore applicazione delle norme dell'Unione. È pertanto importante utilizzare le nuove tecnologie e ampliare le possibilità offerte dal sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES-NT), la piattaforma digitale di certificazione e gestione per tutte le prescrizioni sanitarie e fitosanitarie, integrata nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC)[11].	(8) La tecnologia per i sistemi di navigazione e le banche dati elettroniche ha registrato notevoli progressi dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1/2005. Ciò consente di semplificare le procedure e di rafforzare i controlli e le ispezioni sulla protezione degli animali durante il trasporto, portando così a una migliore applicazione delle norme dell'Unione. È pertanto importante utilizzare le nuove tecnologie e ampliare le possibilità offerte dal sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES-NT), la piattaforma digitale di certificazione e gestione per tutte le prescrizioni sanitarie e fitosanitarie, integrata nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC)[11]. ***Tuttavia, considerando che gli Stati membri dispongono già di proprie banche dati per la registrazione dei trasporti, è necessario prevedere l'interoperabilità tra TRACES e tali sistemi di informazione, nonché un sostegno finanziario affinché gli Stati membri siano in grado di realizzare i necessari sviluppi informatici.***
[11] Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema ("il regolamento IMSOC"), C/2019/7005 (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).	[11] Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema ("il regolamento IMSOC"), C/2019/7005 (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

Or. en

Emendamento 90
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber,

Maria Walsh, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) La tecnologia per i sistemi di navigazione e le banche dati elettroniche ha registrato notevoli progressi dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1/2005. Ciò consente di semplificare le procedure e di rafforzare i controlli e le ispezioni sulla protezione degli animali durante il trasporto, portando così a una migliore applicazione delle norme dell'Unione. È pertanto importante utilizzare le nuove tecnologie e ampliare le possibilità offerte dal sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES-NT), la piattaforma digitale di certificazione e gestione per tutte le prescrizioni sanitarie e fitosanitarie, integrata nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC)[11].	(8) La tecnologia per i sistemi di navigazione e le banche dati elettroniche ha registrato notevoli progressi dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1/2005. Ciò consente di semplificare le procedure e di rafforzare i controlli e le ispezioni sulla protezione degli animali durante il trasporto, portando così a una migliore applicazione delle norme dell'Unione. È pertanto importante utilizzare le nuove tecnologie e ampliare le possibilità offerte dal sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES-NT), la piattaforma digitale di certificazione e gestione per tutte le prescrizioni sanitarie e fitosanitarie, integrata nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC)[11]. ***Dato che i paesi terzi non utilizzano necessariamente sistemi dell'UE come TRACES, la Commissione europea dovrà garantire l'interoperabilità tra i sistemi dell'UE e quelli dei paesi terzi per il trasporto di animali vivi da e verso i paesi terzi.***
[11] Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema ("il regolamento IMSOC"), C/2019/7005 (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).	[11] Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema ("il regolamento IMSOC"), C/2019/7005 (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

Or. en

Emendamento 91

Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) La tecnologia per i sistemi di navigazione e le banche dati elettroniche ha registrato notevoli progressi dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1/2005. Ciò consente di semplificare le procedure e di rafforzare i controlli e le ispezioni sulla protezione degli animali durante il trasporto, portando così a una migliore applicazione delle norme dell'Unione. È pertanto importante utilizzare le nuove tecnologie e ampliare le possibilità offerte dal sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES-NT), la piattaforma digitale di certificazione e gestione per tutte le prescrizioni sanitarie e fitosanitarie, integrata nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC)[11].	(8) La tecnologia per i sistemi di navigazione***, l'identificazione degli animali*** e le banche dati elettroniche ha registrato notevoli progressi dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1/2005. Ciò consente di semplificare le procedure e di rafforzare i controlli e le ispezioni sulla protezione degli animali durante il trasporto, portando così a una migliore applicazione delle norme dell'Unione. È pertanto importante utilizzare le nuove tecnologie e ampliare le possibilità offerte dal sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES-NT), la piattaforma digitale di certificazione e gestione per tutte le prescrizioni sanitarie e fitosanitarie, integrata nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC)[11]. ***Considerando che non tutti i paesi terzi utilizzano i sistemi dell'UE, è necessario garantire l'interoperabilità tra i sistemi dell'UE e quelli dei paesi terzi per il trasporto da e verso i paesi terzi.***
[11] Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema ("il regolamento IMSOC"), C/2019/7005 (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).	[11] Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema ("il regolamento IMSOC"), C/2019/7005 (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

Or. en

Emendamento 92
Ivan David

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) La tecnologia per i sistemi di navigazione e le banche dati elettroniche ha registrato notevoli progressi dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1/2005. Ciò consente di semplificare le procedure e di rafforzare i controlli e le ispezioni sulla protezione degli animali durante il trasporto, portando così a una migliore applicazione delle norme dell'Unione. È pertanto importante utilizzare le nuove tecnologie e ampliare le possibilità offerte dal sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES-NT), la piattaforma digitale di certificazione e gestione per tutte le prescrizioni sanitarie e fitosanitarie, integrata nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC)[11].	(8) La tecnologia per i sistemi di navigazione e le banche dati elettroniche ha registrato notevoli progressi dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1/2005. Ciò consente di semplificare le procedure e di rafforzare i controlli e le ispezioni sulla protezione degli animali durante il trasporto, portando così a una migliore applicazione delle norme dell'Unione. È pertanto importante utilizzare le nuove tecnologie e ampliare le possibilità offerte dal sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES-NT), la piattaforma digitale di certificazione e gestione per tutte le prescrizioni sanitarie e fitosanitarie, integrata nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC)[11]. ***Considerando che non tutti i paesi terzi utilizzano i sistemi dell'UE, sarà necessario garantire l'interoperabilità tra i sistemi dell'UE e quelli dei paesi terzi per il trasporto da e verso i paesi terzi.***
[11] Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema ("il regolamento IMSOC"), C/2019/7005 (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).	[11] Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema ("il regolamento IMSOC"), C/2019/7005 (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

Or. en

Emendamento 93
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) La tecnologia per i sistemi di navigazione e le banche dati elettroniche ha registrato notevoli progressi dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1/2005. Ciò consente di semplificare le procedure e di rafforzare i controlli e le ispezioni sulla protezione degli animali durante il trasporto, portando così a una migliore applicazione delle norme dell'Unione. È pertanto importante utilizzare le nuove tecnologie e ampliare le possibilità offerte dal sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES-NT), la piattaforma digitale di certificazione e gestione per tutte le prescrizioni sanitarie e fitosanitarie, integrata nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC)[11].	(8) La tecnologia per i sistemi di navigazione e le banche dati elettroniche ha registrato notevoli progressi dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1/2005. Ciò consente di semplificare le procedure e di rafforzare i controlli e le ispezioni sulla protezione degli animali durante il trasporto, portando così a una migliore applicazione delle norme dell'Unione. È pertanto importante utilizzare le nuove tecnologie e ampliare le possibilità offerte dal sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES-NT), la piattaforma digitale di certificazione e gestione per tutte le prescrizioni sanitarie e fitosanitarie, integrata nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC)[11]. ***Qualora non abbiano accesso a TRACES, i paesi terzi dovrebbero garantire la compatibilità tra i rispettivi sistemi informatici per garantire lo scambio di dati.***
[11] Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema ("il regolamento IMSOC"), C/2019/7005 (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).	[11] Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema ("il regolamento IMSOC"), C/2019/7005 (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

Or. en

Emendamento 94
Flavio Tosi, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Dalla piena attuazione da parte degli Stati membri del quadro istituito a norma del regolamento (UE) 2020/1056, le informazioni relative al trasporto di animali vivi, compresi l'itinerario, i tempi di viaggio, le fermate programmate e le condizioni ambientali previste, possono essere trasmesse e messe a disposizione delle autorità competenti, su base volontaria, dagli operatori attraverso piattaforme elettroniche conformi ai requisiti dei sistemi di informazioni elettroniche sul trasporto merci (eFTI), al fine di agevolare i controlli ufficiali e ridurne i tempi di esecuzione.

Or. en

Emendamento 95
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Il presente regolamento stabilisce norme affinché la banca dati TRACES possa incorporare in formato digitale le autorizzazioni, i certificati di omologazione, i certificati di idoneità***,*** i giornali di viaggio***, il tracciamento in diretta dei veicoli stradali e le previsioni della temperatura***. TRACES dovrebbe anche contenere elenchi dei posti di controllo nei paesi terzi e dei punti di uscita dell'UE. Consente inoltre una pianificazione del viaggio più realistica, una tracciabilità efficiente, un migliore monitoraggio delle operazioni e degli indicatori di benessere degli animali, misure d'emergenza tempestive e un'analisi completa dei dati, con l'obiettivo generale	(9) Il presente regolamento stabilisce norme affinché la banca dati TRACES possa incorporare in formato digitale le autorizzazioni, i certificati di omologazione, i certificati di idoneità ***e*** i giornali di viaggio. TRACES dovrebbe ***essere facile da utilizzare e*** anche contenere elenchi dei posti di controllo nei paesi terzi e dei punti di uscita dell'UE. Consente inoltre una pianificazione del viaggio più realistica, una tracciabilità efficiente, un migliore monitoraggio delle operazioni e degli indicatori di benessere degli animali, misure d'emergenza tempestive e un'analisi completa dei dati, con l'obiettivo generale di garantire un'applicazione più efficace e una migliore

di garantire un'applicazione più efficace e una migliore attuazione delle norme dell'Unione in materia di protezione degli animali durante il trasporto, nonché di ridurre notevolmente gli oneri amministrativi.

attuazione delle norme dell'Unione in materia di protezione degli animali durante il trasporto, nonché di ridurre notevolmente gli oneri amministrativi. ***Tuttavia, i paesi terzi possono disporre di una banca dati nazionale diversa per registrare i viaggi. La Commissione europea dovrebbe pertanto garantire l'interoperabilità dei sistemi nazionali con TRACES per facilitare lo scambio di dati. TRACES dovrebbe altresì garantire la conservazione e il trattamento delle informazioni nel pieno rispetto dei regolamenti dell'Unione applicabili, in particolare del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.***

Or. en

Emendamento 96
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Il presente regolamento stabilisce norme affinché la banca dati TRACES possa incorporare in formato digitale le autorizzazioni, i certificati di omologazione, i certificati di idoneità, i giornali di viaggio, il tracciamento in diretta ***dei veicoli stradali*** e le previsioni della temperatura. TRACES dovrebbe anche contenere elenchi dei posti di controllo nei paesi terzi e dei punti di uscita dell'UE. Consente inoltre una pianificazione del viaggio più realistica, una tracciabilità efficiente, un migliore monitoraggio delle operazioni e degli indicatori di benessere degli animali, misure d'emergenza tempestive e un'analisi completa dei dati, con l'obiettivo generale di garantire un'applicazione più efficace e una migliore attuazione delle norme	(9) Il presente regolamento stabilisce norme affinché la banca dati TRACES possa incorporare in formato digitale le autorizzazioni, i certificati di omologazione, i certificati di idoneità, i giornali di viaggio, il tracciamento in diretta ***di tutti i mezzi di trasporto*** e le previsioni della temperatura. TRACES dovrebbe anche contenere elenchi dei posti di controllo nei paesi terzi e dei punti di uscita dell'UE. Consente inoltre una pianificazione del viaggio più realistica, una tracciabilità efficiente, un migliore monitoraggio delle operazioni e degli indicatori di benessere degli animali, misure d'emergenza tempestive e un'analisi completa dei dati, con l'obiettivo generale di garantire un'applicazione più efficace e una migliore attuazione delle norme

dell'Unione in materia di protezione degli animali durante il trasporto, nonché di ridurre notevolmente gli oneri amministrativi.

dell'Unione in materia di protezione degli animali durante il trasporto ***e di prevenire l'approvazione di trasporti con una pianificazione del viaggio irrealistica o non plausibile o sprovvisti di piani di emergenza***, nonché di ridurre notevolmente gli oneri amministrativi. ***Per garantire un migliore utilizzo di TRACES nell'esecuzione dei controlli retrospettivi, può essere presa in considerazione l'ipotesi di estendere il diritto di accesso a TRACES al pubblico, in particolare alle organizzazioni non governative.***

Or. en

Emendamento 97
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Il presente regolamento stabilisce norme affinché la banca dati TRACES possa incorporare in formato digitale le autorizzazioni, i certificati di omologazione, i certificati di idoneità, i giornali di viaggio, il tracciamento in diretta ***dei veicoli stradali*** e le previsioni della temperatura. TRACES dovrebbe anche contenere elenchi dei posti di controllo nei paesi terzi e dei punti di uscita dell'UE. Consente inoltre una pianificazione del viaggio più realistica, una tracciabilità efficiente, un migliore monitoraggio delle operazioni e degli indicatori di benessere degli animali, misure d'emergenza tempestive e un'analisi completa dei dati, con l'obiettivo generale di garantire un'applicazione più efficace e una migliore attuazione delle norme dell'Unione in materia di protezione degli animali durante il trasporto, nonché di ridurre notevolmente gli oneri	(9) ***TRACES è uno strumento fondamentale per monitorare il trasporto e migliorare la tracciabilità all'interno dell'Unione europea. Per garantirne l'uso efficace e incoraggiarne la conformità, la piattaforma deve essere accessibile, di facile utilizzo e adeguata alle esigenze specifiche degli operatori di trasporto.*** Il presente regolamento stabilisce norme affinché la banca dati TRACES possa incorporare in formato digitale le autorizzazioni, i certificati di omologazione, i certificati di idoneità, i giornali di viaggio, il tracciamento in diretta ***di tutti i mezzi di trasporto*** e le previsioni della temperatura. TRACES dovrebbe anche contenere elenchi dei posti di controllo nei paesi terzi e dei punti di uscita dell'UE. Consente inoltre una pianificazione del viaggio più realistica, una tracciabilità efficiente, un migliore monitoraggio delle operazioni***, delle prescrizioni sulla salute degli animali*** e

amministrativi.

degli indicatori di benessere degli animali, misure d'emergenza tempestive e un'analisi completa dei dati, con l'obiettivo generale di garantire un'applicazione più efficace e una migliore attuazione delle norme dell'Unione in materia di protezione degli animali durante il trasporto, nonché di ridurre notevolmente gli oneri amministrativi.

Or. en

Emendamento 98
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Il presente regolamento stabilisce norme affinché la banca dati TRACES possa incorporare in formato digitale le autorizzazioni, i certificati di omologazione, i certificati di idoneità, i giornali di viaggio, il tracciamento in diretta dei veicoli stradali e le previsioni della temperatura. TRACES dovrebbe anche contenere elenchi dei posti di controllo nei paesi terzi e dei punti di uscita dell'UE. Consente inoltre una pianificazione del viaggio più realistica, una tracciabilità efficiente, un migliore monitoraggio delle operazioni e degli indicatori di benessere degli animali, misure d'emergenza tempestive e un'analisi completa dei dati, con l'obiettivo generale di garantire un'applicazione più efficace e una migliore attuazione delle norme dell'Unione in materia di protezione degli animali durante il trasporto, nonché di ridurre notevolmente gli oneri amministrativi.	(9) Il presente regolamento stabilisce norme affinché la banca dati TRACES possa incorporare in formato digitale le autorizzazioni, i certificati di omologazione, i certificati di idoneità, i giornali di viaggio, il tracciamento in diretta dei veicoli stradali e le previsioni della temperatura. TRACES dovrebbe anche contenere elenchi dei posti di controllo nei paesi terzi e dei punti di uscita dell'UE***, consentendo in tal modo l'agevole prosecuzione del trasporto degli animali oltre i confini dell'Unione***. Consente inoltre una pianificazione del viaggio più realistica, una tracciabilità efficiente, un migliore monitoraggio delle operazioni e degli indicatori di benessere degli animali, misure d'emergenza tempestive e un'analisi completa dei dati, con l'obiettivo generale di garantire un'applicazione più efficace e una migliore attuazione delle norme dell'Unione in materia di protezione degli animali durante il trasporto, nonché di ridurre notevolmente gli oneri amministrativi. ***Per sostenere le esportazioni di animali vivi, il presente regolamento dovrebbe inoltre garantire***

flessibilità nelle prescrizioni in materia di trasporto per le destinazioni di paesi terzi, tenendo conto delle diverse condizioni climatiche e infrastrutturali e degli accordi commerciali. Procedure semplificate e il riconoscimento di norme equivalenti in materia di benessere nei paesi terzi dovrebbero consentire un agevole trasporto transfrontaliero, riducendo i ritardi e le restrizioni inutili. Inoltre, la cooperazione con le autorità dei paesi terzi e la razionalizzazione dei controlli alle frontiere contribuirebbero a prevenire perturbazioni, garantendo che gli allevatori e i trasportatori dell'Unione possano rimanere competitivi sui mercati globali mantenendo nel contempo livelli elevati di benessere degli animali.

Or. en

Emendamento 99
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Sophia Kircher, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Il presente regolamento stabilisce norme affinché la banca dati TRACES possa incorporare in formato digitale le autorizzazioni, i certificati di omologazione, i certificati di idoneità, i giornali di viaggio***,*** il tracciamento ***in diretta*** dei veicoli stradali ***e le previsioni della temperatura***. TRACES dovrebbe anche contenere elenchi dei posti di controllo nei paesi terzi e dei punti di uscita dell'UE. Consente inoltre una pianificazione del viaggio più realistica, una tracciabilità efficiente, un migliore monitoraggio delle operazioni e degli indicatori di benessere degli animali, misure d'emergenza tempestive e un'analisi	(9) Il presente regolamento stabilisce norme affinché la banca dati TRACES possa incorporare in formato digitale le autorizzazioni, i certificati di omologazione, i certificati di idoneità, i giornali di viaggio ***e*** il tracciamento dei veicoli stradali. TRACES dovrebbe anche contenere elenchi dei posti di controllo nei paesi terzi e dei punti di uscita dell'UE. Consente inoltre una pianificazione del viaggio più realistica, una tracciabilità efficiente, un migliore monitoraggio delle operazioni e degli indicatori di benessere degli animali, misure d'emergenza tempestive e un'analisi completa dei dati, con l'obiettivo generale di garantire

completa dei dati, con l'obiettivo generale di garantire un'applicazione più efficace e una migliore attuazione delle norme dell'Unione in materia di protezione degli animali durante il trasporto, nonché di ridurre notevolmente gli oneri amministrativi.	un'applicazione più efficace e una migliore attuazione delle norme dell'Unione in materia di protezione degli animali durante il trasporto, nonché di ridurre notevolmente gli oneri amministrativi. ***Tuttavia, per i viaggi effettuati all'interno di uno Stato membro, la tracciabilità dovrebbe essere garantita da TRACES, da un sistema nazionale interoperabile con TRACES, o da un sistema nazionale in grado di garantire un'adeguata tracciabilità dei trasporti di animali vivi.***

Or. en

Emendamento 100
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Il presente regolamento stabilisce norme affinché la banca dati TRACES possa incorporare in formato digitale le autorizzazioni, i certificati di omologazione, i certificati di idoneità, i giornali di viaggio, il tracciamento in diretta dei veicoli stradali e le previsioni della temperatura. TRACES dovrebbe anche contenere elenchi dei posti di controllo nei paesi terzi e dei punti di uscita dell'UE. Consente inoltre una pianificazione del viaggio più realistica, una tracciabilità efficiente, un migliore monitoraggio delle operazioni e degli indicatori di benessere degli animali, misure d'emergenza tempestive e un'analisi completa dei dati, con l'obiettivo generale di garantire un'applicazione più efficace e una migliore attuazione delle norme dell'Unione in materia di protezione degli animali durante il trasporto, nonché di ridurre notevolmente gli oneri	(9) Il presente regolamento stabilisce norme affinché la banca dati TRACES possa incorporare in formato digitale le autorizzazioni, i certificati di omologazione, i certificati di idoneità, i giornali di viaggio, il tracciamento in diretta dei veicoli stradali e le previsioni della temperatura. TRACES dovrebbe anche contenere elenchi dei posti di controllo nei paesi terzi e dei punti di uscita dell'UE. Consente inoltre una pianificazione del viaggio più realistica, una tracciabilità efficiente, un migliore monitoraggio delle operazioni e degli indicatori di benessere degli animali, misure d'emergenza tempestive e un'analisi completa dei dati, con l'obiettivo generale di garantire un'applicazione più efficace e una migliore attuazione delle norme dell'Unione in materia di protezione degli animali durante il trasporto, nonché di ridurre notevolmente gli oneri

amministrativi.	amministrativi. ***Tuttavia, per i viaggi effettuati all'interno di uno Stato membro, la tracciabilità dovrebbe essere garantita attraverso TRACES, un sistema nazionale interoperabile con TRACES o un sistema nazionale in grado di garantire un'adeguata tracciabilità dei trasporti di animali vivi.***

Or. en

Emendamento 101
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Il presente regolamento stabilisce norme affinché la banca dati TRACES possa incorporare in formato digitale le autorizzazioni, i certificati di omologazione, i certificati di idoneità, i giornali di viaggio, il tracciamento in diretta dei veicoli stradali e le previsioni della temperatura. TRACES dovrebbe anche contenere elenchi dei posti di controllo nei paesi terzi e dei punti di uscita dell'UE. Consente inoltre una pianificazione del viaggio più realistica, una tracciabilità efficiente, un migliore monitoraggio delle operazioni e degli indicatori di benessere degli animali, misure d'emergenza tempestive e un'analisi completa dei dati, con l'obiettivo generale di garantire un'applicazione più efficace e una migliore attuazione delle norme dell'Unione in materia di protezione degli animali durante il trasporto, nonché di ridurre notevolmente gli oneri amministrativi.	(9) Il presente regolamento stabilisce norme affinché la banca dati TRACES possa incorporare in formato digitale le autorizzazioni, i certificati di omologazione, i certificati di idoneità, i giornali di viaggio, il tracciamento in diretta dei veicoli stradali e le previsioni della temperatura. TRACES dovrebbe anche contenere elenchi dei posti di controllo nei paesi terzi e dei punti di uscita dell'UE. Consente inoltre una pianificazione del viaggio più realistica, una tracciabilità efficiente, un migliore monitoraggio delle operazioni e degli indicatori di benessere degli animali, misure d'emergenza tempestive e un'analisi completa dei dati, con l'obiettivo generale di garantire un'applicazione più efficace e una migliore attuazione delle norme dell'Unione in materia di protezione degli animali durante il trasporto, nonché di ridurre notevolmente gli oneri amministrativi. ***L'uso di TRACES dovrebbe tuttavia essere volontario per il trasporto di animali all'interno dello stesso Stato membro al fine di non generare oneri sproporzionati per i viaggi***

di breve durata.

Or. en

Emendamento 102
Flavio Tosi, Salvatore De Meo, Borja Giménez Larraz

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Il presente regolamento stabilisce norme affinché la banca dati TRACES possa incorporare in formato digitale le autorizzazioni, i certificati di omologazione, i certificati di idoneità, i giornali di viaggio, il tracciamento in diretta dei veicoli stradali e le previsioni della temperatura. TRACES dovrebbe anche contenere elenchi dei posti di controllo nei paesi terzi e dei punti di uscita dell'UE. Consente inoltre una pianificazione del viaggio più realistica, una tracciabilità efficiente, un migliore monitoraggio delle operazioni e degli indicatori di benessere degli animali, misure d'emergenza tempestive e un'analisi completa dei dati, con l'obiettivo generale di garantire un'applicazione più efficace e una migliore attuazione delle norme dell'Unione in materia di protezione degli animali durante il trasporto, nonché di ridurre notevolmente gli oneri amministrativi.	(9) Il presente regolamento stabilisce norme affinché la banca dati TRACES possa incorporare in formato digitale le autorizzazioni, i certificati di omologazione, i certificati di idoneità, i giornali di viaggio, il tracciamento in diretta dei veicoli stradali e le previsioni della temperatura. TRACES dovrebbe anche contenere elenchi dei posti di controllo nei paesi terzi e dei punti di uscita dell'UE. Consente inoltre una pianificazione del viaggio più realistica, una tracciabilità efficiente, un migliore monitoraggio delle operazioni e degli indicatori di benessere degli animali, misure d'emergenza tempestive e un'analisi completa dei dati, con l'obiettivo generale di garantire un'applicazione più efficace e una migliore attuazione delle norme dell'Unione in materia di protezione degli animali durante il trasporto, nonché di ridurre notevolmente gli oneri amministrativi. ***La banca dati TRACES dovrebbe essere pienamente adottata e attuata solo una volta garantita la sua interoperabilità con tutti i sistemi nazionali esistenti.***

Or. en

Emendamento 103
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Il presente regolamento stabilisce norme affinché la banca dati TRACES possa incorporare in formato digitale le autorizzazioni, i certificati di omologazione, i certificati di idoneità, i giornali di viaggio, il tracciamento in diretta dei veicoli stradali e le previsioni della temperatura. TRACES dovrebbe anche contenere elenchi dei posti di controllo nei paesi terzi e dei punti di uscita dell'UE. Consente inoltre una pianificazione del viaggio più realistica, una tracciabilità efficiente, un migliore monitoraggio delle operazioni e degli indicatori di benessere degli animali, misure d'emergenza tempestive e un'analisi completa dei dati, con l'obiettivo generale di garantire un'applicazione più efficace e una migliore attuazione delle norme dell'Unione in materia di protezione degli animali durante il trasporto, nonché di ridurre notevolmente gli oneri amministrativi.	(9) Il presente regolamento stabilisce norme affinché la banca dati TRACES possa incorporare in formato digitale le autorizzazioni, i certificati di omologazione, i certificati di idoneità, i giornali di viaggio, il tracciamento in diretta dei veicoli stradali ***e delle navi marittime, le temperature ambiente interne, i livelli di umidità ambiente interni*** e le previsioni della temperatura. TRACES dovrebbe anche contenere elenchi dei posti di controllo nei paesi terzi e dei punti di uscita dell'UE. Consente inoltre una pianificazione del viaggio più realistica, una tracciabilità efficiente, un migliore monitoraggio delle operazioni e degli indicatori di benessere degli animali, misure d'emergenza tempestive e un'analisi completa dei dati, con l'obiettivo generale di garantire un'applicazione più efficace e una migliore attuazione delle norme dell'Unione in materia di protezione degli animali durante il trasporto, nonché di ridurre notevolmente gli oneri amministrativi.

Or. en

Emendamento 104
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Il presente regolamento stabilisce norme affinché la banca dati TRACES possa incorporare in formato digitale le autorizzazioni, i certificati di omologazione, i certificati di idoneità, i	(9) Il presente regolamento stabilisce norme affinché la banca dati TRACES possa incorporare in formato digitale le autorizzazioni, i certificati di omologazione, i certificati di idoneità, i

giornali di viaggio, il tracciamento in diretta dei veicoli stradali e le previsioni della temperatura. TRACES dovrebbe anche contenere elenchi dei posti di controllo nei paesi terzi e dei punti di uscita dell'UE. Consente inoltre una pianificazione del viaggio più realistica, una tracciabilità efficiente, un migliore monitoraggio delle operazioni e degli indicatori di benessere degli animali, misure d'emergenza tempestive e un'analisi completa dei dati, con l'obiettivo generale di garantire un'applicazione più efficace e una migliore attuazione delle norme dell'Unione in materia di protezione degli animali durante il trasporto, nonché di ridurre notevolmente gli oneri amministrativi.

giornali di viaggio, il tracciamento in diretta dei veicoli stradali e le previsioni della temperatura. TRACES dovrebbe anche contenere elenchi dei posti di controllo nei paesi terzi e dei punti di uscita dell'UE. Consente inoltre una pianificazione del viaggio più realistica, una tracciabilità efficiente, un migliore monitoraggio delle operazioni***, delle prescrizioni sulla salute degli animali*** e degli indicatori di benessere degli animali, misure d'emergenza tempestive e un'analisi completa dei dati, con l'obiettivo generale di garantire un'applicazione più efficace e una migliore attuazione delle norme dell'Unione in materia di protezione degli animali durante il trasporto, nonché di ridurre notevolmente gli oneri amministrativi.

Or. en

Emendamento 105
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Il presente regolamento stabilisce norme affinché la banca dati TRACES possa incorporare in formato digitale le autorizzazioni, i certificati di omologazione, i certificati di idoneità, i giornali di viaggio, il tracciamento in diretta dei ***veicoli stradali*** e le previsioni della temperatura. TRACES dovrebbe anche contenere elenchi dei posti di controllo nei paesi terzi e dei punti di uscita dell'UE. Consente inoltre una pianificazione del viaggio più realistica, una tracciabilità efficiente, un migliore monitoraggio delle operazioni e degli indicatori di benessere degli animali, misure d'emergenza tempestive e un'analisi completa dei dati, con l'obiettivo generale	(9) Il presente regolamento stabilisce norme affinché la banca dati TRACES possa incorporare in formato digitale le autorizzazioni, i certificati di omologazione, i certificati di idoneità, i giornali di viaggio, il tracciamento in diretta dei ***mezzi di trasporto*** e le previsioni della temperatura. TRACES dovrebbe anche contenere elenchi dei posti di controllo nei paesi terzi e dei punti di uscita dell'UE. Consente inoltre una pianificazione del viaggio più realistica, una tracciabilità efficiente, un migliore monitoraggio delle operazioni e degli indicatori di benessere degli animali, misure d'emergenza tempestive e un'analisi completa dei dati, con l'obiettivo generale

di garantire un'applicazione più efficace e una migliore attuazione delle norme dell'Unione in materia di protezione degli animali durante il trasporto, nonché di ridurre notevolmente gli oneri amministrativi.	di garantire un'applicazione più efficace e una migliore attuazione delle norme dell'Unione in materia di protezione degli animali durante il trasporto, nonché di ridurre notevolmente gli oneri amministrativi.

Or. en

Emendamento 106
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Alexander Bernhuber, Flavio Tosi, Sophia Kircher, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Considerando che in molte zone rurali d'Europa l'accesso a Internet è limitato o inesistente, il presente regolamento deve prevedere la possibilità di utilizzare documenti in formato fisico. Pertanto, nelle situazioni in cui non è disponibile un collegamento alla banca dati TRACES o a un sistema nazionale interoperabile con TRACES, le autorizzazioni, i certificati, i giornali di viaggio e gli altri documenti necessari dovrebbero poter essere rilasciati e utilizzati su supporto cartaceo. Successivamente, detti documenti saranno caricati online, garantendo la completa tracciabilità e il rispetto di tutti gli obblighi di legge. Tale flessibilità consente la prosecuzione delle attività di trasporto in condizioni di sicurezza e conformità, indipendentemente dall'infrastruttura digitale disponibile in loco.

Or. en

Emendamento 107

Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sophia Kircher, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Considerando che in molte zone rurali d'Europa l'accesso a Internet è limitato o inesistente, il presente regolamento deve prevedere la possibilità di utilizzare documenti in formato fisico. Pertanto, nelle situazioni in cui non è disponibile un collegamento alla banca dati TRACES o a un sistema nazionale interoperabile con TRACES, le autorizzazioni, i certificati, i giornali di viaggio e gli altri documenti necessari dovrebbero poter essere rilasciati e utilizzati su supporto cartaceo. Successivamente, detti documenti saranno caricati online, garantendo la completa tracciabilità e il rispetto di tutti gli obblighi di legge. Tale flessibilità consente la prosecuzione delle attività di trasporto in condizioni di sicurezza e conformità, indipendentemente dall'infrastruttura digitale disponibile in loco.

Or. en

Emendamento 108
Philippe Olivier, Valérie Deloge, Julien Leonardelli, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) TRACES è uno strumento essenziale per monitorare i trasporti e migliorare la tracciabilità all'interno dell'Unione europea. Al fine di garantirne un uso efficace e incoraggiare la

conformità alle norme, tale piattaforma deve essere accessibile, ergonomica e adattata alle esigenze specifiche degli operatori dei trasporti, compresi gli utenti occasionali.

Or. fr

Motivazione

Si ricorda l'importanza del sistema TRACES e della necessità di adattarne l'uso a tutti gli attori del settore.

Emendamento 109
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) L'obbligo degli operatori dell'Unione di proteggere gli animali durante il trasporto non si conclude alle frontiere esterne dell'Unione. Gli organizzatori del trasporto di animali dall'Unione a un luogo di destinazione in un paese terzo devono garantire il rispetto delle norme dell'Unione in materia di protezione degli animali durante il trasporto anche durante le fasi del viaggio che si svolgono al di fuori dell'Unione e fino all'arrivo degli animali nel luogo finale di destinazione nel paese terzo. Ciò è coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-424/13[12]. Il presente regolamento dovrebbe pertanto ***applicarsi al*** trasporto di animali il cui luogo di partenza è situato nel territorio dell'Unione e ***indipendentemente dal fatto che*** il luogo di destinazione ***sia*** situato ***nel territorio dell'Unione o*** in un paese terzo.	(10) L'obbligo degli operatori dell'Unione di proteggere gli animali durante il trasporto non si conclude alle frontiere esterne dell'Unione. Gli organizzatori del trasporto di animali dall'Unione a un luogo di destinazione in un paese terzo devono garantire il rispetto delle norme dell'Unione in materia di protezione degli animali durante il trasporto anche durante le fasi del viaggio che si svolgono al di fuori dell'Unione e fino all'arrivo degli animali nel luogo finale di destinazione nel paese terzo. Ciò è coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-424/13[12]. ***Una volta che gli animali superano i confini dell'Unione, è impossibile garantire il rispetto delle norme sul benessere degli animali, sia durante il viaggio che all'arrivo, per la mancanza di controlli e di autorità dell'UE nei paesi terzi e per la difficoltà derivante dal fatto che i paesi terzi non sono vincolati dalla legislazione dell'UE.*** Il presente regolamento ***non*** dovrebbe pertanto ***consentire il*** trasporto ***e***

	l'esportazione di animali ***vivi*** il cui luogo di partenza è situato nel territorio dell'Unione e il ***cui*** luogo di destinazione ***è*** situato in un paese terzo.
[12] Sentenza del 23 aprile 2015, Zuchtvieh-Export GmbH, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259, punto 56.	[12] Sentenza del 23 aprile 2015, Zuchtvieh-Export GmbH, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259, punto 56.

Or. en

Emendamento 110
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) L'obbligo degli operatori dell'Unione di proteggere gli animali durante il trasporto non si conclude alle frontiere esterne dell'Unione. Gli organizzatori del trasporto di animali dall'Unione a un luogo di destinazione in un paese terzo devono garantire il rispetto delle norme dell'Unione in materia di protezione degli animali durante il trasporto anche durante le fasi del viaggio che si svolgono al di fuori dell'Unione e fino all'arrivo degli animali nel luogo finale di destinazione nel paese terzo. Ciò è coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-424/13[12]. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi al trasporto di animali il cui luogo di partenza è situato nel territorio dell'Unione e indipendentemente dal fatto che il luogo di destinazione sia situato nel territorio dell'Unione o in un paese terzo.	(10) L'obbligo degli operatori dell'Unione di proteggere gli animali durante il trasporto non si conclude alle frontiere esterne dell'Unione. Gli organizzatori del trasporto di animali dall'Unione a un luogo di destinazione in un paese terzo devono garantire il rispetto delle norme dell'Unione in materia di protezione degli animali durante il trasporto anche durante le fasi del viaggio che si svolgono al di fuori dell'Unione**,** e ***in particolare nella terra di nessuno o nei paesi di transito,*** fino all'arrivo degli animali nel luogo finale di destinazione nel paese terzo. Ciò è coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-424/13[12]. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi al trasporto di animali il cui luogo di partenza è situato nel territorio dell'Unione e indipendentemente dal fatto che il luogo di destinazione sia situato nel territorio dell'Unione o in un paese terzo. ***In caso di circostanze impreviste quali guasti ai veicoli, ingorghi stradali e ritardi***

	alle frontiere, il trasportatore dovrebbe informare immediatamente l'organizzatore e contattare gli organismi di collegamento per chiedere assistenza. Nei casi in cui gli animali trasportati su strada, ferrovia o nave sono respinti alla frontiera tra due Stati membri o alla frontiera tra uno Stato membro e un paese terzo, il trasportatore dovrebbe informare immediatamente l'organizzatore e contattare gli organismi di collegamento. L'organizzatore dovrebbe attuare il piano d'emergenza di cui all'articolo 8. L'autorità competente dello Stato membro di ultimo ingresso dovrebbe adottare tutte le misure idonee entro 24 ore, quali la valutazione delle condizioni sanitarie degli animali da parte di un veterinario e trattamenti veterinari se necessario, agevolare il rinvio degli animali ove possibile o fornire un macello mobile. La Commissione europea dovrebbe essere tenuta informata dalle autorità competenti. Le autorità competenti dovrebbero cooperare con la Commissione sulle possibili soluzioni da adottare.
[12] Sentenza del 23 aprile 2015, Zuchtvieh-Export GmbH, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259, punto 56.	[12] Sentenza del 23 aprile 2015, Zuchtvieh-Export GmbH, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259, punto 56.

Or. en

Emendamento 111
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) L'obbligo degli operatori dell'Unione di proteggere gli animali durante il trasporto non si conclude alle	(10) L'obbligo degli operatori dell'Unione di proteggere gli animali durante il trasporto non si conclude alle

frontiere esterne dell'Unione. Gli organizzatori del trasporto di animali dall'Unione a un luogo di destinazione in un paese terzo devono garantire il rispetto delle norme dell'Unione in materia di protezione degli animali durante il trasporto anche durante le fasi del viaggio che si svolgono al di fuori dell'Unione e fino all'arrivo degli animali nel luogo finale di destinazione nel paese terzo. Ciò è coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-424/13[12]. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi al trasporto di animali il cui luogo di partenza è situato nel territorio dell'Unione e indipendentemente dal fatto che il luogo di destinazione sia situato nel territorio dell'Unione o in un paese terzo.	frontiere esterne dell'Unione. Gli organizzatori del trasporto di animali dall'Unione a un luogo di destinazione in un paese terzo devono garantire il rispetto delle norme dell'Unione in materia di protezione degli animali durante il trasporto anche durante le fasi del viaggio che si svolgono al di fuori dell'Unione e fino all'arrivo degli animali nel luogo finale di destinazione nel paese terzo. Ciò è coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-424/13[12]. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi al trasporto di animali il cui luogo di partenza è situato nel territorio dell'Unione e indipendentemente dal fatto che il luogo di destinazione sia situato nel territorio dell'Unione o in un paese terzo. ***Per facilitare il rispetto di tale decisione, fintantoché proseguiranno le esportazioni di animali vivi verso paesi terzi, la Commissione dovrebbe impegnarsi a concludere accordi bilaterali con i paesi terzi di destinazione al fine di garantire che le prescrizioni del presente regolamento possano essere soddisfatte mediante norme equivalenti sul benessere degli animali fino alla destinazione finale. Sulla base di tali accordi, dovrebbe essere adottato dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, un elenco dei paesi terzi ammessi come destinazioni delle esportazioni.***
[12] Sentenza del 23 aprile 2015, Zuchtvieh-Export GmbH, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259, punto 56.	[12] Sentenza del 23 aprile 2015, Zuchtvieh-Export GmbH, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259, punto 56.

Or. en

Emendamento 112
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) L'obbligo degli operatori dell'Unione di proteggere gli animali durante il trasporto non si conclude alle frontiere esterne dell'Unione. Gli organizzatori del trasporto di animali dall'Unione a un luogo di destinazione in un paese terzo devono garantire il rispetto delle norme dell'Unione in materia di protezione degli animali durante il trasporto anche durante le fasi del viaggio che si svolgono al di fuori dell'Unione e fino all'arrivo degli animali nel luogo finale di destinazione nel paese terzo. Ciò è coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-424/13[12]. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi al trasporto di animali il cui luogo di partenza è situato nel territorio dell'Unione e indipendentemente dal fatto che il luogo di destinazione sia situato nel territorio dell'Unione o in un paese terzo.	(10) L'obbligo degli operatori dell'Unione di proteggere gli animali durante il trasporto non si conclude alle frontiere esterne dell'Unione. Gli organizzatori del trasporto di animali dall'Unione a un luogo di destinazione in un paese terzo devono garantire il rispetto delle norme dell'Unione in materia di protezione degli animali durante il trasporto anche durante le fasi del viaggio che si svolgono al di fuori dell'Unione e fino all'arrivo degli animali nel luogo finale di destinazione nel paese terzo. ***Soprattutto quando il viaggio implica il trasporto marittimo verso un paese terzo, è spesso erroneamente indicato come luogo di destinazione il porto di partenza situato nell'UE invece del luogo finale di destinazione situato nel paese terzo.*** Ciò è coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-424/13[12]. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi al trasporto di animali il cui luogo di partenza è situato nel territorio dell'Unione e indipendentemente dal fatto che il luogo di destinazione sia situato nel territorio dell'Unione o in un paese terzo.
[12] Sentenza del 23 aprile 2015, Zuchtvieh-Export GmbH, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259, punto 56.	[12] Sentenza del 23 aprile 2015, Zuchtvieh-Export GmbH, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259, punto 56.

Or. en

Emendamento 113
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Il trasporto su lunga distanza di animali vivi verso paesi terzi al di fuori dell'Unione europea solleva gravi preoccupazioni in relazione al benessere degli animali, tra l'altro per quanto concerne lo stress, l'affaticamento e il trattamento disumano dovuti ai lunghi tempi di trasporto e alle norme meno rigorose in materia di benessere degli animali in vigore in talune destinazioni. Tale trasporto aumenta il rischio di diffusione di malattie e compromette la biosicurezza. Le esportazioni di animali vivi, in particolare via mare e su strada, comportano inoltre notevoli impatti ambientali, contribuendo alle emissioni di gas a effetto serra e allo scarico di carcasse e altri materiali in mare. Passare al trasporto di carni e carcasse ridurrà anche le emissioni di gas a effetto serra grazie alla maggiore efficienza di tale trasporto rispetto allo spostamento di animali vivi su lunghe distanze. Esistono altresì considerazioni etiche e commerciali che evidenziano la necessità di dare priorità all'esportazione di carni e carcasse rispetto agli animali vivi per garantire il rispetto dei principi dell'UE in materia di benessere degli animali. Per questi motivi, successivamente al 2033 il trasporto di animali verso paesi terzi dovrebbe essere consentito solo per un numero limitato di animali e finalità.

Or. en

Emendamento 114
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Maria Walsh, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) L'Unione europea dispone di alcune delle norme più rigorose al mondo in materia di benessere degli animali durante il trasporto. È pertanto essenziale che l'Unione mantenga la sua capacità di esportazione e preservi l'accesso ai mercati internazionali. In caso contrario, vi è il rischio che i produttori europei possano essere sostituiti da concorrenti di paesi terzi che non rispettano le stesse norme rigorose in materia di benessere degli animali. Tale situazione inciderebbe sia sulla competitività del settore zootecnico europeo sia sugli sforzi dell'Unione volti a promuovere, a livello mondiale, i valori e i principi del benessere degli animali.

Or. en

Emendamento 115
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) L'Unione europea dispone di alcune delle norme più rigorose al mondo in materia di benessere degli animali durante il trasporto. È pertanto essenziale che l'Unione mantenga la sua capacità di esportazione e preservi l'accesso ai mercati internazionali. In caso contrario, vi è il rischio che i produttori europei possano essere sostituiti da concorrenti di paesi terzi che non rispettano le stesse norme rigorose in materia di benessere degli animali. Tale situazione inciderebbe sia sulla competitività del settore zootecnico europeo sia sugli sforzi dell'Unione volti a

promuovere, a livello mondiale, i valori e i principi del benessere degli animali.

Or. en

Emendamento 116
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Il trasporto di animali vivi da paesi terzi verso il territorio dell'Unione riguarda principalmente determinate specie di animali ***ed*** è solitamente effettuato su itinerari diretti. Quando gli animali vivi sono importati nell'Unione, gli operatori che trasportano tali animali da un paese terzo a un luogo di destinazione all'interno dell'Unione ***dovrebbero garantire*** che gli animali siano protetti almeno in modo equivalente agli animali trasportati all'interno del territorio dell'Unione, dal momento in cui sono caricati sul mezzo di trasporto nel paese terzo fino al luogo di destinazione nell'Unione. Ciò è necessario alla luce delle preoccupazioni dei cittadini dell'Unione relative al benessere degli animali durante il trasporto, che riguarda tutti gli animali trasportati verso, da o all'interno dell'Unione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto ***applicarsi al*** trasporto di animali il cui luogo di partenza è situato nel territorio di un paese terzo e il cui luogo di destinazione è situato nel territorio dell'Unione. ***Al fine di garantire la corretta applicazione delle prescrizioni relative a tale trasporto nel luogo di partenza, è necessario che l'autorità competente del paese terzo verifichi la pianificazione del viaggio in questione e certifichi, nel certificato sanitario ufficiale per l'importazione degli animali nell'Unione e mediante l'approvazione del giornale di viaggio, che***	(11) Il trasporto di animali vivi da paesi terzi verso il territorio dell'Unione riguarda principalmente determinate specie di animali***. Tale trasporto implica spesso lunghi viaggi, anche quando*** è solitamente effettuato su itinerari diretti. Quando gli animali vivi sono importati nell'Unione, ***è difficile controllare se*** gli operatori che trasportano tali animali da un paese terzo a un luogo di destinazione all'interno dell'Unione ***garantiscono*** che gli animali siano protetti almeno in modo equivalente agli animali trasportati all'interno del territorio dell'Unione, dal momento in cui sono caricati sul mezzo di trasporto nel paese terzo fino al luogo di destinazione nell'Unione. Ciò è necessario alla luce delle preoccupazioni dei cittadini dell'Unione relative al benessere degli animali durante il trasporto, che riguarda tutti gli animali trasportati verso, da o all'interno dell'Unione. Il presente regolamento ***non*** dovrebbe pertanto ***consentire il*** trasporto di animali il cui luogo di partenza è situato nel territorio di un paese terzo e il cui luogo di destinazione è situato nel territorio dell'Unione.

la pianificazione del viaggio è stata effettuata conformemente al presente regolamento o a prescrizioni equivalenti. Il trasportatore degli animali dovrebbe avere la responsabilità di garantire il rispetto di tale pianificazione fino al punto di destinazione e dovrebbe rispettare l'obbligo di compilare il giornale di viaggio.

Or. en

Emendamento 117
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Il trasporto di animali vivi da paesi terzi verso il territorio dell'Unione riguarda principalmente determinate specie di animali ed è solitamente effettuato su itinerari diretti. Quando gli animali vivi sono importati nell'Unione, gli operatori che trasportano tali animali da un paese terzo a un luogo di destinazione all'interno dell'Unione dovrebbero garantire che gli animali siano protetti almeno in modo equivalente agli animali trasportati all'interno del territorio dell'Unione, dal momento in cui sono caricati sul mezzo di trasporto nel paese terzo fino al luogo di destinazione nell'Unione. Ciò è necessario alla luce delle preoccupazioni dei cittadini dell'Unione relative al benessere degli animali durante il trasporto, che riguarda tutti gli animali trasportati verso, da o all'interno dell'Unione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi al trasporto di animali il cui luogo di partenza è situato nel territorio di un paese terzo e il cui luogo di destinazione è situato nel territorio dell'Unione. Al fine di garantire la corretta applicazione delle prescrizioni relative a tale trasporto nel	(11) Il trasporto di animali vivi da paesi terzi verso il territorio dell'Unione riguarda principalmente determinate specie di animali ed è solitamente effettuato su itinerari diretti. Quando gli animali vivi sono importati nell'Unione, gli operatori che trasportano tali animali da un paese terzo a un luogo di destinazione all'interno dell'Unione dovrebbero garantire che gli animali siano protetti almeno in modo equivalente agli animali trasportati all'interno del territorio dell'Unione, dal momento in cui sono caricati sul mezzo di trasporto nel paese terzo fino al luogo di destinazione nell'Unione. Ciò è necessario alla luce delle preoccupazioni dei cittadini dell'Unione relative al benessere degli animali durante il trasporto, che riguarda tutti gli animali trasportati verso, da o all'interno dell'Unione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi al trasporto di animali il cui luogo di partenza è situato nel territorio di un paese terzo e il cui luogo di destinazione è situato nel territorio dell'Unione. Al fine di garantire la corretta applicazione delle prescrizioni relative a tale trasporto nel

luogo di partenza, è necessario che l'autorità competente del paese terzo verifichi la pianificazione del viaggio in questione e certifichi, nel certificato sanitario ufficiale per l'importazione degli animali nell'Unione e mediante l'approvazione del giornale di viaggio, che la pianificazione del viaggio è stata effettuata conformemente al presente regolamento o a prescrizioni equivalenti. Il trasportatore degli animali dovrebbe avere la responsabilità di garantire il rispetto di tale pianificazione fino al punto di destinazione e dovrebbe rispettare l'obbligo di compilare il giornale di viaggio.

luogo di partenza, è necessario che l'autorità competente del paese terzo verifichi la pianificazione del viaggio in questione e certifichi, nel certificato sanitario ufficiale per l'importazione degli animali nell'Unione e mediante l'approvazione del giornale di viaggio, che la pianificazione del viaggio è stata effettuata conformemente al presente regolamento o a prescrizioni equivalenti. ***Se tali requisiti non possono essere garantiti, non dovrebbe essere consentito il trasporto nell'UE, per motivi di benessere degli animali e per salvaguardare le norme del mercato interno garantendo condizioni eque per gli operatori all'interno dell'Unione.*** Il trasportatore degli animali dovrebbe avere la responsabilità di garantire il rispetto di tale pianificazione fino al punto di destinazione e dovrebbe rispettare l'obbligo di compilare il giornale di viaggio. ***In caso di mancata conformità dovrebbero applicarsi sanzioni dissuasive.***

Or. en

Emendamento 118
Ivan David

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Il trasporto di animali vivi da paesi terzi verso il territorio dell'Unione riguarda principalmente determinate specie di animali ed è solitamente effettuato su itinerari diretti. Quando gli animali vivi sono importati nell'Unione, gli operatori che trasportano tali animali da un paese terzo a un luogo di destinazione all'interno dell'Unione dovrebbero garantire che gli animali siano protetti almeno in modo equivalente agli animali trasportati all'interno del territorio dell'Unione, dal	(11) Il trasporto di animali vivi da paesi terzi verso il territorio dell'Unione riguarda principalmente determinate specie di animali ed è solitamente effettuato su itinerari diretti. Quando gli animali vivi sono importati nell'Unione, gli operatori che trasportano tali animali da un paese terzo a un luogo di destinazione all'interno dell'Unione dovrebbero garantire che gli animali siano protetti almeno in modo equivalente agli animali trasportati all'interno del territorio dell'Unione, dal

momento in cui sono caricati sul mezzo di trasporto nel paese terzo fino al luogo di destinazione nell'Unione. Ciò è necessario alla luce delle preoccupazioni dei cittadini dell'Unione relative al benessere degli animali durante il trasporto, che riguarda tutti gli animali trasportati verso, da o all'interno dell'Unione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi al trasporto di animali il cui luogo di partenza è situato nel territorio di un paese terzo e il cui luogo di destinazione è situato nel territorio dell'Unione. Al fine di garantire la corretta applicazione delle prescrizioni relative a tale trasporto nel luogo di partenza, è necessario che l'autorità competente del paese terzo verifichi la pianificazione del viaggio in questione e certifichi, nel certificato sanitario ufficiale per l'importazione degli animali nell'Unione e mediante l'approvazione del giornale di viaggio, che la pianificazione del viaggio è stata effettuata conformemente al presente regolamento o a prescrizioni equivalenti. ***Il trasportatore*** degli animali dovrebbe avere la responsabilità di garantire il rispetto di tale pianificazione fino al punto di destinazione ***e*** dovrebbe rispettare l'obbligo di compilare il giornale di viaggio.

momento in cui sono caricati sul mezzo di trasporto nel paese terzo fino al luogo di destinazione nell'Unione. Ciò è necessario alla luce delle preoccupazioni dei cittadini dell'Unione relative al benessere degli animali durante il trasporto, che riguarda tutti gli animali trasportati verso, da o all'interno dell'Unione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi al trasporto di animali il cui luogo di partenza è situato nel territorio di un paese terzo e il cui luogo di destinazione è situato nel territorio dell'Unione. Al fine di garantire la corretta applicazione delle prescrizioni relative a tale trasporto nel luogo di partenza, è necessario che l'autorità competente del paese terzo verifichi la pianificazione del viaggio in questione e certifichi, nel certificato sanitario ufficiale per l'importazione degli animali nell'Unione e mediante l'approvazione del giornale di viaggio, che la pianificazione del viaggio è stata effettuata conformemente al presente regolamento o a prescrizioni equivalenti. ***L'organizzatore del trasporto*** degli animali dovrebbe avere la responsabilità di garantire il rispetto di tale pianificazione fino al punto di destinazione***. Il trasportatore*** dovrebbe rispettare l'obbligo di compilare il giornale di viaggio.

Or. en

Emendamento 119
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Il trasporto di animali vivi da paesi terzi verso il territorio dell'Unione riguarda principalmente determinate specie di	(11) Il trasporto di animali vivi da paesi terzi verso il territorio dell'Unione riguarda principalmente determinate specie di

animali ed è solitamente effettuato su itinerari diretti. Quando gli animali vivi sono importati nell'Unione, gli operatori che trasportano tali animali da un paese terzo a un luogo di destinazione all'interno dell'Unione dovrebbero garantire che gli animali siano protetti almeno in modo equivalente agli animali trasportati all'interno del territorio dell'Unione, dal momento in cui sono caricati sul mezzo di trasporto nel paese terzo fino al luogo di destinazione nell'Unione. Ciò è necessario alla luce delle preoccupazioni dei cittadini dell'Unione relative al benessere degli animali durante il trasporto, che riguarda tutti gli animali trasportati verso, da o all'interno dell'Unione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi al trasporto di animali il cui luogo di partenza è situato nel territorio di un paese terzo e il cui luogo di destinazione è situato nel territorio dell'Unione. Al fine di garantire la corretta applicazione delle prescrizioni relative a tale trasporto nel luogo di partenza, è necessario che l'autorità competente del paese terzo verifichi la pianificazione del viaggio in questione e certifichi, nel certificato sanitario ufficiale per l'importazione degli animali nell'Unione e mediante l'approvazione del giornale di viaggio, che la pianificazione del viaggio è stata effettuata conformemente al presente regolamento o a prescrizioni equivalenti. ***Il trasportatore*** degli animali dovrebbe avere la responsabilità di garantire il rispetto di tale pianificazione fino al punto di destinazione e dovrebbe rispettare l'obbligo di compilare il giornale di viaggio.	animali ed è solitamente effettuato su itinerari diretti. Quando gli animali vivi sono importati nell'Unione, gli operatori che trasportano tali animali da un paese terzo a un luogo di destinazione all'interno dell'Unione dovrebbero garantire che gli animali siano protetti almeno in modo equivalente agli animali trasportati all'interno del territorio dell'Unione, dal momento in cui sono caricati sul mezzo di trasporto nel paese terzo fino al luogo di destinazione nell'Unione. Ciò è necessario alla luce delle preoccupazioni dei cittadini dell'Unione relative al benessere degli animali durante il trasporto, che riguarda tutti gli animali trasportati verso, da o all'interno dell'Unione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi al trasporto di animali il cui luogo di partenza è situato nel territorio di un paese terzo e il cui luogo di destinazione è situato nel territorio dell'Unione. Al fine di garantire la corretta applicazione delle prescrizioni relative a tale trasporto nel luogo di partenza, è necessario che l'autorità competente del paese terzo verifichi la pianificazione del viaggio in questione e certifichi, nel certificato sanitario ufficiale per l'importazione degli animali nell'Unione e mediante l'approvazione del giornale di viaggio, che la pianificazione del viaggio è stata effettuata conformemente al presente regolamento o a prescrizioni equivalenti. ***L'organizzatore*** degli animali dovrebbe avere la responsabilità di garantire il rispetto di tale pianificazione fino al punto di destinazione e dovrebbe rispettare l'obbligo di compilare il giornale di viaggio.

Or. en

Emendamento 120
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Il trasporto di animali vivi da paesi terzi verso il territorio dell'Unione riguarda principalmente determinate specie di animali ed è solitamente effettuato su itinerari diretti. Quando gli animali vivi sono importati nell'Unione, gli operatori che trasportano tali animali da un paese terzo a un luogo di destinazione all'interno dell'Unione dovrebbero garantire che gli animali siano protetti almeno in modo equivalente agli animali trasportati all'interno del territorio dell'Unione, dal momento in cui sono caricati sul mezzo di trasporto nel paese terzo fino al luogo di destinazione nell'Unione. Ciò è necessario alla luce delle preoccupazioni dei cittadini dell'Unione relative al benessere degli animali durante il trasporto, che riguarda tutti gli animali trasportati verso, da o all'interno dell'Unione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi al trasporto di animali il cui luogo di partenza è situato nel territorio di un paese terzo e il cui luogo di destinazione è situato nel territorio dell'Unione. Al fine di garantire la corretta applicazione delle prescrizioni relative a tale trasporto nel luogo di partenza, è necessario che l'autorità competente del paese terzo verifichi la pianificazione del viaggio in questione e certifichi, nel certificato sanitario ufficiale per l'importazione degli animali nell'Unione e mediante l'approvazione del giornale di viaggio, che la pianificazione del viaggio è stata effettuata conformemente al presente regolamento o a prescrizioni equivalenti. ***Il trasportatore degli animali*** dovrebbe avere la responsabilità di garantire il rispetto di tale pianificazione fino al punto di destinazione e dovrebbe rispettare l'obbligo di compilare il giornale di viaggio.	(11) Il trasporto di animali vivi da paesi terzi verso il territorio dell'Unione riguarda principalmente determinate specie di animali ed è solitamente effettuato su itinerari diretti. Quando gli animali vivi sono importati nell'Unione, gli operatori che trasportano tali animali da un paese terzo a un luogo di destinazione all'interno dell'Unione dovrebbero garantire che gli animali siano protetti almeno in modo equivalente agli animali trasportati all'interno del territorio dell'Unione, dal momento in cui sono caricati sul mezzo di trasporto nel paese terzo fino al luogo di destinazione nell'Unione. Ciò è necessario alla luce delle preoccupazioni dei cittadini dell'Unione relative al benessere degli animali durante il trasporto, che riguarda tutti gli animali trasportati verso, da o all'interno dell'Unione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi al trasporto di animali il cui luogo di partenza è situato nel territorio di un paese terzo e il cui luogo di destinazione è situato nel territorio dell'Unione. Al fine di garantire la corretta applicazione delle prescrizioni relative a tale trasporto nel luogo di partenza, è necessario che l'autorità competente del paese terzo verifichi la pianificazione del viaggio in questione e certifichi, nel certificato sanitario ufficiale per l'importazione degli animali nell'Unione e mediante l'approvazione del giornale di viaggio, che la pianificazione del viaggio è stata effettuata conformemente al presente regolamento o a prescrizioni equivalenti. ***L'organizzatore*** dovrebbe avere la responsabilità di garantire il rispetto di tale pianificazione fino al punto di destinazione e dovrebbe rispettare l'obbligo di compilare il giornale di viaggio.

Emendamento 121
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Come riferisce la Corte dei conti europea, tra il 2017 e il 2021 4,5 milioni di bovini, suini, ovini, caprini ed equini sono stati esportati ogni anno verso paesi terzi a fini di allevamento, ingrasso e macellazione. Le destinazioni di tali esportazioni sono nella maggior parte dei casi i paesi del Medio Oriente e del Nord Africa, dove gli animali non godono di un livello di protezione pari a quello dell'UE. Nonostante la Corte di giustizia abbia confermato che le norme sul trasporto degli animali coprono l'intera durata del trasporto, compresa la parte che si svolge in un paese terzo, l'esperienza dimostra che non è possibile garantire il rispetto delle norme una volta che gli animali lasciano il territorio dell'UE. Di conseguenza, le relazioni dimostrano intense sofferenze degli animali durante i lunghi viaggi, la detenzione degli animali alle frontiere per giorni o addirittura settimane e trattamenti crudeli nei luoghi di destinazione che potrebbero essere evitati se le esportazioni di animali vivi fossero interrotte. Considerando le misure progressive adottate in paesi al di fuori dell'UE, come il Regno Unito, l'Australia o la Nuova Zelanda, e il grande sostegno dei cittadini dell'UE a favore di una maggiore protezione degli animali durante il trasporto, il regolamento vieta l'esportazione di bovini, suini, ovini, caprini ed equini a fini di macellazione e ingrasso se destinati al consumo umano. Poiché vi è una possibilità molto elevata che tale divieto sia aggirato etichettando

falsamente gli animali come destinati alla riproduzione, è opportuno vietare anche le esportazioni di animali vivi con tale finalità.

Or. en

Emendamento 122
Emma Wiesner

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per il transito di animali da un paese terzo verso un altro o verso lo stesso paese terzo attraverso il territorio dell'Unione, le norme dell'Unione dovrebbero applicarsi durante la parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione. Sebbene né il luogo di origine né il luogo di destinazione di tale trasporto si trovino nell'Unione, a beneficio degli animali e date le preoccupazioni dei cittadini, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione. I trasportatori dovrebbero garantire che gli animali siano trasportati in condizioni conformi al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda lo spazio disponibile, l'alimentazione e l'abbeveraggio, in quanto essenziali per il benessere degli animali trasportati sul territorio dell'Unione. ***Tuttavia il rispetto delle norme sui tempi di viaggio non dovrebbe essere imposto in tali casi, in quanto ciò potrebbe portare a viaggi ancora più lunghi per gli animali in questione costringendo gli operatori di paesi terzi a evitare il territorio dell'Unione attraverso itinerari più lunghi, il che potrebbe avere un impatto peggiore sul benessere degli animali.***	(12) Per il transito di animali da un paese terzo verso un altro o verso lo stesso paese terzo attraverso il territorio dell'Unione, le norme dell'Unione dovrebbero applicarsi durante la parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione. Sebbene né il luogo di origine né il luogo di destinazione di tale trasporto si trovino nell'Unione, a beneficio degli animali e date le preoccupazioni dei cittadini, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione. I trasportatori dovrebbero garantire che gli animali siano trasportati in condizioni conformi al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda lo spazio disponibile, l'alimentazione e l'abbeveraggio, in quanto essenziali per il benessere degli animali trasportati sul territorio dell'Unione.

Or. en

Emendamento 123
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per il transito di animali da un paese terzo verso un altro o verso lo stesso paese terzo attraverso il territorio dell'Unione, le norme dell'Unione dovrebbero applicarsi durante la parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione. Sebbene né il luogo di origine né il luogo di destinazione di tale trasporto si trovino nell'Unione, a beneficio degli animali e date le preoccupazioni dei cittadini, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione. I trasportatori dovrebbero garantire che gli animali siano trasportati in condizioni conformi al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda lo spazio disponibile, l'alimentazione e l'abbeveraggio, in quanto essenziali per il benessere degli animali trasportati sul territorio dell'Unione. ***Tuttavia il rispetto delle norme sui tempi di viaggio non dovrebbe essere imposto in tali casi, in quanto ciò potrebbe portare a viaggi ancora più lunghi per gli animali in questione costringendo gli operatori di paesi terzi a evitare il territorio dell'Unione attraverso itinerari più lunghi, il che potrebbe avere un impatto peggiore sul benessere degli animali.***	(12) Per il transito di animali da un paese terzo verso un altro o verso lo stesso paese terzo attraverso il territorio dell'Unione, le norme dell'Unione dovrebbero applicarsi durante la parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione. Sebbene né il luogo di origine né il luogo di destinazione di tale trasporto si trovino nell'Unione, a beneficio degli animali e date le preoccupazioni dei cittadini, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione. I trasportatori dovrebbero garantire che gli animali siano trasportati in condizioni conformi al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda lo spazio disponibile, l'alimentazione e l'abbeveraggio, in quanto essenziali per il benessere degli animali trasportati sul territorio dell'Unione.

Or. en

Emendamento 124
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) ***Per*** il transito di animali da un paese terzo verso un altro o verso lo stesso paese terzo attraverso il territorio dell'Unione***,*** le norme dell'Unione dovrebbero applicarsi durante la parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione. Sebbene né il luogo di origine né il luogo di destinazione di tale trasporto si trovino nell'Unione, ***a beneficio*** degli animali e date le preoccupazioni dei cittadini, il presente regolamento dovrebbe ***applicarsi alla*** parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione. I trasportatori dovrebbero garantire che gli animali siano trasportati in condizioni conformi al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda lo spazio disponibile, l'alimentazione e l'abbeveraggio, in quanto essenziali per il benessere degli animali trasportati sul territorio dell'Unione. ***Tuttavia il rispetto delle norme sui tempi di viaggio non dovrebbe essere imposto in tali casi, in quanto ciò potrebbe portare a viaggi ancora più lunghi per gli animali in questione costringendo gli operatori di paesi terzi a evitare il territorio dell'Unione attraverso itinerari più lunghi, il che potrebbe avere un impatto peggiore sul benessere degli animali.***	(12) Il transito di animali da un paese terzo verso un altro o verso lo stesso paese terzo attraverso il territorio dell'Unione ***comporta rischi per la salute umana e animale.*** Le norme dell'Unione dovrebbero applicarsi durante la parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione. Sebbene né il luogo di origine né il luogo di destinazione di tale trasporto si trovino nell'Unione, ***per il benessere*** degli animali e date le preoccupazioni dei cittadini ***e quelle relative alla salute pubblica***, il presente regolamento ***non*** dovrebbe ***consentire la*** parte del viaggio ***da un paese terzo a un altro o verso lo stesso paese terzo*** che avviene nel territorio dell'Unione. I trasportatori dovrebbero garantire che gli animali siano trasportati in condizioni conformi al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda lo spazio disponibile, l'alimentazione e l'abbeveraggio, in quanto essenziali per il benessere degli animali trasportati sul territorio dell'Unione.

Or. en

Emendamento 125
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per il transito di animali da un	(12) Per il transito di animali da un

paese terzo verso un altro o verso lo stesso paese terzo attraverso il territorio dell'Unione, le norme dell'Unione dovrebbero applicarsi durante la parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione. Sebbene né il luogo di origine né il luogo di destinazione di tale trasporto si trovino nell'Unione, a beneficio degli animali e date le preoccupazioni dei cittadini, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione. I trasportatori dovrebbero garantire che gli animali siano trasportati in condizioni conformi al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda lo spazio disponibile, l'alimentazione e l'abbeveraggio, in quanto essenziali per il benessere degli animali trasportati sul territorio dell'Unione. Tuttavia il rispetto delle norme sui tempi di viaggio non dovrebbe essere imposto in tali casi, in quanto ciò potrebbe portare a viaggi ancora più lunghi per gli animali in questione costringendo gli operatori di paesi terzi a evitare il territorio dell'Unione attraverso itinerari più lunghi, il che potrebbe avere un impatto peggiore sul benessere degli animali.

paese terzo verso un altro o verso lo stesso paese terzo attraverso il territorio dell'Unione, le norme dell'Unione dovrebbero applicarsi durante la parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione. Sebbene né il luogo di origine né il luogo di destinazione di tale trasporto si trovino nell'Unione, a beneficio degli animali e date le preoccupazioni dei cittadini, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione. I trasportatori dovrebbero garantire che gli animali siano trasportati in condizioni conformi al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda lo spazio disponibile, l'alimentazione e l'abbeveraggio, in quanto essenziali per il benessere degli animali trasportati sul territorio dell'Unione. Tuttavia il rispetto delle norme sui tempi di viaggio non dovrebbe essere imposto in tali casi, in quanto ciò potrebbe portare a viaggi ancora più lunghi per gli animali in questione costringendo gli operatori di paesi terzi a evitare il territorio dell'Unione attraverso itinerari più lunghi, il che potrebbe avere un impatto peggiore sul benessere degli animali. ***Dovrebbe inoltre essere consentita una certa flessibilità al fine di permettere il transito agevole di animali vivi attraverso l'Unione, evitando inutili oneri amministrativi e ritardi ai valichi di frontiera. Il presente regolamento dovrebbe sostenere la continuità degli scambi con i paesi terzi garantendo che le norme in materia di transito non creino barriere commerciali né incidano in modo sproporzionato sugli esportatori. Il rafforzamento della cooperazione con le autorità dei paesi terzi e il riconoscimento di norme equivalenti in materia di benessere, se del caso, potrebbero semplificare ulteriormente le procedure di transito mantenendo nel contempo elevati livelli di benessere degli animali.***

Or. en

Emendamento 126
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per il transito di animali da un paese terzo verso un altro o verso lo stesso paese terzo attraverso il territorio dell'Unione, le norme dell'Unione dovrebbero applicarsi durante la parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione. Sebbene né il luogo di origine né il luogo di destinazione di tale trasporto si trovino nell'Unione, a beneficio degli animali e date le preoccupazioni dei cittadini, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione. I trasportatori dovrebbero garantire che gli animali siano trasportati in condizioni conformi al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda lo spazio disponibile, l'alimentazione e l'abbeveraggio, in quanto essenziali per il benessere degli animali trasportati sul territorio dell'Unione. Tuttavia il rispetto delle norme sui tempi di viaggio non dovrebbe essere imposto in tali casi, in quanto ciò potrebbe portare a viaggi ancora più lunghi per gli animali in questione costringendo gli operatori di paesi terzi a evitare il territorio dell'Unione attraverso itinerari più lunghi, il che potrebbe avere un impatto peggiore sul benessere degli animali.	(12) Per il transito di animali da un paese terzo verso un altro o verso lo stesso paese terzo attraverso il territorio dell'Unione, le norme dell'Unione dovrebbero applicarsi durante la parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione. Sebbene né il luogo di origine né il luogo di destinazione di tale trasporto si trovino nell'Unione, a beneficio degli animali***, per ragioni di salute pubblica e sicurezza alimentare*** e date le preoccupazioni dei cittadini, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione. I trasportatori dovrebbero garantire che gli animali siano trasportati in condizioni conformi al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda lo spazio disponibile, l'alimentazione e l'abbeveraggio, in quanto essenziali per il benessere degli animali trasportati sul territorio dell'Unione. Tuttavia il rispetto delle norme sui tempi di viaggio non dovrebbe essere imposto in tali casi, in quanto ciò potrebbe portare a viaggi ancora più lunghi per gli animali in questione costringendo gli operatori di paesi terzi a evitare il territorio dell'Unione attraverso itinerari più lunghi, il che potrebbe avere un impatto peggiore sul benessere degli animali.

Or. en

Emendamento 127
Ivan David

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per il transito di animali da un paese terzo verso un altro o verso lo stesso paese terzo attraverso il territorio dell'Unione, le norme dell'Unione dovrebbero applicarsi durante la parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione. Sebbene né il luogo di origine né il luogo di destinazione di tale trasporto si trovino nell'Unione, a beneficio degli animali e date le preoccupazioni dei cittadini, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione. ***I trasportatori*** dovrebbero garantire che gli animali siano trasportati in condizioni conformi al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda lo spazio disponibile, l'alimentazione e l'abbeveraggio, in quanto essenziali per il benessere degli animali trasportati sul territorio dell'Unione. Tuttavia il rispetto delle norme sui tempi di viaggio non dovrebbe essere imposto in tali casi, in quanto ciò potrebbe portare a viaggi ancora più lunghi per gli animali in questione costringendo gli operatori di paesi terzi a evitare il territorio dell'Unione attraverso itinerari più lunghi, il che potrebbe avere un impatto peggiore sul benessere degli animali.	(12) Per il transito di animali da un paese terzo verso un altro o verso lo stesso paese terzo attraverso il territorio dell'Unione, le norme dell'Unione dovrebbero applicarsi durante la parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione. Sebbene né il luogo di origine né il luogo di destinazione di tale trasporto si trovino nell'Unione, a beneficio degli animali e date le preoccupazioni dei cittadini, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione. ***Gli organizzatori del trasporto di animali*** dovrebbero garantire che gli animali siano trasportati in condizioni conformi al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda lo spazio disponibile, l'alimentazione e l'abbeveraggio, in quanto essenziali per il benessere degli animali trasportati sul territorio dell'Unione. Tuttavia il rispetto delle norme sui tempi di viaggio non dovrebbe essere imposto in tali casi, in quanto ciò potrebbe portare a viaggi ancora più lunghi per gli animali in questione costringendo gli operatori di paesi terzi a evitare il territorio dell'Unione attraverso itinerari più lunghi, il che potrebbe avere un impatto peggiore sul benessere degli animali.

Or. en

Emendamento 128
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Emma Wiesner, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per il transito di animali da un paese terzo verso un altro o verso lo stesso paese terzo attraverso il territorio dell'Unione, le norme dell'Unione dovrebbero applicarsi durante la parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione. Sebbene né il luogo di origine né il luogo di destinazione di tale trasporto si trovino nell'Unione, a beneficio degli animali e date le preoccupazioni dei cittadini, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione. I trasportatori dovrebbero garantire che gli animali siano trasportati in condizioni conformi al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda lo spazio disponibile, l'alimentazione e l'abbeveraggio, in quanto essenziali per il benessere degli animali trasportati sul territorio dell'Unione. Tuttavia il rispetto delle norme sui tempi di viaggio non dovrebbe essere imposto in tali casi, in quanto ciò potrebbe portare a viaggi ancora più lunghi per gli animali in questione costringendo gli operatori di paesi terzi a evitare il territorio dell'Unione attraverso itinerari più lunghi, il che potrebbe avere un impatto peggiore sul benessere degli animali.	(12) Per il transito di animali da un paese terzo verso un altro o verso lo stesso paese terzo attraverso il territorio dell'Unione, le norme dell'Unione dovrebbero applicarsi durante la parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione. Sebbene né il luogo di origine né il luogo di destinazione di tale trasporto si trovino nell'Unione, a beneficio degli animali e date le preoccupazioni dei cittadini, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione. I trasportatori dovrebbero garantire che gli animali siano trasportati in condizioni conformi al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda lo spazio disponibile, l'alimentazione e l'abbeveraggio ***e i periodi di riposo***, in quanto essenziali per il benessere degli animali trasportati sul territorio dell'Unione. Tuttavia il rispetto delle norme sui tempi di viaggio non dovrebbe essere imposto in tali casi, in quanto ciò potrebbe portare a viaggi ancora più lunghi per gli animali in questione costringendo gli operatori di paesi terzi a evitare il territorio dell'Unione attraverso itinerari più lunghi, il che potrebbe avere un impatto peggiore sul benessere degli animali.

Or. en

Emendamento 129
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per il transito di animali da un	(12) Per il transito di animali da un

paese terzo verso un altro o verso lo stesso paese terzo attraverso il territorio dell'Unione, le norme dell'Unione dovrebbero applicarsi durante la parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione. Sebbene né il luogo di origine né il luogo di destinazione di tale trasporto si trovino nell'Unione, a beneficio degli animali e date le preoccupazioni dei cittadini, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione. ***I trasportatori*** dovrebbero garantire che gli animali siano trasportati in condizioni conformi al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda lo spazio disponibile, l'alimentazione e l'abbeveraggio, in quanto essenziali per il benessere degli animali trasportati sul territorio dell'Unione. Tuttavia il rispetto delle norme sui tempi di viaggio non dovrebbe essere imposto in tali casi, in quanto ciò potrebbe portare a viaggi ancora più lunghi per gli animali in questione costringendo gli operatori di paesi terzi a evitare il territorio dell'Unione attraverso itinerari più lunghi, il che potrebbe avere un impatto peggiore sul benessere degli animali.	paese terzo verso un altro o verso lo stesso paese terzo attraverso il territorio dell'Unione, le norme dell'Unione dovrebbero applicarsi durante la parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione. Sebbene né il luogo di origine né il luogo di destinazione di tale trasporto si trovino nell'Unione, a beneficio degli animali e date le preoccupazioni dei cittadini, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione. ***Gli organizzatori*** dovrebbero garantire che gli animali siano trasportati in condizioni conformi al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda lo spazio disponibile, l'alimentazione e l'abbeveraggio, in quanto essenziali per il benessere degli animali trasportati sul territorio dell'Unione. Tuttavia il rispetto delle norme sui tempi di viaggio non dovrebbe essere imposto in tali casi, in quanto ciò potrebbe portare a viaggi ancora più lunghi per gli animali in questione costringendo gli operatori di paesi terzi a evitare il territorio dell'Unione attraverso itinerari più lunghi, il che potrebbe avere un impatto peggiore sul benessere degli animali.

Or. en

Emendamento 130
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per il transito di animali da un paese terzo verso un altro o verso lo stesso paese terzo attraverso il territorio dell'Unione, le norme dell'Unione dovrebbero applicarsi durante la parte del	(12) Per il transito di animali da un paese terzo verso un altro o verso lo stesso paese terzo attraverso il territorio dell'Unione, le norme dell'Unione dovrebbero applicarsi durante la parte del

viaggio che avviene nel territorio dell'Unione. Sebbene né il luogo di origine né il luogo di destinazione di tale trasporto si trovino nell'Unione, a beneficio degli animali e date le preoccupazioni dei cittadini, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione. ***I trasportatori*** dovrebbero garantire che gli animali siano trasportati in condizioni conformi al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda lo spazio disponibile, l'alimentazione e l'abbeveraggio, in quanto essenziali per il benessere degli animali trasportati sul territorio dell'Unione. Tuttavia il rispetto delle norme sui tempi di viaggio non dovrebbe essere imposto in tali casi, in quanto ciò potrebbe portare a viaggi ancora più lunghi per gli animali in questione costringendo gli operatori di paesi terzi a evitare il territorio dell'Unione attraverso itinerari più lunghi, il che potrebbe avere un impatto peggiore sul benessere degli animali.

viaggio che avviene nel territorio dell'Unione. Sebbene né il luogo di origine né il luogo di destinazione di tale trasporto si trovino nell'Unione, a beneficio degli animali e date le preoccupazioni dei cittadini, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla parte del viaggio che avviene nel territorio dell'Unione. ***Gli organizzatori*** dovrebbero garantire che gli animali siano trasportati in condizioni conformi al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda lo spazio disponibile, l'alimentazione e l'abbeveraggio, in quanto essenziali per il benessere degli animali trasportati sul territorio dell'Unione. Tuttavia il rispetto delle norme sui tempi di viaggio non dovrebbe essere imposto in tali casi, in quanto ciò potrebbe portare a viaggi ancora più lunghi per gli animali in questione costringendo gli operatori di paesi terzi a evitare il territorio dell'Unione attraverso itinerari più lunghi, il che potrebbe avere un impatto peggiore sul benessere degli animali.

Or. en

Emendamento 131
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	***(12 bis) Secondo statistiche recenti, tra il 2015 e il 2024 si è registrato un calo significativo del 43 % delle esportazioni di animali vivi dal continente, mentre le importazioni sono aumentate del 119 %. Tali dati destano preoccupazione e riflettono una dipendenza sempre maggiore dalle fonti esterne di approvvigionamento, il che rischia di compromettere gravemente la sicurezza alimentare della popolazione e la stabilità**

economica del continente. Questa tendenza allarmante comporta molteplici rischi, come l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, una maggiore esposizione alla volatilità del mercato globale e gravi vulnerabilità a potenziali crisi alimentari esterne e alle fluttuazioni economiche internazionali.

Or. ro

Emendamento 132
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 ter) L'esportazione di animali vivi verso paesi terzi è un'attività economica importante per molti allevatori europei, che fanno affidamento su tali mercati esterni per capitalizzare la loro produzione e mantenere la stabilità finanziaria dei loro allevamenti. L'esportazione non solo sostiene i redditi degli agricoltori, ma contribuisce anche allo sviluppo del settore agricolo europeo aumentando la diversificazione del mercato e ampliando le reti commerciali internazionali. Sebbene il numero totale di partite di animali vivi verso paesi terzi sia aumentato in modo significativo, passando da 11 018 nel 2015 a 14 423 nel 2017, è importante sottolineare che il tasso complessivo di infrazione per partita è diminuito notevolmente, passando dal 4 % al 3 %. Ciò dimostra un miglioramento del rispetto delle norme e dei regolamenti europei in materia di benessere degli animali e condizioni di trasporto, il che riflette gli sforzi e l'impegno degli allevatori e dei trasportatori europei e delle autorità competenti a garantire il rispetto delle

norme etiche e giuridiche.

Or. ro

Emendamento 133
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il codice sanitario per gli animali terrestri[13] dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) contiene orientamenti che stabiliscono norme minime a livello mondiale per quanto riguarda, tra l'altro, il comportamento degli animali, le responsabilità e i livelli di competenza dei diversi soggetti coinvolti nel trasporto degli animali, la documentazione da fornire, la pianificazione del viaggio, le operazioni di carico e le azioni da intraprendere in caso gli animali siano respinti. Il presente regolamento tiene conto di tali orientamenti.	(13) Il codice sanitario per gli animali terrestri ***e acquatici***[13] dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) contiene orientamenti che stabiliscono norme minime a livello mondiale per quanto riguarda, tra l'altro, il comportamento degli animali, le responsabilità e i livelli di competenza dei diversi soggetti coinvolti nel trasporto degli animali, la documentazione da fornire, la pianificazione del viaggio, le operazioni di carico e le azioni da intraprendere in caso gli animali siano respinti. Il presente regolamento tiene conto di tali orientamenti.
[13] WOAH, Terrestrial Animal Health Code, 2023, Terrestrial Code Online Access - WOAH - World Organisation for Animal Health.	[13] WOAH, Terrestrial Animal Health Code, 2023, Terrestrial Code Online Access - WOAH - World Organisation for Animal Health.

Or. en

Emendamento 134
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Le principali specie di animali	(15) Le principali specie di animali

trasportati all'interno dell'Unione e dall'Unione verso paesi terzi a fini economici sono vertebrati, compresi piccoli ruminanti, equidi, bovini, suini, uccelli domestici, conigli e animali acquatici, vale a dire pesci, cefalopodi e decapodi. Per garantire la proporzionalità, l'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere limitato a tali specie.	trasportati all'interno dell'Unione e dall'Unione verso paesi terzi a fini economici sono vertebrati, compresi piccoli ruminanti, ***mammiferi acquatici,*** equidi, bovini, suini, uccelli domestici, conigli e animali acquatici, vale a dire pesci, cefalopodi e decapodi. Per garantire la proporzionalità, l'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere limitato a tali specie.

Or. en

Emendamento 135
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Le principali specie di animali trasportati all'interno dell'Unione e dall'Unione verso paesi terzi a fini economici sono vertebrati, compresi piccoli ruminanti, equidi, bovini, suini, uccelli domestici, conigli e animali acquatici***, vale a dire pesci, cefalopodi e decapodi***. Per garantire la proporzionalità, l'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere limitato a tali specie.	(15) Le principali specie di animali trasportati all'interno dell'Unione e dall'Unione verso paesi terzi a fini economici sono vertebrati, compresi piccoli ruminanti, equidi, bovini, suini, uccelli domestici, conigli e animali acquatici. Per garantire la proporzionalità, l'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere limitato a tali specie.

Or. en

Emendamento 136
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) Il presente regolamento contribuisce al conseguimento degli obiettivi definiti negli orientamenti strategici per un'acquacoltura dell'UE più sostenibile e competitiva, al fine di agevolare lo sviluppo della produzione alimentare a partire da animali terrestri e acquatici e aumentare il tasso di autosufficienza dell'Unione, riducendo altresì la dipendenza dalle importazioni.

Or. en

Emendamento 137
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) I pesci ornamentali sono solitamente trasportati da corrieri espressi in piccole scatole contenenti sacchi d'acqua adatti alle loro esigenze e la durata del viaggio è generalmente inferiore a 24 ore. Pertanto il trasporto di pesci ornamentali rappresenta raramente un grave rischio per il benessere degli animali e dovrebbe essere escluso dall'ambito di applicazione del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Non vi è alcuna giustificazione scientifica per escludere tutti i pesci ornamentali dalle considerazioni in materia di benessere degli animali di cui al presente regolamento. Inoltre, molti pesci ornamentali non vengono trasportati per essere collocati in un acquario, ma per essere inseriti vivi in stagni o laghi. Tali pesci sono trasportati in cisterne simili a quelle usate per il trasporto di qualsiasi altro pesce vivo.

Emendamento 138
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) I pesci ornamentali sono solitamente trasportati da corrieri espressi in piccole scatole contenenti sacchi d'acqua adatti alle loro esigenze e la durata del viaggio è generalmente inferiore a 24 ore. Pertanto il trasporto di pesci ornamentali rappresenta raramente un grave rischio per il benessere degli animali e dovrebbe essere escluso dall'ambito di applicazione del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 139
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) La direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[15] disciplina la protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. A causa delle rigorose prescrizioni in materia di qualità degli animali necessari per la ricerca e la sperimentazione, qualsiasi compromesso sullo stato di salute o di benessere degli animali all'arrivo nel luogo di destinazione ha un impatto diretto sulla possibilità di utilizzarli a tali fini. Inoltre le procedure scientifiche possono richiedere l'impiego di animali considerati potenzialmente non idonei al trasporto ai sensi del presente regolamento, come alcuni animali geneticamente modificati e animali che sono stati sottoposti a procedure	(17) La direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[15] disciplina la protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. A causa delle rigorose prescrizioni in materia di qualità degli animali necessari per la ricerca e la sperimentazione, qualsiasi compromesso sullo stato di salute o di benessere degli animali all'arrivo nel luogo di destinazione ha un impatto diretto sulla possibilità di utilizzarli a tali fini. Inoltre le procedure scientifiche possono richiedere l'impiego di animali considerati potenzialmente non idonei al trasporto ai sensi del presente regolamento, come alcuni animali geneticamente modificati e animali che sono stati sottoposti a procedure

chirurgiche ai fini dei progetti in linea con la direttiva 2010/63/UE. Il trasporto di animali vivi a fini scientifici è effettuato da operatori specializzati con veicoli appositamente progettati, attrezzati per garantire la salute e il benessere degli animali durante i viaggi previsti. Anche se è possibile operare una distinzione per quanto riguarda lo scopo per il quale tali animali sono trasportati, il loro benessere dovrebbe essere garantito. Tuttavia non sarebbe né coerente né accettabile ***includerli*** completamente ***nell'***ambito di applicazione del presente regolamento. ***Per questi motivi, le norme specifiche per specie relative all'idoneità al trasporto, agli intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione e talune disposizioni relative ai tempi di viaggio, alle temperature e ai periodi di riposo non dovrebbero applicarsi al trasporto di animali utilizzati o destinati a essere utilizzati a fini scientifici nell'ambito di un progetto autorizzato a norma della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.***

[15] Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).

chirurgiche ai fini dei progetti in linea con la direttiva 2010/63/UE. Il trasporto di animali vivi a fini scientifici è effettuato da operatori specializzati con veicoli appositamente progettati, attrezzati per garantire la salute e il benessere degli animali durante i viaggi previsti. Anche se è possibile operare una distinzione per quanto riguarda lo scopo per il quale tali animali sono trasportati, il loro benessere dovrebbe essere garantito. Tuttavia non sarebbe né coerente né accettabile ***escluderli*** completamente ***dall'***ambito di applicazione del presente regolamento.

[15] Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).

Or. en

Emendamento 140
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) L'esperienza acquisita con	***soppresso***

l'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 dimostra che gli operatori spesso prolungano i viaggi oltre i limiti stabiliti dalle disposizioni pertinenti, trasportando gli animali da un'azienda a diversi centri di raccolta consecutivi. In questi centri di raccolta sono raggruppati animali provenienti da aziende diverse e solo l'ultimo centro di raccolta è registrato come luogo di partenza. Pertanto dovrebbe essere imposto un soggiorno obbligatorio degli animali sia nel luogo di partenza che in quello di destinazione e i centri di raccolta dovrebbero essere autorizzati come luoghi di partenza solo se situati localmente, al fine di impedire la pratica di spostare gli animali da un centro di raccolta a un altro.

Or. en

Emendamento 141
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 dimostra che ***gli operatori spesso prolungano i viaggi oltre i limiti stabiliti dalle disposizioni pertinenti, trasportando gli animali da un'azienda a diversi centri di raccolta consecutivi. In questi centri di raccolta sono raggruppati animali provenienti da aziende diverse e solo l'ultimo centro di raccolta è registrato come luogo di partenza. Pertanto dovrebbe essere imposto un soggiorno obbligatorio degli animali sia nel luogo di partenza che in quello di destinazione e i centri di raccolta dovrebbero essere***	(18) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 dimostra che ***la sfida principale nel garantire il benessere degli animali durante il trasporto non risiede nell'assenza di un quadro legislativo, ma piuttosto nell'applicazione incoerente delle norme esistenti nei diversi Stati membri. Garantire il rispetto e l'effettiva applicazione delle norme rimane fondamentale per mantenere elevati livelli di protezione degli animali in tutta l'Unione europea.***

autorizzati come luoghi di partenza solo se situati localmente, al fine di impedire la pratica di spostare gli animali da un centro di raccolta a un altro.

Or. en

Emendamento 142
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 dimostra che ***gli operatori spesso prolungano i viaggi oltre i limiti stabiliti dalle disposizioni pertinenti, trasportando gli animali da un'azienda a diversi centri di raccolta consecutivi. In questi centri di raccolta sono raggruppati animali provenienti da aziende diverse e solo l'ultimo centro di raccolta è registrato come luogo di partenza. Pertanto dovrebbe essere imposto un soggiorno obbligatorio degli animali sia nel luogo di partenza che in quello di destinazione e i centri di raccolta dovrebbero essere autorizzati come luoghi di partenza solo se situati localmente, al fine di impedire la pratica di spostare gli animali da un centro di raccolta a un altro***.	(18) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 dimostra che ***la sfida principale nel garantire il benessere degli animali durante il trasporto non risiede nell'assenza di un quadro legislativo, ma piuttosto nella sua attuazione disuguale da parte degli Stati membri. Il rispetto e l'applicazione rigorosi delle norme esistenti rimangono essenziali per garantire elevati livelli di protezione degli animali nell'intero territorio dell'Unione europea.***

Or. en

Emendamento 143
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 dimostra che gli operatori spesso prolungano i viaggi oltre i limiti stabiliti dalle disposizioni pertinenti, trasportando gli animali da un'azienda a diversi centri di raccolta consecutivi. In questi centri di raccolta sono raggruppati animali provenienti da aziende diverse e solo l'ultimo centro di raccolta è registrato come luogo di partenza. ***Pertanto dovrebbe essere imposto un soggiorno obbligatorio degli animali sia nel luogo di partenza che in quello di destinazione e i centri di raccolta dovrebbero essere autorizzati come luoghi di partenza solo se situati localmente, al fine di impedire la pratica di spostare gli animali da un centro di raccolta a un altro.***	(18) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 dimostra che gli operatori spesso prolungano i viaggi oltre i limiti stabiliti dalle disposizioni pertinenti, trasportando gli animali da un'azienda a diversi centri di raccolta consecutivi. In questi centri di raccolta sono raggruppati animali provenienti da aziende diverse e solo l'ultimo centro di raccolta è registrato come luogo di partenza.

Or. es

Motivazione

La proposta condanna i mercati e i centri di raccolta a scomparire. Svolgere il ruolo di organizzatore diventa impossibile quando un centro di raccolta è coinvolto nel viaggio, soprattutto se il luogo di destinazione finale si decide in quel momento.

Emendamento 144
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 dimostra che gli operatori spesso prolungano i viaggi oltre i limiti stabiliti dalle disposizioni pertinenti, trasportando gli animali da un'azienda a diversi centri di raccolta consecutivi. In questi centri di raccolta sono raggruppati animali provenienti da aziende diverse e solo	(18) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 dimostra che gli operatori spesso prolungano i viaggi oltre i limiti stabiliti dalle disposizioni pertinenti, trasportando gli animali da un'azienda a diversi centri di raccolta consecutivi. In questi centri di raccolta sono raggruppati animali provenienti da aziende diverse e solo

l'ultimo centro di raccolta è registrato come luogo di partenza. ***Pertanto dovrebbe essere imposto un soggiorno obbligatorio degli animali sia nel luogo di partenza che in quello di destinazione e i centri di raccolta dovrebbero essere autorizzati come luoghi di partenza solo se situati localmente, al fine di impedire la pratica di spostare gli animali da un centro di raccolta a un altro.***	l'ultimo centro di raccolta è registrato come luogo di partenza.

Or. en

Emendamento 145
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 dimostra che gli operatori spesso prolungano i viaggi oltre i limiti stabiliti dalle disposizioni pertinenti, trasportando gli animali da un'azienda a diversi centri di raccolta consecutivi. In questi centri di raccolta sono raggruppati animali provenienti da aziende diverse e solo l'ultimo centro di raccolta è registrato come luogo di partenza. ***Pertanto dovrebbe essere imposto un soggiorno obbligatorio degli animali sia nel luogo di partenza che in quello di destinazione e i centri di raccolta dovrebbero essere autorizzati come luoghi di partenza solo se situati localmente, al fine di impedire la pratica di spostare gli animali da un centro di raccolta a un altro.***	(18) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 dimostra che gli operatori spesso prolungano i viaggi oltre i limiti stabiliti dalle disposizioni pertinenti, trasportando gli animali da un'azienda a diversi centri di raccolta consecutivi. In questi centri di raccolta sono raggruppati animali provenienti da aziende diverse e solo l'ultimo centro di raccolta è registrato come luogo di partenza.

Or. en

Emendamento 146
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 dimostra che gli operatori spesso prolungano i viaggi oltre i limiti stabiliti dalle disposizioni pertinenti, trasportando gli animali da un'azienda a diversi centri di raccolta consecutivi. In questi centri di raccolta sono raggruppati animali provenienti da aziende diverse e solo l'ultimo centro di raccolta è registrato come luogo di partenza. ***Pertanto*** dovrebbe essere ***imposto*** un soggiorno obbligatorio ***degli animali sia*** nel luogo di partenza ***che in quello di destinazione e*** i centri di raccolta dovrebbero essere ***autorizzati*** come luoghi di partenza ***solo se situati localmente, al fine di impedire la pratica di spostare gli animali da un centro di raccolta a un altro***.	(18) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 dimostra che gli operatori spesso prolungano i viaggi oltre i limiti stabiliti dalle disposizioni pertinenti, trasportando gli animali da un'azienda a diversi centri di raccolta consecutivi. In questi centri di raccolta sono raggruppati animali provenienti da aziende diverse e solo l'ultimo centro di raccolta è registrato come luogo di partenza. ***Tuttavia, non*** dovrebbe essere ***richiesto*** un soggiorno obbligatorio nel luogo di partenza ***se l'organizzatore assicura la conformità alle prescrizioni in materia di benessere degli animali durante il viaggio e mantiene adeguati intervalli di riposo***. I centri di raccolta dovrebbero ***continuare a*** essere ***riconosciuti*** come luoghi di partenza ***laddove agevolino la raccolta di gruppi di animali ai fini di efficienza economica***.

Or. en

Motivazione

L'emendamento previene oneri normativi superflui per i trasportatori. Riconosce l'importanza dei centri di raccolta nella logistica del settore zootecnico. Garantisce il benessere degli animali senza imporre condizioni rigide e poco pratiche.

Emendamento 147
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE)	(18) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE)

n. 1/2005 dimostra che gli operatori spesso prolungano i viaggi oltre i limiti stabiliti dalle disposizioni pertinenti, trasportando gli animali da un'azienda a diversi centri di raccolta consecutivi. In questi centri di raccolta sono raggruppati animali provenienti da aziende diverse e solo l'ultimo centro di raccolta è registrato come luogo di partenza. Pertanto dovrebbe essere imposto un soggiorno obbligatorio degli animali sia nel luogo di partenza che in quello di destinazione e i centri di raccolta dovrebbero essere autorizzati come luoghi di partenza solo se situati localmente, al fine di impedire la pratica di spostare gli animali da un centro di raccolta a un altro.

n. 1/2005 dimostra che gli operatori spesso prolungano i viaggi oltre i limiti stabiliti dalle disposizioni pertinenti, trasportando gli animali da un'azienda a diversi centri di raccolta consecutivi. In questi centri di raccolta sono raggruppati animali provenienti da aziende diverse e solo l'ultimo centro di raccolta è registrato come luogo di partenza. Pertanto dovrebbe essere imposto un soggiorno obbligatorio degli animali sia nel luogo di partenza che in quello di destinazione***, al fine di garantire la veridicità del giornale di viaggio,*** e i centri di raccolta dovrebbero essere autorizzati come luoghi di partenza solo se situati localmente, al fine di impedire la pratica di spostare gli animali da un centro di raccolta a un altro.

Or. en

Emendamento 148
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 dimostra che gli operatori spesso prolungano i viaggi oltre i limiti stabiliti dalle disposizioni pertinenti, trasportando gli animali da un'azienda a diversi centri di raccolta consecutivi. In questi centri di raccolta sono raggruppati animali provenienti da aziende diverse e solo l'ultimo centro di raccolta è registrato come luogo di partenza. Pertanto dovrebbe essere imposto un soggiorno obbligatorio degli animali sia nel luogo di partenza che in quello di destinazione e i centri di raccolta dovrebbero essere autorizzati come luoghi di partenza ***solo se situati localmente***, al fine di impedire la pratica di spostare gli	(18) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 dimostra che gli operatori spesso prolungano i viaggi oltre i limiti stabiliti dalle disposizioni pertinenti, trasportando gli animali da un'azienda a diversi centri di raccolta consecutivi. In questi centri di raccolta sono raggruppati animali provenienti da aziende diverse***, il che comporta rischi per la salute umana e animale,*** e solo l'ultimo centro di raccolta è registrato come luogo di partenza. Pertanto dovrebbe essere imposto un soggiorno obbligatorio degli animali sia nel luogo di partenza che in quello di destinazione e i centri di raccolta ***non*** dovrebbero essere autorizzati come luoghi di partenza, al fine di impedire la pratica di spostare gli

animali da un centro di raccolta a un altro.	animali da un centro di raccolta a un altro.

Or. en

Emendamento 149
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Solo gli organizzatori del trasporto di animali che dispongono dei mezzi per conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a trasportare animali per lunghi viaggi. È pertanto opportuno istituire un sistema di autorizzazione per gli organizzatori. Gli organizzatori dovrebbero avere la responsabilità di garantire il rispetto delle norme dell'Unione dal luogo di partenza al luogo di destinazione. Essi possono subappaltare il trasporto di animali a un trasportatore e dovrebbero rimanere responsabili di garantire il rispetto delle norme dell'Unione da parte di tale trasportatore e di qualsiasi altra persona coinvolta in tale trasporto. ***L'organizzatore dovrebbe*** fornire alle autorità competenti la prova della ***sua*** capacità di garantire il rispetto delle norme dell'Unione in materia di trasporto fino all'arrivo degli animali nel luogo di destinazione.	(19) Solo gli organizzatori del trasporto di animali che dispongono dei mezzi per conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a trasportare animali per lunghi viaggi. È pertanto opportuno istituire un sistema di autorizzazione per gli organizzatori ***che non imponga oneri sproporzionati agli organizzatori coinvolti nel trasporto di animali***. Gli organizzatori dovrebbero avere la responsabilità di garantire il rispetto delle norme dell'Unione dal luogo di partenza al luogo di destinazione. Essi possono subappaltare il trasporto di animali a un trasportatore e dovrebbero rimanere responsabili di garantire il rispetto delle norme dell'Unione da parte di tale trasportatore e di qualsiasi altra persona coinvolta in tale trasporto***, senza essere ritenuti responsabili di incidenti imprevedibili che esulano dal loro controllo***. ***Gli organizzatori dovrebbero*** fornire alle autorità competenti la prova della ***loro*** capacità di garantire il rispetto delle norme dell'Unione in materia di trasporto fino all'arrivo degli animali nel luogo di destinazione ***in base a criteri trasparenti e proporzionati che salvaguardino la redditività del settore***.

Or. en

Emendamento 150

Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Solo gli organizzatori del trasporto di animali che dispongono dei mezzi per conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a ***trasportare*** animali per lunghi viaggi. È pertanto opportuno istituire un sistema di autorizzazione per gli organizzatori. Gli organizzatori dovrebbero avere la responsabilità di garantire il rispetto delle norme dell'Unione dal luogo di partenza al luogo di destinazione. Essi possono subappaltare il trasporto di animali a un trasportatore e dovrebbero rimanere responsabili di garantire il rispetto delle norme dell'Unione da parte di tale trasportatore e di qualsiasi altra persona coinvolta in tale trasporto. L'organizzatore dovrebbe fornire alle autorità competenti la prova della sua capacità di garantire il rispetto delle norme dell'Unione in materia di trasporto fino all'arrivo degli animali nel luogo di destinazione.	(19) Solo gli organizzatori del trasporto di animali che dispongono dei mezzi per conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a ***organizzare il trasporto di*** animali per lunghi viaggi. È pertanto opportuno istituire un sistema di autorizzazione per gli organizzatori. Gli organizzatori dovrebbero avere la responsabilità di garantire il rispetto delle norme dell'Unione dal luogo di partenza al luogo di destinazione. Essi possono subappaltare il trasporto di animali a un trasportatore e dovrebbero rimanere responsabili di garantire il rispetto delle norme dell'Unione da parte di tale trasportatore e di qualsiasi altra persona coinvolta in tale trasporto. L'organizzatore dovrebbe fornire alle autorità competenti la prova della sua ***competenza professionale e della sua*** capacità di garantire il rispetto delle norme dell'Unione in materia di trasporto fino all'arrivo degli animali nel luogo di destinazione.

Or. en

Emendamento 151
Ivan David

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Solo gli organizzatori del trasporto di animali che dispongono dei mezzi per conformarsi alle prescrizioni del presente	(19) Solo gli organizzatori del trasporto di animali che dispongono dei mezzi per conformarsi alle prescrizioni del presente

regolamento dovrebbero essere autorizzati a ***trasportare*** animali per lunghi viaggi. È pertanto opportuno istituire un sistema di autorizzazione per gli organizzatori. Gli organizzatori dovrebbero avere la responsabilità di garantire il rispetto delle norme dell'Unione dal luogo di partenza al luogo di destinazione. Essi possono subappaltare il trasporto di animali a un trasportatore e dovrebbero rimanere responsabili di garantire il rispetto delle norme dell'Unione da parte di tale trasportatore e di qualsiasi altra persona coinvolta in tale trasporto. L'organizzatore dovrebbe fornire alle autorità competenti la prova della sua capacità di garantire il rispetto delle norme dell'Unione in materia di trasporto fino all'arrivo degli animali nel luogo di destinazione.	regolamento dovrebbero essere autorizzati a ***organizzare il trasporto di*** animali per lunghi viaggi. È pertanto opportuno istituire un sistema di autorizzazione per gli organizzatori. Gli organizzatori dovrebbero avere la responsabilità di garantire il rispetto delle norme dell'Unione dal luogo di partenza al luogo di destinazione. Essi possono subappaltare il trasporto di animali a un trasportatore e dovrebbero rimanere responsabili di garantire il rispetto delle norme dell'Unione da parte di tale trasportatore e di qualsiasi altra persona coinvolta in tale trasporto. L'organizzatore dovrebbe fornire alle autorità competenti la prova della sua capacità di garantire il rispetto delle norme dell'Unione in materia di trasporto fino all'arrivo degli animali nel luogo di destinazione.

Or. en

Emendamento 152
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Solo gli organizzatori del trasporto di animali che dispongono dei mezzi per conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a trasportare animali per lunghi viaggi. È pertanto opportuno istituire un sistema di autorizzazione per gli organizzatori. Gli organizzatori dovrebbero avere la responsabilità di garantire il rispetto delle norme dell'Unione dal luogo di partenza al luogo di destinazione. Essi possono subappaltare il trasporto di animali a un trasportatore e dovrebbero rimanere responsabili di garantire il rispetto delle norme dell'Unione da parte di tale trasportatore e di qualsiasi altra persona	(19) Solo gli organizzatori del trasporto di animali che dispongono dei mezzi per conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a trasportare animali per lunghi viaggi. È pertanto opportuno istituire un sistema di autorizzazione per gli organizzatori. Gli organizzatori dovrebbero avere la responsabilità di garantire il rispetto delle norme dell'Unione dal luogo di partenza al luogo di destinazione. Essi possono subappaltare il trasporto di animali a un trasportatore e dovrebbero rimanere responsabili di garantire il rispetto delle norme dell'Unione da parte di tale trasportatore e di qualsiasi altra persona

coinvolta in tale trasporto. L'organizzatore dovrebbe fornire alle autorità competenti la prova della sua capacità di garantire il rispetto delle norme dell'Unione in materia di trasporto fino all'arrivo degli animali nel luogo di destinazione.

coinvolta in tale trasporto. L'organizzatore dovrebbe fornire alle autorità competenti la prova della sua ***competenza professionale, ivi compresa la sua*** capacità di garantire il rispetto delle norme dell'Unione in materia di trasporto fino all'arrivo degli animali nel luogo di destinazione.

Or. en

Emendamento 153
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Solo gli organizzatori del trasporto di animali che dispongono dei mezzi per conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a trasportare animali per lunghi viaggi. È pertanto opportuno istituire un sistema di autorizzazione per gli organizzatori. Gli organizzatori dovrebbero avere la responsabilità di garantire il rispetto delle norme dell'Unione dal luogo di partenza al luogo di destinazione. Essi possono subappaltare il trasporto di animali a un trasportatore e dovrebbero rimanere responsabili di garantire il rispetto delle norme dell'Unione da parte di tale trasportatore e di qualsiasi altra persona coinvolta in tale trasporto. L'organizzatore dovrebbe fornire alle autorità competenti la prova della sua capacità di garantire il rispetto delle norme dell'Unione in materia di trasporto fino all'arrivo degli animali nel luogo di destinazione.	(19) Solo gli organizzatori del trasporto di animali che dispongono dei mezzi per conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a trasportare animali per lunghi viaggi. È pertanto opportuno istituire un sistema di autorizzazione per gli organizzatori. Gli organizzatori dovrebbero avere la responsabilità di garantire il rispetto delle norme dell'Unione dal luogo di partenza al luogo di destinazione. Essi possono subappaltare il trasporto di animali a un trasportatore e dovrebbero rimanere responsabili di garantire il rispetto delle norme dell'Unione da parte di tale trasportatore e di qualsiasi altra persona coinvolta in tale trasporto. L'organizzatore dovrebbe fornire alle autorità competenti la prova della sua ***competenza professionale e*** capacità di garantire il rispetto delle norme dell'Unione in materia di trasporto fino all'arrivo degli animali nel luogo di destinazione.

Or. en

Emendamento 154
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) ***Solo*** gli organizzatori del trasporto di animali che ***dispongono dei mezzi per conformarsi*** alle prescrizioni del presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a trasportare animali ***per lunghi viaggi***. È pertanto ***opportuno*** istituire un sistema di autorizzazione per gli organizzatori. Gli organizzatori dovrebbero avere la responsabilità di garantire il rispetto delle norme dell'Unione dal luogo di partenza al luogo di destinazione. Essi possono subappaltare il trasporto di animali a un trasportatore e dovrebbero rimanere responsabili di garantire il rispetto delle norme dell'Unione da parte di tale trasportatore e di qualsiasi altra persona coinvolta in tale trasporto. L'organizzatore dovrebbe fornire alle autorità competenti la prova della sua capacità di garantire il rispetto delle norme dell'Unione in materia di trasporto fino all'arrivo degli animali nel luogo di destinazione.	(19) Gli organizzatori del trasporto di animali che ***non si conformano*** alle prescrizioni del presente regolamento ***non*** dovrebbero essere autorizzati a trasportare animali. È pertanto ***necessario*** istituire un sistema di autorizzazione per gli organizzatori. Gli organizzatori dovrebbero avere la responsabilità di garantire il rispetto delle norme dell'Unione dal luogo di partenza al luogo di destinazione. Essi possono subappaltare il trasporto di animali a un trasportatore e dovrebbero rimanere responsabili di garantire il rispetto delle norme dell'Unione da parte di tale trasportatore e di qualsiasi altra persona coinvolta in tale trasporto. L'organizzatore dovrebbe fornire alle autorità competenti la prova della sua capacità di garantire il rispetto delle norme dell'Unione in materia di trasporto fino all'arrivo degli animali nel luogo di destinazione.

Or. en

Emendamento 155
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) I trasportatori e il loro personale svolgono un ruolo centrale nel trasporto degli animali, influenzando in modo significativo le condizioni di benessere degli animali trasportati. Le condizioni di benessere degli animali durante il trasporto	(20) I trasportatori e il loro personale svolgono un ruolo centrale nel trasporto degli animali, influenzando in modo significativo le condizioni di benessere degli animali trasportati. Le condizioni di benessere degli animali durante il trasporto

sono ampiamente influenzate dal comportamento quotidiano dei trasportatori. Questi dovrebbero possedere le competenze necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, anche da parte del loro personale, e disporre della necessaria omologazione dei mezzi di trasporto utilizzati, unitamente ai piani d'emergenza per far fronte alle emergenze. È pertanto ***opportuno*** disporre di un sistema di autorizzazione per i trasportatori. I trasportatori dovrebbero dar prova di responsabilità e trasparenza per quanto concerne il loro status e le loro operazioni. In particolare dovrebbero riferire le difficoltà incontrate e tenere registri precisi delle loro azioni e dei risultati ottenuti.	sono ampiamente influenzate dal comportamento quotidiano dei trasportatori. Questi dovrebbero possedere le competenze necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, anche da parte del loro personale, e disporre della necessaria omologazione dei mezzi di trasporto utilizzati, unitamente ai piani d'emergenza per far fronte alle emergenze. È pertanto ***necessario*** disporre di un sistema di autorizzazione per i trasportatori. I trasportatori dovrebbero dar prova di responsabilità e trasparenza per quanto concerne il loro status e le loro operazioni. In particolare dovrebbero riferire le difficoltà incontrate ***e i problemi sorti prima, durante e dopo il trasporto*** e tenere registri precisi delle loro azioni e dei risultati ottenuti.

Or. en

Emendamento 156
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) I trasportatori e il loro personale svolgono un ruolo centrale nel trasporto degli animali, influenzando ***in modo significativo*** le condizioni di benessere degli animali trasportati. Le condizioni di benessere degli animali durante il trasporto sono ***ampiamente*** influenzate dal comportamento quotidiano dei trasportatori. Questi dovrebbero possedere le competenze necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, anche da parte del loro personale, e disporre della necessaria omologazione dei mezzi di trasporto utilizzati, unitamente ai piani d'emergenza per far fronte alle emergenze.	(20) I trasportatori e il loro personale svolgono un ruolo centrale nel trasporto degli animali, influenzando le condizioni di benessere degli animali trasportati. Le condizioni di benessere degli animali durante il trasporto sono influenzate dal comportamento quotidiano dei trasportatori. Questi dovrebbero possedere le competenze necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, anche da parte del loro personale, e disporre della necessaria omologazione dei mezzi di trasporto utilizzati, unitamente ai piani d'emergenza per far fronte alle emergenze. È pertanto opportuno disporre di un

È pertanto opportuno disporre di un sistema di autorizzazione per i trasportatori. I trasportatori dovrebbero dar prova di responsabilità e trasparenza per quanto concerne il loro status e le loro operazioni. In particolare dovrebbero riferire le difficoltà incontrate e tenere registri precisi delle loro azioni e dei risultati ottenuti.

sistema di autorizzazione per i trasportatori. I trasportatori dovrebbero dar prova di responsabilità e trasparenza per quanto concerne il loro status e le loro operazioni. In particolare dovrebbero riferire le difficoltà incontrate e tenere registri precisi delle loro azioni e dei risultati ottenuti.

Or. en

Emendamento 157
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) I trasportatori e il loro personale svolgono un ruolo centrale nel trasporto degli animali, influenzando ***in modo significativo*** le condizioni di benessere degli animali trasportati. Le condizioni di benessere degli animali durante il trasporto sono ***ampiamente*** influenzate dal comportamento quotidiano dei trasportatori. Questi dovrebbero possedere le competenze necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, anche da parte del loro personale, e disporre della necessaria omologazione dei mezzi di trasporto utilizzati, unitamente ai piani d'emergenza per far fronte alle emergenze. È pertanto opportuno disporre di un sistema di autorizzazione per i trasportatori. I trasportatori dovrebbero dar prova di responsabilità e trasparenza per quanto concerne il loro status e le loro operazioni. In particolare dovrebbero riferire le difficoltà incontrate e tenere registri precisi delle loro azioni e dei risultati ottenuti.	(20) I trasportatori e il loro personale svolgono un ruolo centrale nel trasporto degli animali, influenzando le condizioni di benessere degli animali trasportati. Le condizioni di benessere degli animali durante il trasporto sono influenzate dal comportamento quotidiano dei trasportatori. Questi dovrebbero possedere le competenze necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, anche da parte del loro personale, e disporre della necessaria omologazione dei mezzi di trasporto utilizzati, unitamente ai piani d'emergenza per far fronte alle emergenze. È pertanto opportuno disporre di un sistema di autorizzazione per i trasportatori. I trasportatori dovrebbero dar prova di responsabilità e trasparenza per quanto concerne il loro status e le loro operazioni. In particolare dovrebbero riferire le difficoltà incontrate e tenere registri precisi delle loro azioni e dei risultati ottenuti.

Or. en

Emendamento 158
Flavio Tosi, Salvatore De Meo, Borja Giménez Larraz

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) I mezzi di trasporto dovrebbero essere progettati in modo da ***evitare*** lesioni o sofferenze agli animali. È pertanto opportuno stabilire le prescrizioni tecniche che devono essere soddisfatte per l'omologazione di un mezzo di trasporto, tenendo conto delle esigenze delle specie e categorie specifiche di animali a bordo.	(21) I mezzi di trasporto dovrebbero essere progettati in modo da ***ridurre al minimo il rischio di*** lesioni o sofferenze per gli animali. È pertanto opportuno stabilire le prescrizioni tecniche che devono essere soddisfatte per l'omologazione di un mezzo di trasporto, tenendo conto delle esigenze delle specie e categorie specifiche di animali a bordo***, nonché degli impatti sociali ed economici di tali cambiamenti***.

Or. en

Emendamento 159
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) I mezzi di trasporto dovrebbero essere progettati in modo da evitare lesioni o sofferenze agli animali. È pertanto ***opportuno*** stabilire le prescrizioni tecniche che devono essere soddisfatte per l'omologazione di un mezzo di trasporto, tenendo conto delle esigenze delle specie e categorie specifiche di animali a bordo.	(21) I mezzi di trasporto dovrebbero essere progettati in modo da evitare lesioni o sofferenze agli animali. È pertanto ***necessario*** stabilire le prescrizioni tecniche che devono essere soddisfatte per l'omologazione di un mezzo di trasporto, tenendo conto delle esigenze ***comportamentali e fisiologiche*** delle specie e categorie specifiche di animali a bordo.

Or. en

Emendamento 160
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) I mezzi di trasporto dovrebbero essere progettati in modo da ***evitare*** lesioni o sofferenze agli animali. È pertanto opportuno stabilire le prescrizioni tecniche che devono essere soddisfatte per l'omologazione di un mezzo di trasporto, tenendo conto delle esigenze delle specie e categorie specifiche di animali a bordo.	(21) I mezzi di trasporto dovrebbero essere progettati in modo da ***ridurre al minimo il rischio di*** lesioni o sofferenze per gli animali. È pertanto opportuno stabilire le prescrizioni tecniche che devono essere soddisfatte per l'omologazione di un mezzo di trasporto, tenendo conto delle esigenze delle specie e categorie specifiche di animali a bordo.

Or. en

Emendamento 161
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) I mezzi di trasporto dovrebbero essere progettati in modo da evitare lesioni o sofferenze agli animali. È pertanto opportuno stabilire le prescrizioni tecniche che devono essere soddisfatte per l'omologazione di un mezzo di trasporto, tenendo conto delle esigenze delle specie e categorie specifiche di animali a bordo.	(21) I mezzi di trasporto dovrebbero essere progettati in modo da evitare lesioni o sofferenze ***gravi*** agli animali. È pertanto opportuno stabilire le prescrizioni tecniche che devono essere soddisfatte per l'omologazione di un mezzo di trasporto, tenendo conto delle esigenze delle specie e categorie specifiche di animali a bordo.

Or. en

Emendamento 162
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) I mezzi di trasporto dovrebbero essere progettati in modo da evitare lesioni o sofferenze agli animali. È pertanto opportuno stabilire le prescrizioni tecniche che devono essere soddisfatte per l'omologazione di un mezzo di trasporto, tenendo conto delle esigenze delle specie e categorie specifiche di animali a bordo.	(21) I mezzi di trasporto dovrebbero essere progettati in modo da evitare lesioni o sofferenze agli animali. È pertanto opportuno stabilire le prescrizioni tecniche che devono essere soddisfatte per l'omologazione di un mezzo di trasporto, tenendo conto delle esigenze delle specie e categorie specifiche di animali a bordo. ***Tali prescrizioni dovrebbero tenere conto della possibilità di effettuare il trasporto con mezzi a due piani, in quanto detta soluzione riduce i costi e l'impronta di carbonio del trasporto, garantendo nel contempo gli stessi livelli di sicurezza per gli animali durante il trasporto.***

Or. en

Emendamento 163
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Il trasporto di animali per via aerea è molto meno diffuso rispetto al trasporto su strada e via mare. A causa dei costi associati a questo tipo di trasporto, nella maggior parte dei casi gli animali trasportati per via aerea sono animali da compagnia e animali di valore elevato destinati alla riproduzione o ad attività sportive. Il trasporto aereo di animali è effettuato in linea con le norme tecniche dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) stabilite nella normativa sul trasporto di animali vivi	(22) Il trasporto di animali per via aerea è molto meno diffuso rispetto al trasporto su strada e via mare. A causa dei costi associati a questo tipo di trasporto, nella maggior parte dei casi gli animali trasportati per via aerea sono animali da compagnia e animali di valore elevato destinati alla riproduzione o ad attività sportive. Il trasporto aereo di animali è effettuato in linea con le norme tecniche dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) stabilite nella normativa sul trasporto di animali vivi

(Live Animals Regulations - LAR), elaborate e aggiornate annualmente dal Live Animals and Perishables Board (LAPB) per equilibrare i principi di protezione del benessere degli animali e di sicurezza a bordo degli aeromobili, nonché tenendo conto delle specificità e dei limiti del trasporto aereo. I vettori membri della IATA sono tenuti a rispettare le norme regolamentari nello svolgimento delle operazioni di trasporto e nell'equipaggiamento dei loro aeromobili. Il trasporto aereo di animali dovrebbe pertanto essere consentito solo negli aeromobili appartenenti a vettori membri della IATA.	(Live Animals Regulations - LAR), elaborate e aggiornate annualmente dal Live Animals and Perishables Board (LAPB) per equilibrare i principi di protezione del benessere degli animali e di sicurezza a bordo degli aeromobili, nonché tenendo conto delle specificità e dei limiti del trasporto aereo. I vettori membri della IATA sono tenuti a rispettare le norme regolamentari nello svolgimento delle operazioni di trasporto e nell'equipaggiamento dei loro aeromobili. Il trasporto aereo di animali dovrebbe pertanto essere consentito solo negli aeromobili appartenenti a vettori membri della IATA. ***Poiché la LAR della IATA non è liberamente disponibile alle autorità degli Stati membri, il che ne ostacola l'accessibilità, il regolamento sul trasporto degli animali dovrebbe includere disposizioni specifiche per il trasporto aereo di animali vivi da, verso e all'interno dell'UE, seguendo il modello delle disposizioni relative ad altri mezzi di trasporto e rispecchiando la LAR della IATA.***

Or. en

Emendamento 164
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Il trasporto di animali per via aerea è molto meno diffuso rispetto al trasporto su strada e via mare. A causa dei costi associati a questo tipo di trasporto, nella maggior parte dei casi gli animali trasportati per via aerea sono animali da compagnia e animali di valore elevato destinati alla riproduzione o ad attività sportive. Il trasporto aereo di animali è effettuato in linea con le norme tecniche	(22) Il trasporto di animali per via aerea è molto meno diffuso rispetto al trasporto su strada e via mare. A causa dei costi associati a questo tipo di trasporto, nella maggior parte dei casi gli animali trasportati per via aerea sono animali da compagnia e animali di valore ***economico*** elevato destinati alla riproduzione o ad attività sportive. ***Attualmente*** il trasporto aereo di animali è effettuato in linea con le

dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) stabilite nella normativa sul trasporto di animali vivi (Live Animals Regulations - LAR), elaborate e aggiornate annualmente dal Live Animals and Perishables Board (LAPB) per equilibrare i principi di protezione del benessere degli animali e di sicurezza a bordo degli aeromobili, nonché tenendo conto delle specificità e dei limiti del trasporto aereo. I vettori membri della IATA sono tenuti a rispettare le norme regolamentari nello svolgimento delle operazioni di trasporto e nell'equipaggiamento dei loro aeromobili. Il trasporto ***aereo*** di animali dovrebbe pertanto essere consentito ***solo negli aeromobili appartenenti a vettori membri della IATA***.

norme tecniche dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) stabilite nella normativa sul trasporto di animali vivi (Live Animals Regulations - LAR), elaborate e aggiornate annualmente dal Live Animals and Perishables Board (LAPB) per equilibrare i principi di protezione del benessere degli animali e di sicurezza a bordo degli aeromobili, nonché tenendo conto delle specificità e dei limiti del trasporto aereo. I vettori membri della IATA sono tenuti a rispettare le norme regolamentari nello svolgimento delle operazioni di trasporto e nell'equipaggiamento dei loro aeromobili. Il trasporto di animali ***verso paesi terzi a fini di riproduzione o macellazione comporta notevoli rischi, dal momento che non è possibile garantire il benessere di detti animali durante il trasporto e all'arrivo fuori dall'Unione. Il trasporto aereo non*** dovrebbe pertanto essere ***più*** consentito.

Or. en

Emendamento 165
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Il trasporto di animali per via aerea è molto meno diffuso rispetto al trasporto su strada e via mare. A causa dei costi associati a questo tipo di trasporto, nella maggior parte dei casi gli animali trasportati per via aerea sono animali da compagnia e animali di valore elevato destinati alla riproduzione o ad attività sportive. Il trasporto aereo di animali è effettuato in linea con le norme tecniche dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) stabilite nella	(22) Il trasporto di animali per via aerea è molto meno diffuso rispetto al trasporto su strada e via mare ***ed è già soggetto a una sorveglianza rafforzata, pertanto non rientra nel presente regolamento***. A causa dei costi associati a questo tipo di trasporto, nella maggior parte dei casi gli animali trasportati per via aerea sono animali da compagnia e animali di valore elevato destinati alla riproduzione o ad attività sportive. Il trasporto aereo di animali è effettuato in linea con le norme

normativa sul trasporto di animali vivi (Live Animals Regulations - LAR), elaborate e aggiornate annualmente dal Live Animals and Perishables Board (LAPB) per equilibrare i principi di protezione del benessere degli animali e di sicurezza a bordo degli aeromobili, nonché tenendo conto delle specificità e dei limiti del trasporto aereo. I vettori membri della IATA sono tenuti a rispettare le norme regolamentari nello svolgimento delle operazioni di trasporto e nell'equipaggiamento dei loro aeromobili. Il trasporto aereo di animali dovrebbe pertanto essere consentito solo negli aeromobili appartenenti a vettori membri della IATA.	tecniche dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) stabilite nella normativa sul trasporto di animali vivi (Live Animals Regulations - LAR), elaborate e aggiornate annualmente dal Live Animals and Perishables Board (LAPB) per equilibrare i principi di protezione del benessere degli animali e di sicurezza a bordo degli aeromobili, nonché tenendo conto delle specificità e dei limiti del trasporto aereo. I vettori membri della IATA sono tenuti a rispettare le norme regolamentari nello svolgimento delle operazioni di trasporto e nell'equipaggiamento dei loro aeromobili. Il trasporto aereo di animali dovrebbe pertanto essere consentito solo negli aeromobili appartenenti a vettori membri della IATA.

Or. fr

Emendamento 166
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 bis) Le navi adibite al trasporto di bestiame omologate dall'UE sono una fonte di inquinamento atmosferico e marino. Sono state segnalate numerose carenze nella prevenzione dell'inquinamento in relazione alle navi adibite al trasporto di bestiame omologate dall'UE, oltre che violazioni della convenzione MARPOL volta a prevenire l'inquinamento dell'ambiente marino da parte delle navi. Fra le prescrizioni della convenzione MARPOL non attuate rientrano, tra l'altro, la suddivisione o il trattamento delle carcasse per garantire che affondino immediatamente, come dimostrato dagli animali trasportati su navi che rimangono abbandonati sulle

spiagge, e la mancanza di adeguati piani di gestione dei rifiuti, necessari per trattare i rifiuti sotto forma di feci, letame, strame e carcasse. Alla luce di quanto precede, il trasporto marittimo non dovrebbe essere consentito quando le disposizioni delle convenzioni MARPOL non sono rispettate.

Or. en

Emendamento 167
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Come dimostrato dagli audit della Commissione e dalle ispezioni delle autorità competenti, ***un numero significativo di*** navi adibite al trasporto di bestiame attualmente operanti nell'Unione non ***soddisfa*** le norme adeguate in materia di sicurezza marittima e ***rappresenta*** un rischio sia per gli animali che per l'equipaggio. Per garantire la conformità di tali navi alle norme di sicurezza e il corretto funzionamento di sistemi essenziali, tra cui i sistemi di generazione di energia elettrica, di stabilità, di ventilazione, di desalinizzazione dell'acqua e di drenaggio, le autorità competenti ***dello Stato membro*** dovrebbero omologare per il trasporto di animali solo le navi ***adibite al trasporto di bestiame battenti bandiera di uno Stato inserito nella lista bianca o grigia secondo il memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo***[16]. ***Inoltre le autorità competenti dovrebbero consentire il carico di animali su tali navi solo se il profilo di rischio della nave è identificato come basso o standard secondo il***	(23) Come dimostrato dagli audit della Commissione e dalle ispezioni delle autorità competenti, ***vi sono*** navi adibite al trasporto di bestiame attualmente operanti nell'Unione ***che*** non ***soddisfano*** le norme adeguate in materia di sicurezza marittima e ***rappresentano*** un rischio sia per gli animali che per l'equipaggio. Per garantire la conformità di tali navi alle norme di sicurezza e il corretto funzionamento di sistemi essenziali, tra cui i sistemi di generazione di energia elettrica, di stabilità, di ventilazione, di desalinizzazione dell'acqua e di drenaggio, le autorità competenti ***degli Stati membri*** dovrebbero omologare per il trasporto di animali ***vivi*** solo le navi ***che rispettano rigorose norme di sicurezza, come verificato e confermato attraverso ispezioni e controlli tecnici***.

memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.

*[16] **https://www.parismou.org/.***

Or. en

Emendamento 168
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Dan-Ştefan Motreanu, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Come dimostrato dagli audit della Commissione e dalle ispezioni delle autorità competenti, ***un numero significativo di*** navi adibite al trasporto di bestiame attualmente operanti nell'Unione non ***soddisfa*** le norme adeguate in materia di sicurezza marittima e ***rappresenta*** un rischio sia per gli animali che per l'equipaggio. Per garantire la conformità di tali navi alle norme di sicurezza e il corretto funzionamento di sistemi essenziali, tra cui i sistemi di generazione di energia elettrica, di stabilità, di ventilazione, di desalinizzazione dell'acqua e di drenaggio, le autorità competenti ***dello Stato membro*** dovrebbero omologare per il trasporto di animali solo le navi ***adibite al trasporto di bestiame battenti bandiera di uno Stato inserito nella lista bianca o grigia secondo il memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo***[16]. ***Inoltre le autorità competenti dovrebbero consentire il carico di animali su tali navi solo se il profilo di rischio della nave è identificato come basso o standard secondo il memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di***	(23) Come dimostrato dagli audit della Commissione e dalle ispezioni delle autorità competenti, ***vi sono*** navi adibite al trasporto di bestiame attualmente operanti nell'Unione ***che*** non ***soddisfano*** le norme adeguate in materia di sicurezza marittima e ***rappresentano*** un rischio sia per gli animali che per l'equipaggio. Per garantire la conformità di tali navi alle norme di sicurezza e il corretto funzionamento di sistemi essenziali, tra cui i sistemi di generazione di energia elettrica, di stabilità, di ventilazione, di desalinizzazione dell'acqua e di drenaggio, le autorità competenti ***degli Stati membri*** dovrebbero omologare per il trasporto di animali ***vivi*** solo le navi ***che rispettano rigorose norme di sicurezza, come verificato e confermato attraverso ispezioni e controlli tecnici***.

approdo.

*[16] **https://www.parismou.org/.***

Or. en

Emendamento 169
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Come dimostrato dagli audit della Commissione e dalle ispezioni delle autorità competenti, un numero significativo di navi adibite al trasporto di bestiame attualmente operanti nell'Unione non soddisfa le norme adeguate in materia di sicurezza marittima e rappresenta un rischio sia per gli animali che per l'equipaggio. ***Per*** garantire la conformità di tali navi alle norme di sicurezza e il corretto funzionamento di sistemi essenziali, tra cui i sistemi di generazione di energia elettrica, di stabilità, di ventilazione, di desalinizzazione dell'acqua e di drenaggio, le autorità competenti dello Stato membro ***dovrebbero*** omologare per il trasporto di animali solo le navi adibite al trasporto di bestiame battenti bandiera di uno Stato inserito nella lista bianca ***o grigia*** secondo il memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo[16]. Inoltre le autorità competenti ***dovrebbero*** consentire il carico di animali su tali navi ***solo se*** il profilo di rischio della nave ***è*** identificato come basso ***o standard*** secondo il memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.	(23) Come dimostrato dagli audit della Commissione e dalle ispezioni delle autorità competenti, un numero significativo di navi adibite al trasporto di bestiame attualmente operanti nell'Unione non soddisfa le norme adeguate in materia di sicurezza marittima e rappresenta un rischio ***elevato*** sia per gli animali che per l'equipaggio. ***Il carico degli animali sulle navi adibite al trasporto di bestiame viene spesso effettuato grossolanamente con pratiche di manipolazione inadatte che causano lesioni e con l'uso di bastoni e pungoli elettrici. Le rampe di carico sono in alcuni casi più ripide della pendenza massima consentita e l'ingresso alle navi alla fine della rampa di carico è spesso non illuminato, il che causa l'arretramento degli animali, restii a passare da zone luminose a zone buie. Poiché è impossibile*** garantire la conformità di tali navi alle norme di sicurezza e il corretto funzionamento di sistemi essenziali, tra cui i sistemi di generazione di energia elettrica, di stabilità, di ventilazione, di desalinizzazione dell'acqua e di drenaggio, le autorità competenti dello Stato membro ***avrebbero dovuto*** omologare per il trasporto di animali solo le navi adibite al trasporto di bestiame battenti bandiera di uno Stato inserito nella lista bianca ***e classificate***

dalle migliori società di classificazione secondo il memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo[16]. Inoltre le autorità competenti ***non avrebbero dovuto*** consentire il carico di animali su tali navi ***quando*** il profilo di rischio della nave ***era*** identificato come basso secondo il memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo. ***Poiché il trasporto di animali su navi comporta una notevole quantità di rischi per il benessere, le navi adibite al trasporto di bestiame non dovrebbero più essere omologate come mezzo di trasporto per il trasporto di animali.***

[16] https://www.parismou.org/.

[16] https://www.parismou.org/.

Or. en

Emendamento 170
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Come dimostrato dagli audit della Commissione e dalle ispezioni delle autorità competenti, un numero significativo di navi adibite al trasporto di bestiame attualmente operanti nell'Unione ***non soddisfa*** le norme adeguate in materia di sicurezza marittima ***e rappresenta*** un rischio sia per gli animali ***che per*** l'equipaggio. Per garantire la conformità di tali navi alle norme di sicurezza e il corretto funzionamento di sistemi essenziali, tra cui i sistemi di generazione di energia elettrica, di stabilità, di ventilazione, di desalinizzazione dell'acqua e di drenaggio, le autorità competenti dello Stato membro dovrebbero omologare per il trasporto di animali solo le navi adibite al	(23) Come dimostrato dagli audit della Commissione e dalle ispezioni delle autorità competenti, un numero significativo di navi adibite al trasporto di bestiame attualmente operanti nell'Unione ***viola palesemente*** le norme adeguate in materia di sicurezza marittima***, come dimostrato dagli elevati numeri di carenze e trattenimenti che emergono dai controlli da parte dello Stato di approdo. Tali navi rappresentano*** un rischio ***significativo*** per gli animali***,*** l'equipaggio ***e l'ambiente marino***. Per garantire la conformità di tali navi alle norme di sicurezza ***adeguate al trasporto degli animali*** e il corretto funzionamento di sistemi essenziali, tra cui i sistemi di generazione di energia elettrica,

trasporto di bestiame battenti bandiera di uno Stato inserito nella lista bianca ***o grigia*** secondo il memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo***[16]***. Inoltre le autorità competenti dovrebbero consentire il carico di animali su tali navi solo se il profilo di rischio della nave è identificato come basso o standard secondo il memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.

di stabilità, di ventilazione, di desalinizzazione dell'acqua e di drenaggio, le autorità competenti dello Stato membro dovrebbero omologare per il trasporto di animali solo le navi adibite al trasporto di bestiame battenti bandiera di uno Stato inserito nella lista bianca secondo il memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo ***e quelle ispezionate da una società di classificazione di un'organizzazione riconosciuta dell'UE***. Inoltre le autorità competenti dovrebbero consentire il carico di animali su tali navi solo se il profilo di rischio della nave è identificato come basso o standard secondo il memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo. ***È inoltre essenziale che le autorità competenti prevedano tempo sufficiente e personale qualificato per ispezionare adeguatamente le navi adibite al trasporto di bestiame prima del viaggio e del carico della nave e segnalare le carenze al fine di migliorare le decisioni future.***

[16] https://www.parismou.org/.

Or. en

Emendamento 171
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Come dimostrato dagli audit della Commissione e dalle ispezioni delle autorità competenti, un numero significativo di navi adibite al trasporto di bestiame attualmente operanti nell'Unione non soddisfa le norme adeguate in materia	(23) Come dimostrato dagli audit della Commissione e dalle ispezioni delle autorità competenti, un numero significativo di navi adibite al trasporto di bestiame attualmente operanti nell'Unione non soddisfa le norme adeguate in materia

di sicurezza marittima e rappresenta un rischio sia per gli animali che per l'equipaggio. Per garantire la conformità di tali navi alle norme di sicurezza e il corretto funzionamento di sistemi essenziali, tra cui i sistemi di generazione di energia elettrica, di stabilità, di ventilazione, di desalinizzazione dell'acqua e di drenaggio, le autorità competenti dello Stato membro dovrebbero omologare per il trasporto di animali solo le navi adibite al trasporto di bestiame battenti bandiera di uno Stato inserito nella lista bianca ***o grigia*** secondo il memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo[16]. Inoltre le autorità competenti dovrebbero consentire il carico di animali su tali navi solo se il profilo di rischio della nave è identificato come basso ***o standard*** secondo il memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.

[16] https://www.parismou.org/.

di sicurezza marittima e rappresenta un rischio sia per gli animali che per l'equipaggio. Per garantire la conformità di tali navi alle norme di sicurezza e il corretto funzionamento di sistemi essenziali, tra cui i sistemi di generazione di energia elettrica, di stabilità, di ventilazione, di desalinizzazione dell'acqua e di drenaggio, le autorità competenti dello Stato membro dovrebbero omologare per il trasporto di animali solo le navi adibite al trasporto di bestiame battenti bandiera di uno Stato inserito nella lista bianca secondo il memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo[16]. Inoltre le autorità competenti dovrebbero consentire il carico di animali su tali navi solo se il profilo di rischio della nave è identificato come basso secondo il memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.

[16] https://www.parismou.org/.

Or. en

Emendamento 172
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) Come illustrato nella relazione del 2021 della commissione d'inchiesta del Parlamento europeo sulla protezione degli animali durante il trasporto, le procedure di ispezione e certificazione per le navi adibite al trasporto di bestiame non sono armonizzate in tutta l'Unione e non prevedono criteri di ispezione obbligatori. Questa situazione è aggravata dal fatto

che i risultati di tali procedure non sono comunicati tra gli Stati membri, il che porta a situazioni in cui una nave che è stata respinta in uno Stato membro è omologata in un altro. I sistemi in vigore a livello nazionale per l'omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame non sono inoltre sufficienti a ridurre al minimo i rischi associati alle pratiche scorrette, soprattutto perché la maggioranza delle autorità competenti che effettuano le ispezioni su tali navi non dispone delle procedure adeguate o non ha accesso a competenze tecniche specifiche (per esempio i servizi di un veterinario o di un ispettore marittimo) per verificare i sistemi di cui le navi dispongono per le emergenze, il pompaggio dell'acqua e l'alimentazione, la ventilazione e il drenaggio, tutti essenziali per il benessere degli animali durante un viaggio a bordo di una nave adibita al trasporto di bestiame e che richiedono controlli sufficienti. Per questi motivi, disporre di un organismo centrale dell'UE, sotto forma di Agenzia europea per la sicurezza marittima, responsabile dell'omologazione delle consentirà di adottare un approccio più armonizzato per conseguire gli obiettivi del presente regolamento. Tale organismo consentirà altresì una maggiore trasparenza, garantirà condizioni di parità in tutta l'Unione e, attraverso economie di scala, ridurrà i costi per i contribuenti e l'industria dell'UE.

Or. en

Emendamento 173
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) La documentazione relativa all'omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame è attualmente conservata nel sistema informatico che supporta il nuovo regime di ispezione derivante dalla direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo[17]. Il sistema THETIS (Hybrid European Targeting and Inspection System) è una banca dati che facilita i controlli ufficiali delle navi marittime nell'Unione, comprese le navi adibite al trasporto di bestiame. Questa banca dati comprende un modulo specifico per i controlli ufficiali incentrato sulle prescrizioni per la protezione degli animali. Le informazioni sulle navi adibite al trasporto di bestiame autorizzate dovrebbero essere disponibili anche in TRACES, per consentire la creazione, l'aggiornamento e la compilazione digitali dei giornali di viaggio in TRACES. Le autorità competenti dovrebbero essere responsabili dell'aggiornamento regolare di tali informazioni.	(24) La documentazione relativa all'omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame è attualmente conservata nel sistema informatico che supporta il nuovo regime di ispezione derivante dalla direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo[17]. Il sistema THETIS (Hybrid European Targeting and Inspection System) è una banca dati che facilita i controlli ufficiali delle navi marittime nell'Unione, comprese le navi adibite al trasporto di bestiame. Questa banca dati comprende un modulo specifico per i controlli ufficiali incentrato sulle prescrizioni per la protezione degli animali. Le informazioni sulle navi adibite al trasporto di bestiame autorizzate dovrebbero essere disponibili anche in TRACES ***in modo facile***, per consentire la creazione, l'aggiornamento e la compilazione digitali dei giornali di viaggio in TRACES. Le autorità competenti dovrebbero essere responsabili dell'aggiornamento regolare di tali informazioni.
[17] Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione) (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).	[17] Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione) (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).

Or. en

Emendamento 174
Adrian-George Axinia

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) ***Conformemente al regolamento di***	(25) A seguito dell'omologazione e

esecuzione (UE) 2023/372[18], a seguito dell'omologazione e prima di qualsiasi rinnovo dell'omologazione di una nave adibita al trasporto di bestiame, ***un veterinario ufficiale dovrebbe accompagnare la partita di animali per il primo viaggio***. ***Ciò consente al veterinario di effettuare controlli ufficiali durante il primo viaggio per*** verificare che i sistemi meccanici e di gestione della nave adibita al trasporto di bestiame non pregiudichino il benessere degli animali a bordo durante il ***viaggio***.

prima di qualsiasi rinnovo dell'omologazione di una nave adibita al trasporto di bestiame, ***le autorità ufficiali competenti dovrebbero eseguire ispezioni a bordo della nave in questione***. ***Durante tali controlli, l'autorità competente dovrebbe*** verificare che i sistemi meccanici e di gestione della nave adibita al trasporto di bestiame non pregiudichino il benessere degli animali a bordo durante il ***trasporto***. ***Le ispezioni devono inoltre confermare che lo spazio e le attrezzature disponibili a bordo siano adeguati al numero e alle specie degli animali trasportati, assicurando che tutti gli animali godano di adeguate condizioni di benessere per l'intera durata del viaggio.***

[18] Regolamento di esecuzione (UE) 2023/372 della Commissione, del 17 febbraio 2023, che stabilisce norme relative alla registrazione, all'archiviazione e alla condivisione della documentazione scritta dei controlli ufficiali effettuati sulle navi adibite al trasporto di bestiame, ai piani di emergenza per le navi adibite al trasporto di bestiame in caso di emergenza, all'omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame e ai requisiti minimi applicabili ai punti di uscita (GU L 51 del 20.2.2023, pag. 32).

Or. en

Emendamento 175
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) ***Conformemente al regolamento di***	(25) ***Le autorità competenti eseguono***

esecuzione (UE) 2023/372[18], a seguito dell'omologazione e prima di qualsiasi rinnovo dell'omologazione di una nave adibita al trasporto di bestiame, un veterinario ufficiale dovrebbe accompagnare la partita di animali per il primo viaggio. ***Ciò consente al veterinario di effettuare controlli ufficiali durante il primo viaggio per verificare che i sistemi meccanici e di gestione*** della nave ***adibita al trasporto di bestiame non pregiudichino*** il benessere degli animali ***a bordo*** durante il ***viaggio***.

controlli ufficiali a bordo delle navi adibite al trasporto di bestiame prima del loro primo viaggio ***e prima del rinnovo della loro omologazione***. ***Durante tali controlli si verifica che la struttura e le attrezzature*** della nave ***non inficino*** il benessere degli animali ***trasportati o, se del caso, che siano state adottate misure correttive efficaci. Le autorità competenti devono inoltre assicurare che le navi siano progettate e attrezzate adeguatamente in base al numero e alle specie degli animali trasportati, in modo tale da garantirne il benessere*** durante il ***trasporto***.

[18] Regolamento di esecuzione (UE) 2023/372 della Commissione, del 17 febbraio 2023, che stabilisce norme relative alla registrazione, all'archiviazione e alla condivisione della documentazione scritta dei controlli ufficiali effettuati sulle navi adibite al trasporto di bestiame, ai piani di emergenza per le navi adibite al trasporto di bestiame in caso di emergenza, all'omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame e ai requisiti minimi applicabili ai punti di uscita (GU L 51 del 20.2.2023, pag. 32).

Or. en

Emendamento 176
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) ***Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2023/372[18], a seguito dell'omologazione e prima di qualsiasi***	(25) ***Le autorità competenti eseguono controlli ufficiali a bordo delle navi adibite al trasporto di bestiame prima del***

rinnovo dell'omologazione di una nave adibita al trasporto di bestiame, un veterinario ufficiale dovrebbe accompagnare la partita di animali per il primo viaggio. ***Ciò consente al veterinario di effettuare controlli ufficiali durante il primo viaggio per verificare che i sistemi meccanici e di gestione*** della nave ***adibita al trasporto di bestiame non pregiudichino*** il benessere degli animali ***a bordo*** durante il ***viaggio***.

loro primo viaggio ***e prima del rinnovo della loro omologazione***. ***Durante tali controlli si verifica che la struttura e le attrezzature*** della nave ***non inficino*** il benessere degli animali ***trasportati o, se del caso, che siano state adottate misure correttive efficaci. Le autorità competenti devono inoltre assicurare che le navi siano progettate e attrezzate adeguatamente in base al numero e alle specie degli animali trasportati, in modo tale da garantirne il benessere*** durante il ***trasporto***.

[18] Regolamento di esecuzione (UE) 2023/372 della Commissione, del 17 febbraio 2023, che stabilisce norme relative alla registrazione, all'archiviazione e alla condivisione della documentazione scritta dei controlli ufficiali effettuati sulle navi adibite al trasporto di bestiame, ai piani di emergenza per le navi adibite al trasporto di bestiame in caso di emergenza, all'omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame e ai requisiti minimi applicabili ai punti di uscita (GU L 51 del 20.2.2023, pag. 32).

Or. en

Emendamento 177
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2023/372[18], a seguito dell'omologazione e prima di qualsiasi rinnovo dell'omologazione di una nave adibita al trasporto di bestiame, un veterinario ufficiale dovrebbe accompagnare la partita di animali per il	(25) Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2023/372[18], a seguito dell'omologazione e prima di qualsiasi rinnovo dell'omologazione di una nave adibita al trasporto di bestiame, un veterinario ufficiale dovrebbe accompagnare la partita di animali per il

primo viaggio. Ciò consente al veterinario di effettuare controlli ufficiali durante il primo viaggio per verificare che i sistemi meccanici e di gestione della nave adibita al trasporto di bestiame non pregiudichino il benessere degli animali a bordo durante il viaggio.

primo viaggio. Ciò consente al veterinario di effettuare controlli ufficiali durante il primo viaggio per verificare che i sistemi meccanici e di gestione della nave adibita al trasporto di bestiame non pregiudichino il benessere degli animali a bordo durante il viaggio. ***Per integrare tale lavoro in modo più continuativo, per ogni viaggio in mare dovrebbe essere assegnato un responsabile del benessere degli animali qualificato e formato, che sia direttamente responsabile del benessere degli animali trasportati e, ad esempio, rediga una relazione di viaggio giornaliera contenente un riscontro sul viaggio e sul benessere degli animali.***

[18] Regolamento di esecuzione (UE) 2023/372 della Commissione, del 17 febbraio 2023, che stabilisce norme relative alla registrazione, all'archiviazione e alla condivisione della documentazione scritta dei controlli ufficiali effettuati sulle navi adibite al trasporto di bestiame, ai piani di emergenza per le navi adibite al trasporto di bestiame in caso di emergenza, all'omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame e ai requisiti minimi applicabili ai punti di uscita (GU L 51 del 20.2.2023, pag. 32).

[18] Regolamento di esecuzione (UE) 2023/372 della Commissione, del 17 febbraio 2023, che stabilisce norme relative alla registrazione, all'archiviazione e alla condivisione della documentazione scritta dei controlli ufficiali effettuati sulle navi adibite al trasporto di bestiame, ai piani di emergenza per le navi adibite al trasporto di bestiame in caso di emergenza, all'omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame e ai requisiti minimi applicabili ai punti di uscita (GU L 51 del 20.2.2023, pag. 32).

Or. en

Emendamento 178
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2023/372[18], a seguito dell'omologazione e prima di qualsiasi rinnovo dell'omologazione di una nave adibita al trasporto di bestiame, un	(25) Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2023/372[18], a seguito dell'omologazione e prima di qualsiasi rinnovo dell'omologazione di una nave adibita al trasporto di bestiame, un

veterinario ufficiale dovrebbe accompagnare la partita di animali per il primo viaggio. Ciò consente al veterinario di effettuare controlli ufficiali durante il primo viaggio per verificare che i sistemi meccanici e di gestione della nave adibita al trasporto di bestiame non pregiudichino il benessere degli animali a bordo durante il viaggio.	veterinario ufficiale dovrebbe accompagnare la partita di animali per il primo viaggio. Ciò consente al veterinario di effettuare controlli ufficiali durante il primo viaggio per verificare che i sistemi meccanici e di gestione della nave adibita al trasporto di bestiame non pregiudichino il benessere degli animali a bordo durante il viaggio. ***Per i viaggi consecutivi, le partite di animali dovrebbero essere accompagnate dal veterinario o dal responsabile del benessere degli animali formato e da un tecnico.***
[18] Regolamento di esecuzione (UE) 2023/372 della Commissione, del 17 febbraio 2023, che stabilisce norme relative alla registrazione, all'archiviazione e alla condivisione della documentazione scritta dei controlli ufficiali effettuati sulle navi adibite al trasporto di bestiame, ai piani di emergenza per le navi adibite al trasporto di bestiame in caso di emergenza, all'omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame e ai requisiti minimi applicabili ai punti di uscita (GU L 51 del 20.2.2023, pag. 32).	[18] Regolamento di esecuzione (UE) 2023/372 della Commissione, del 17 febbraio 2023, che stabilisce norme relative alla registrazione, all'archiviazione e alla condivisione della documentazione scritta dei controlli ufficiali effettuati sulle navi adibite al trasporto di bestiame, ai piani di emergenza per le navi adibite al trasporto di bestiame in caso di emergenza, all'omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame e ai requisiti minimi applicabili ai punti di uscita (GU L 51 del 20.2.2023, pag. 32).

Or. en

Emendamento 179
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2023/372[18], a seguito dell'omologazione e prima di qualsiasi rinnovo dell'omologazione di una nave adibita al trasporto di bestiame, un veterinario ufficiale dovrebbe accompagnare la partita di animali ***per il primo viaggio***. Ciò consente al veterinario	(25) Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2023/372[18], a seguito dell'omologazione e prima di qualsiasi rinnovo dell'omologazione di una nave adibita al trasporto di bestiame, un veterinario ufficiale dovrebbe accompagnare la partita di animali. Ciò consente al veterinario di effettuare

di effettuare controlli ufficiali durante il ***primo*** viaggio per verificare che i sistemi meccanici e di gestione della nave adibita al trasporto di bestiame non pregiudichino il benessere degli animali a bordo durante il viaggio.	controlli ufficiali durante il viaggio per verificare***, insieme a un tecnico e a un ispettore marittimo,*** che i sistemi meccanici e di gestione della nave adibita al trasporto di bestiame non pregiudichino il benessere degli animali a bordo ***e, quando necessario, adottare misure urgenti in relazione al benessere degli animali*** durante il viaggio.
[18] Regolamento di esecuzione (UE) 2023/372 della Commissione, del 17 febbraio 2023, che stabilisce norme relative alla registrazione, all'archiviazione e alla condivisione della documentazione scritta dei controlli ufficiali effettuati sulle navi adibite al trasporto di bestiame, ai piani di emergenza per le navi adibite al trasporto di bestiame in caso di emergenza, all'omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame e ai requisiti minimi applicabili ai punti di uscita (GU L 51 del 20.2.2023, pag. 32).	[18] Regolamento di esecuzione (UE) 2023/372 della Commissione, del 17 febbraio 2023, che stabilisce norme relative alla registrazione, all'archiviazione e alla condivisione della documentazione scritta dei controlli ufficiali effettuati sulle navi adibite al trasporto di bestiame, ai piani di emergenza per le navi adibite al trasporto di bestiame in caso di emergenza, all'omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame e ai requisiti minimi applicabili ai punti di uscita (GU L 51 del 20.2.2023, pag. 32).

Or. en

Emendamento 180
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2023/372[18], a seguito dell'omologazione e prima di qualsiasi rinnovo dell'omologazione di una nave adibita al trasporto di bestiame, un veterinario ***ufficiale*** dovrebbe accompagnare la partita di animali per il primo viaggio. Ciò consente al veterinario di effettuare controlli ufficiali durante il primo viaggio per verificare che i sistemi	(25) Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2023/372[18], a seguito dell'omologazione e prima di qualsiasi rinnovo dell'omologazione di una nave adibita al trasporto di bestiame, un ***tecnico*** veterinario ***qualificato*** dovrebbe accompagnare la partita di animali per il primo viaggio. Ciò consente al ***tecnico*** veterinario ***qualificato*** di effettuare controlli ufficiali durante il primo viaggio

meccanici e di gestione della nave adibita al trasporto di bestiame non pregiudichino il benessere degli animali a bordo durante il viaggio.	per verificare che i sistemi meccanici e di gestione della nave adibita al trasporto di bestiame non pregiudichino il benessere degli animali a bordo durante il viaggio.
[18] Regolamento di esecuzione (UE) 2023/372 della Commissione, del 17 febbraio 2023, che stabilisce norme relative alla registrazione, all'archiviazione e alla condivisione della documentazione scritta dei controlli ufficiali effettuati sulle navi adibite al trasporto di bestiame, ai piani di emergenza per le navi adibite al trasporto di bestiame in caso di emergenza, all'omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame e ai requisiti minimi applicabili ai punti di uscita (GU L 51 del 20.2.2023, pag. 32).	[18] Regolamento di esecuzione (UE) 2023/372 della Commissione, del 17 febbraio 2023, che stabilisce norme relative alla registrazione, all'archiviazione e alla condivisione della documentazione scritta dei controlli ufficiali effettuati sulle navi adibite al trasporto di bestiame, ai piani di emergenza per le navi adibite al trasporto di bestiame in caso di emergenza, all'omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame e ai requisiti minimi applicabili ai punti di uscita (GU L 51 del 20.2.2023, pag. 32).

Or. en

Emendamento 181
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 bis) Le partite all'interno dell'UE dovrebbero essere ispezionate anche durante le operazioni di carico prima di ciascun viaggio affinché le autorità competenti possano verificare che le prescrizioni del regolamento relative allo spazio al suolo e all'altezza libera siano rispettate, che i sistemi di ventilazione e approvvigionamento idrico e i dispositivi di abbeveraggio funzionino correttamente e siano adatti alle specie trasportate, che non vengano caricati animali non idonei e che siano disponibili mangime e lettiere sufficienti.

Or. en

Emendamento 182
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 ter) La formazione adeguata di tutti gli operatori che lavorano nel settore del trasporto degli animali è un requisito essenziale per salvaguardare il benessere degli animali durante il trasporto. Pertanto, la formazione per tutte le persone coinvolte nelle operazioni di trasporto dovrebbe essere fornita dagli Stati membri e dovrebbe includere tutti gli aspetti del processo di trasporto, quali i mezzi di trasporto, le specifiche esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali e i loro meccanismi di gestione dello stress, il tipo e la natura del viaggio, il processo decisionale relativo all'idoneità al trasporto e l'adeguata manipolazione degli animali per garantire che tutti gli animali, compresi i polli, non siano mai sollevati per le zampe durante la cattura per il trasporto. È opportuno fornire una formazione e una certificazione specifiche in relazione al trasporto di animali acquatici.

Or. en

Emendamento 183
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 25 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 quater) Per garantire il benessere degli animali durante il trasporto, gli Stati membri dovrebbero garantire che sia

assunto e formato un numero sufficiente di agenti di polizia e veterinari ufficiali per eseguire controlli efficaci e frequenti su strada. Gli Stati membri dovrebbero fornire un elenco di tutti i veterinari disponibili, compresi i relativi recapiti, e metterlo a disposizione dei conducenti e dei detentori per assistere gli animali durante il trasporto.

Or. en

Emendamento 184
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 25 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 quinquies) Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutte le forze di polizia nazionali partecipino a una formazione obbligatoria, iniziale e continua in merito alle disposizioni del presente regolamento, al fine di poter individuare eventuali violazioni delle norme e darvi seguito con sanzioni adeguate ed efficaci.

Or. en

Emendamento 185
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 25 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 sexies) I soccorritori dovrebbero essere istruiti e formati in modo specifico negli Stati membri in merito al salvataggio degli animali per assicurare che, in caso di incidenti, tali soccorritori

abbiano accesso ai luoghi, ai veicoli e alle navi coinvolti al fine di svolgere le loro attività di soccorso.

Or. en

Emendamento 186
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) I giornali di viaggio sono strumenti importanti per consentire a tutti gli attori coinvolti nel trasporto di animali e alle autorità competenti di conoscere l'itinerario e la tempistica previsti per il viaggio e di verificare se l'itinerario previsto è seguito nella pratica, facilitando in tal modo l'applicazione della normativa. Si dovrebbero concepire elementi specifici del giornale di viaggio per assicurare una migliore applicazione delle norme in materia di benessere degli animali, in particolare aumentando la tracciabilità e la trasparenza delle operazioni di trasporto. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero approvare i giornali di viaggio per i lunghi viaggi sia all'interno dell'Unione che verso paesi terzi, nonché per i brevi viaggi verso paesi terzi. L'uso dei giornali di viaggio dovrebbe essere completamente digitalizzato utilizzando e ampliando le possibilità offerte da TRACES. La digitalizzazione del giornale di viaggio migliorerà la raccolta dei dati e consentirà una migliore analisi e identificazione dei rischi.	(26) I giornali di viaggio sono strumenti importanti per consentire a tutti gli attori coinvolti nel trasporto di animali e alle autorità competenti di conoscere l'itinerario e la tempistica previsti per il viaggio e di verificare se l'itinerario previsto è seguito nella pratica, facilitando in tal modo l'applicazione della normativa. Si dovrebbero concepire elementi specifici del giornale di viaggio per assicurare una migliore applicazione delle norme in materia di benessere degli animali, in particolare aumentando la tracciabilità e la trasparenza delle operazioni di trasporto. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero approvare i giornali di viaggio per i lunghi viaggi sia all'interno dell'Unione che verso paesi terzi, nonché per i brevi viaggi verso paesi terzi. L'uso dei giornali di viaggio dovrebbe essere completamente digitalizzato utilizzando e ampliando le possibilità offerte da TRACES. La digitalizzazione del giornale di viaggio migliorerà la raccolta dei dati e consentirà una migliore analisi e identificazione dei rischi. ***Tuttavia, il regolamento deve tenere conto delle realtà esistenti a livello dell'Unione europea, comprese le situazioni in cui non è possibile accedere a TRACES a causa di impedimenti tecnici. In tali casi occorre***

fornire soluzioni alternative per garantire l'adempimento degli obblighi di legge, compresi documenti fisici, senza compromettere la tracciabilità e il benessere degli animali.

Or. en

Emendamento 187
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) I giornali di viaggio sono strumenti importanti per consentire a tutti gli attori coinvolti nel trasporto di animali e alle autorità competenti di conoscere l'itinerario e la tempistica previsti per il viaggio e di verificare se l'itinerario previsto è seguito nella pratica, facilitando in tal modo l'applicazione della normativa. Si dovrebbero concepire elementi specifici del giornale di viaggio per assicurare una migliore applicazione delle norme in materia di benessere degli animali, in particolare aumentando la tracciabilità e la trasparenza delle operazioni di trasporto. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero approvare i giornali di viaggio per i lunghi viaggi sia all'interno dell'Unione che verso paesi terzi, nonché per i brevi viaggi verso paesi terzi. L'uso dei giornali di viaggio dovrebbe essere completamente digitalizzato utilizzando e ampliando le possibilità offerte da TRACES. La digitalizzazione del giornale di viaggio migliorerà la raccolta dei dati e consentirà una migliore analisi e identificazione dei rischi.	(26) I giornali di viaggio sono strumenti importanti per consentire a tutti gli attori coinvolti nel trasporto di animali e alle autorità competenti di conoscere l'itinerario e la tempistica previsti per il viaggio e di verificare se l'itinerario previsto è seguito nella pratica, facilitando in tal modo l'applicazione della normativa. Si dovrebbero concepire elementi specifici del giornale di viaggio per assicurare una migliore applicazione delle norme in materia di benessere degli animali, in particolare aumentando la tracciabilità e la trasparenza delle operazioni di trasporto. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero approvare i giornali di viaggio per i lunghi viaggi sia all'interno dell'Unione che verso paesi terzi, nonché per i brevi viaggi verso paesi terzi. L'uso dei giornali di viaggio dovrebbe essere completamente digitalizzato utilizzando e ampliando le possibilità offerte da TRACES. La digitalizzazione del giornale di viaggio migliorerà la raccolta dei dati e consentirà una migliore analisi e identificazione dei rischi. ***Tuttavia, il regolamento deve tenere conto delle realtà esistenti a livello dell'Unione europea, comprese le situazioni in cui non è***

possibile accedere a TRACES a causa di impedimenti tecnici. In tali casi occorre fornire soluzioni alternative per garantire l'adempimento degli obblighi di legge, anche su supporto cartaceo, senza compromettere la tracciabilità e il benessere degli animali.

Or. en

Emendamento 188
Philippe Olivier, Valérie Deloge, Julien Leonardelli, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) I giornali di viaggio sono strumenti importanti per consentire a tutti gli attori coinvolti nel trasporto di animali e alle autorità competenti di conoscere l'itinerario e la tempistica previsti per il viaggio e di verificare se l'itinerario previsto è seguito nella pratica, facilitando in tal modo l'applicazione della normativa. Si dovrebbero concepire elementi specifici del giornale di viaggio per assicurare una migliore applicazione delle norme in materia di benessere degli animali, in particolare aumentando la tracciabilità e la trasparenza delle operazioni di trasporto. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero approvare i giornali di viaggio per i lunghi viaggi sia all'interno dell'Unione che verso paesi terzi, nonché per i brevi viaggi verso paesi terzi. L'uso dei giornali di viaggio dovrebbe essere completamente digitalizzato utilizzando e ampliando le possibilità offerte da TRACES. La digitalizzazione del giornale di viaggio migliorerà la raccolta dei dati e consentirà una migliore analisi e identificazione dei rischi.	(26) I giornali di viaggio sono strumenti importanti per consentire a tutti gli attori coinvolti nel trasporto di animali e alle autorità competenti di conoscere l'itinerario e la tempistica previsti per il viaggio e di verificare se l'itinerario previsto è seguito nella pratica, facilitando in tal modo l'applicazione della normativa. Si dovrebbero concepire elementi specifici del giornale di viaggio per assicurare una migliore applicazione delle norme in materia di benessere degli animali, in particolare aumentando la tracciabilità e la trasparenza delle operazioni di trasporto. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero approvare i giornali di viaggio per i lunghi viaggi sia all'interno dell'Unione che verso paesi terzi, nonché per i brevi viaggi verso paesi terzi. L'uso dei giornali di viaggio dovrebbe essere completamente digitalizzato utilizzando e ampliando le possibilità offerte da TRACES. La digitalizzazione del giornale di viaggio migliorerà la raccolta dei dati e consentirà una migliore analisi e identificazione dei rischi. ***Sarebbe opportuno che la Commissione creasse e offrisse agli operatori e alle autorità competenti un'applicazione mobile***

progettata in modo da essere ergonomica e accessibile a tutti i professionisti del trasporto di animali.

Or. fr

Emendamento 189
Maria Noichl, Marianne Vind

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) I giornali di viaggio sono strumenti importanti per consentire a tutti gli attori coinvolti nel trasporto di animali e alle autorità competenti di conoscere l'itinerario e la tempistica previsti per il viaggio e di verificare se l'itinerario previsto è seguito nella pratica, facilitando in tal modo l'applicazione della normativa. Si dovrebbero concepire elementi specifici del giornale di viaggio per assicurare una migliore applicazione delle norme in materia di benessere degli animali, in particolare aumentando la tracciabilità e la trasparenza delle operazioni di trasporto. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero approvare i giornali di viaggio per i lunghi viaggi sia all'interno dell'Unione che verso paesi terzi, nonché per i brevi viaggi verso paesi terzi. L'uso dei giornali di viaggio dovrebbe essere completamente digitalizzato utilizzando e ampliando le possibilità offerte da TRACES. La digitalizzazione del giornale di viaggio migliorerà la raccolta dei dati e consentirà una migliore analisi e identificazione dei rischi.	(26) I giornali di viaggio sono strumenti importanti per consentire a tutti gli attori coinvolti nel trasporto di animali e alle autorità competenti di conoscere l'itinerario e la tempistica previsti per il viaggio e di verificare se l'itinerario previsto è seguito nella pratica, facilitando in tal modo l'applicazione della normativa. Si dovrebbero concepire elementi specifici del giornale di viaggio per assicurare una migliore applicazione delle norme in materia di benessere degli animali, in particolare aumentando la tracciabilità e la trasparenza delle operazioni di trasporto. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero approvare i giornali di viaggio per i lunghi viaggi sia all'interno dell'Unione che verso paesi terzi, nonché per i brevi viaggi verso paesi terzi. L'uso dei giornali di viaggio dovrebbe essere completamente digitalizzato utilizzando e ampliando le possibilità offerte da TRACES. La digitalizzazione del giornale di viaggio migliorerà la raccolta dei dati e consentirà una migliore analisi e identificazione dei rischi. ***La Commissione dovrebbe pertanto mettere a disposizione un'applicazione mobile e garantire che sia facile da usare e accessibile a tutti gli operatori e alle autorità competenti coinvolti nel trasporto di animali.***

Or. en

Emendamento 190
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) I giornali di viaggio sono strumenti importanti per consentire a tutti gli attori coinvolti nel trasporto di animali e alle autorità competenti di conoscere l'itinerario e la tempistica previsti per il viaggio e di verificare se l'itinerario previsto è seguito nella pratica, facilitando in tal modo l'applicazione della normativa. Si dovrebbero concepire elementi specifici del giornale di viaggio per assicurare una migliore applicazione delle norme in materia di benessere degli animali, in particolare aumentando la tracciabilità e la trasparenza delle operazioni di trasporto. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero approvare i giornali di viaggio per i lunghi viaggi sia all'interno dell'Unione che verso paesi terzi, nonché per i brevi viaggi verso paesi terzi. L'uso dei giornali di viaggio dovrebbe essere completamente digitalizzato utilizzando e ampliando le possibilità offerte da TRACES. La digitalizzazione del giornale di viaggio migliorerà la raccolta dei dati e consentirà una migliore analisi e identificazione dei rischi.	(26) I giornali di viaggio sono strumenti importanti per consentire a tutti gli attori coinvolti nel trasporto di animali e alle autorità competenti di conoscere l'itinerario e la tempistica previsti per il viaggio e di verificare se l'itinerario previsto è seguito nella pratica, facilitando in tal modo l'applicazione della normativa. Si dovrebbero concepire elementi specifici del giornale di viaggio per assicurare una migliore applicazione delle norme in materia di benessere degli animali, in particolare aumentando la tracciabilità e la trasparenza delle operazioni di trasporto ***e facendo un più ampio uso dei sistemi di posizionamento***. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero approvare i giornali di viaggio per i lunghi viaggi sia all'interno dell'Unione che verso paesi terzi, nonché per i brevi viaggi verso paesi terzi. L'uso dei giornali di viaggio dovrebbe essere completamente digitalizzato utilizzando e ampliando le possibilità offerte da TRACES. La digitalizzazione del giornale di viaggio migliorerà la raccolta dei dati e consentirà una migliore analisi e identificazione dei rischi.

Or. en

Emendamento 191
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) I giornali di viaggio sono strumenti importanti per consentire a tutti gli attori coinvolti nel trasporto di animali e alle autorità competenti di conoscere l'itinerario e la tempistica previsti per il viaggio e di verificare se l'itinerario previsto è seguito nella pratica, facilitando in tal modo l'applicazione della normativa. Si dovrebbero concepire elementi specifici del giornale di viaggio per assicurare una migliore applicazione delle norme in materia di benessere degli animali, in particolare aumentando la tracciabilità e la trasparenza delle operazioni di trasporto. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero approvare i giornali di viaggio ***per i lunghi viaggi sia all'interno dell'Unione che*** verso paesi terzi***, nonché per*** i ***brevi*** viaggi ***verso paesi terzi***. L'uso dei giornali di viaggio dovrebbe essere completamente digitalizzato utilizzando e ampliando le possibilità offerte da TRACES. La digitalizzazione del giornale di viaggio migliorerà la raccolta dei dati e consentirà una migliore analisi e identificazione dei rischi.	(26) I giornali di viaggio sono strumenti importanti per consentire a tutti gli attori coinvolti nel trasporto di animali e alle autorità competenti di conoscere l'itinerario e la tempistica previsti per il viaggio e di verificare se l'itinerario previsto è seguito nella pratica, facilitando in tal modo l'applicazione della normativa. Si dovrebbero concepire elementi specifici del giornale di viaggio per assicurare una migliore applicazione delle norme in materia di benessere degli animali, in particolare aumentando la tracciabilità e la trasparenza delle operazioni di trasporto. Le autorità competenti degli Stati membri ***non*** dovrebbero approvare i giornali di viaggio verso paesi terzi ***e dovrebbero garantire che il trasporto sia evitato ogniqualvolta possibile e che, ove necessari,*** i viaggi ***siano il più brevi possibile***. L'uso dei giornali di viaggio dovrebbe essere completamente digitalizzato utilizzando e ampliando le possibilità offerte da TRACES. La digitalizzazione del giornale di viaggio migliorerà la raccolta dei dati e consentirà una migliore analisi e identificazione dei rischi.

Or. en

Emendamento 192
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Emma Wiesner, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) I giornali di viaggio sono strumenti importanti per consentire a tutti gli attori coinvolti nel trasporto di animali e alle	(26) I giornali di viaggio sono strumenti importanti per consentire a tutti gli attori coinvolti nel trasporto di animali e alle

autorità competenti di conoscere l'itinerario e la tempistica previsti per il viaggio e di verificare se l'itinerario previsto è seguito nella pratica, facilitando in tal modo l'applicazione della normativa. Si dovrebbero concepire elementi specifici del giornale di viaggio per assicurare una migliore applicazione delle norme in materia di benessere degli animali, in particolare aumentando la tracciabilità e la trasparenza delle operazioni di trasporto. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero approvare i giornali di viaggio per i lunghi viaggi sia ***all'interno dell'Unione che verso paesi terzi, nonché per i brevi viaggi*** verso paesi terzi. L'uso dei giornali di viaggio dovrebbe essere completamente digitalizzato utilizzando e ampliando le possibilità offerte da TRACES. La digitalizzazione del giornale di viaggio migliorerà la raccolta dei dati e consentirà una migliore analisi e identificazione dei rischi.	autorità competenti di conoscere l'itinerario e la tempistica previsti per il viaggio e di verificare se l'itinerario previsto è seguito nella pratica, facilitando in tal modo l'applicazione della normativa. Si dovrebbero concepire elementi specifici del giornale di viaggio per assicurare una migliore applicazione delle norme in materia di benessere degli animali, in particolare aumentando la tracciabilità e la trasparenza delle operazioni di trasporto. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero approvare i giornali di viaggio per i lunghi viaggi sia ***fra gli Stati membri che*** verso paesi terzi. L'uso dei giornali di viaggio dovrebbe essere completamente digitalizzato ***e facile per gli utenti*** utilizzando e ampliando le possibilità offerte da TRACES. La digitalizzazione del giornale di viaggio migliorerà la raccolta dei dati e consentirà una migliore analisi e identificazione dei rischi.

Or. en

Emendamento 193
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Per garantire che i viaggi non superino la durata prevista e assicurare una migliore tracciabilità, è opportuno introdurre un giornale di viaggio semplificato per i brevi viaggi all'interno dell'Unione. Compilati dall'organizzatore e senza l'obbligo di approvazione da parte dell'autorità competente, tali giornali di viaggio aiuteranno le autorità competenti a valutare le prestazioni degli operatori durante le ispezioni e i controlli. Inoltre	***soppresso***

ciò consentirà sia alle autorità competenti che alla Commissione di disporre di informazioni su tutte le operazioni di trasporto.

Or. en

Emendamento 194
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Per garantire che i viaggi non superino la durata prevista e assicurare una migliore tracciabilità, è opportuno introdurre un giornale di viaggio semplificato per i brevi viaggi all'interno dell'Unione. Compilati dall'organizzatore e senza l'obbligo di approvazione da parte dell'autorità competente, tali giornali di viaggio aiuteranno le autorità competenti a valutare le prestazioni degli operatori durante le ispezioni e i controlli. Inoltre ciò consentirà sia alle autorità competenti che alla Commissione di disporre di informazioni su tutte le operazioni di trasporto.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 195
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Per garantire che i viaggi non superino la durata prevista e assicurare una migliore tracciabilità, è opportuno introdurre un giornale di viaggio	(27) Per garantire che i viaggi non superino la durata prevista e assicurare una migliore tracciabilità, è opportuno introdurre un giornale di viaggio

semplificato per i brevi viaggi ***all'interno dell'Unione***. Compilati dall'organizzatore e senza l'obbligo di approvazione da parte dell'autorità competente, tali giornali di viaggio aiuteranno le autorità competenti a valutare le prestazioni degli operatori durante le ispezioni e i controlli. Inoltre ciò consentirà sia alle autorità competenti che alla Commissione di disporre di informazioni su tutte le operazioni di trasporto.	semplificato per i brevi viaggi ***fra gli Stati membri***. Compilati dall'organizzatore e senza l'obbligo di approvazione da parte dell'autorità competente, tali giornali di viaggio aiuteranno le autorità competenti a valutare le prestazioni degli operatori durante le ispezioni e i controlli. Inoltre ciò consentirà sia alle autorità competenti che alla Commissione di disporre di informazioni su tutte le operazioni di trasporto.

Or. en

Emendamento 196
Anja Hazekamp, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Le femmine gravide sono particolarmente vulnerabili durante il trasporto. Poiché non è sempre possibile per il trasportatore valutare lo stadio di gestazione di tali animali, il detentore dovrebbe essere responsabile di fornire al trasportatore informazioni sullo stadio di gestazione o sulla data dell'inseminazione, se del caso.	(28) Le femmine gravide sono particolarmente vulnerabili durante il trasporto ***e hanno esigenze biologiche molto specifiche***. Poiché non è sempre possibile per il trasportatore valutare lo stadio di gestazione di tali animali, il detentore dovrebbe essere responsabile di fornire al trasportatore informazioni sullo stadio di gestazione o sulla data dell'inseminazione, se del caso. ***Il trasporto di femmine gravide comporta rischi significativi per il benessere degli animali, in quanto può causare aborti spontanei o parti durante il viaggio, spesso causando la morte del cucciolo e/o della madre. Non è pertanto consentito il trasporto di femmine gravide.***

Or. en

Emendamento 197
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Le femmine gravide sono particolarmente vulnerabili durante il trasporto. Poiché non è sempre possibile per il trasportatore valutare lo stadio di gestazione di tali animali, il detentore dovrebbe essere responsabile di fornire al trasportatore informazioni sullo stadio di gestazione o sulla data dell'inseminazione, se del caso.	(28) Le femmine gravide sono particolarmente vulnerabili durante il trasporto. ***Tuttavia, non è sempre possibile valutare lo stadio di gestazione degli animali, soprattutto nei sistemi di allevamento all'aperto e al pascolo.*** Poiché non è sempre possibile per il trasportatore valutare lo stadio di gestazione di tali animali, il detentore dovrebbe essere responsabile di fornire al trasportatore informazioni sullo stadio di gestazione o sulla data dell'inseminazione, se del caso.

Or. en

Emendamento 198
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Le femmine gravide sono particolarmente vulnerabili durante il trasporto. Poiché non è sempre possibile per il trasportatore valutare lo stadio di gestazione di tali animali, il detentore dovrebbe essere responsabile di fornire al trasportatore informazioni sullo stadio di gestazione o sulla data dell'inseminazione, se del caso.	(28) Le femmine gravide sono particolarmente vulnerabili durante il trasporto. ***Durante il trasporto non è possibile garantire un'assistenza speciale per le femmine in uno stadio avanzato della gestazione e pertanto queste dovrebbero essere considerate non idonee al trasporto.*** Poiché non è sempre possibile per il trasportatore valutare lo stadio di gestazione di tali animali, il detentore dovrebbe essere responsabile di fornire al trasportatore informazioni sullo stadio di gestazione o sulla data dell'inseminazione, se del caso.

Or. en

Emendamento 199
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Emma Wiesner, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Le femmine gravide sono particolarmente vulnerabili durante il trasporto. Poiché non è sempre possibile per il trasportatore valutare lo stadio di gestazione di tali animali, il detentore dovrebbe essere responsabile di fornire al trasportatore informazioni sullo stadio di gestazione o sulla data dell'inseminazione, se del caso.	(28) Le femmine gravide sono particolarmente vulnerabili durante il trasporto. Poiché non è sempre possibile per il trasportatore valutare lo stadio di gestazione di tali animali, il detentore ***degli animali*** dovrebbe essere responsabile di fornire al trasportatore informazioni sullo stadio di gestazione o sulla data dell'inseminazione ***più recente***, se del caso.

Or. en

Emendamento 200
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Le femmine gravide sono particolarmente vulnerabili durante il trasporto. Poiché non è sempre possibile per il trasportatore valutare lo stadio di gestazione di tali animali, il detentore dovrebbe essere responsabile di fornire al trasportatore informazioni sullo stadio di gestazione o sulla data dell'inseminazione, se del caso.	(28) Le femmine gravide sono particolarmente vulnerabili durante il trasporto. Poiché non è sempre possibile per il trasportatore valutare lo stadio di gestazione di tali animali, il detentore dovrebbe essere responsabile di fornire al trasportatore informazioni sullo stadio di gestazione o sulla data dell'inseminazione, se del caso ***e ove possibile***.

Or. en

Emendamento 201

Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Le femmine gravide sono particolarmente vulnerabili durante il trasporto. Poiché non è sempre possibile per il trasportatore valutare lo stadio di gestazione di tali animali, il detentore dovrebbe essere responsabile di fornire al trasportatore informazioni ***sullo stadio di gestazione o sulla data dell'inseminazione***, se del caso.	(28) Le femmine gravide sono particolarmente vulnerabili durante il trasporto. Poiché non è sempre possibile per il trasportatore valutare lo stadio di gestazione di tali animali, il detentore ***degli animali*** dovrebbe essere responsabile di fornire al trasportatore ***tali*** informazioni, se del caso ***e ove possibile***.

Or. en

Emendamento 202
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(28 bis) Gli animali a fine ciclo produttivo corrono il rischio di ricevere livelli di protezione inferiori a causa del loro scarso valore economico. Il trasporto di tali animali dovrebbe essere sempre evitato. I lunghi viaggi non sono consentiti.

Or. en

Emendamento 203
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) La scarsità di disposizioni specifiche nel diritto dell'Unione in materia di trasporto di cani e gatti, in particolare cuccioli di cane e gatto di varie razze, nonché le divergenze nell'interpretazione e applicazione delle vigenti norme dell'Unione da parte degli Stati membri, hanno portato frequentemente al trasporto di tali animali in circostanze che presentano rischi per il loro benessere e determinano condizioni di disparità per gli operatori. È pertanto necessario definire meglio le norme specifiche relative all'età minima dei cani e dei gatti trasportati e agli intervalli per l'alimentazione durante il viaggio, imporre trattamenti veterinari preventivi per evitare malattie connesse allo stress e specifiche per specie e ampliare in tal modo le norme specifiche e armonizzate sul trasporto commerciale di cani e gatti. A tal fine è necessario prevedere norme, ad esempio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di temperatura e di umidità e la necessità di un giornale di viaggio ***per i lunghi viaggi***.	(29) La scarsità di disposizioni specifiche nel diritto dell'Unione in materia di trasporto di cani e gatti, in particolare cuccioli di cane e gatto di varie razze, nonché le divergenze nell'interpretazione e applicazione delle vigenti norme dell'Unione da parte degli Stati membri, hanno portato frequentemente al trasporto di tali animali in circostanze che presentano rischi ***elevati*** per il loro benessere e determinano condizioni di disparità per gli operatori. È pertanto necessario definire meglio le norme specifiche relative all'età minima dei cani e dei gatti trasportati e agli intervalli per l'alimentazione durante il viaggio, imporre trattamenti veterinari preventivi per evitare malattie connesse allo stress e specifiche per specie e ampliare in tal modo le norme specifiche e armonizzate sul trasporto commerciale di cani e gatti. A tal fine è necessario prevedere norme, ad esempio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di temperatura e di umidità e la necessità di un giornale di viaggio***. Tali norme dovrebbero fornire indicazioni specifiche anche riguardo alle dimensioni consentite dei contenitori e al loro posizionamento e accatastamento, alle lettiere, alla separazione degli animali e allo spazio disponibile, nonché alle specie che possono essere trasportate nello stesso veicolo e garantire la collocazione di tendine o schermi obbligatori fra i contenitori per gli animali che non hanno familiarità gli uni con gli altri***.

Or. en

Emendamento 204
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle, Raffaele Stancanelli, Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) La scarsità di disposizioni specifiche nel diritto dell'Unione in materia di trasporto di cani e gatti, in particolare cuccioli di cane e gatto di varie razze, nonché le divergenze nell'interpretazione e applicazione delle vigenti norme dell'Unione da parte degli Stati membri, hanno portato frequentemente al trasporto di tali animali in circostanze che presentano rischi per il loro benessere e determinano condizioni di disparità per gli operatori. È pertanto necessario definire meglio le norme specifiche relative all'età minima dei cani e dei gatti trasportati e agli intervalli per l'alimentazione durante il viaggio, imporre trattamenti veterinari preventivi per evitare malattie connesse allo stress e specifiche per specie e ampliare in tal modo le norme specifiche e armonizzate sul trasporto commerciale di cani e gatti. A tal fine è necessario prevedere norme, ad esempio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di temperatura e di umidità e la necessità di un giornale di viaggio per i lunghi viaggi.	(29) La scarsità di disposizioni specifiche nel diritto dell'Unione in materia di trasporto di cani e gatti, in particolare cuccioli di cane e gatto di varie razze, nonché le divergenze nell'interpretazione e applicazione delle vigenti norme dell'Unione da parte degli Stati membri, hanno portato frequentemente al trasporto di tali animali in circostanze che presentano rischi per il loro benessere e determinano condizioni di disparità per gli operatori. È pertanto necessario definire meglio le norme specifiche relative all'età minima dei cani e dei gatti trasportati e agli intervalli per l'alimentazione durante il viaggio, imporre trattamenti veterinari preventivi per evitare malattie connesse allo stress e specifiche per specie e ampliare in tal modo le norme specifiche e armonizzate sul trasporto commerciale di cani e gatti. A tal fine è necessario prevedere norme, ad esempio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di temperatura e di umidità e la necessità di un giornale di viaggio per i lunghi viaggi. ***Poiché il trasporto di tali animali risponde a realtà diverse da quelle delle altre specie interessate, essi non sono disciplinati dal presente regolamento e saranno oggetto di un apposito testo separato.***

Or. fr

Emendamento 205
Salvatore De Meo, Flavio Tosi

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) La scarsità di disposizioni specifiche nel diritto dell'Unione in materia di trasporto di cani e gatti, in particolare	(29) La scarsità di disposizioni specifiche nel diritto dell'Unione in materia di trasporto di cani e gatti, in particolare

cuccioli di cane e gatto di varie razze, nonché le divergenze nell'interpretazione e applicazione delle vigenti norme dell'Unione da parte degli Stati membri, hanno portato frequentemente al trasporto di tali animali in circostanze che presentano rischi per il loro benessere e determinano condizioni di disparità per gli operatori. È pertanto necessario definire meglio le norme specifiche relative all'età minima dei cani e dei gatti trasportati e agli intervalli per l'alimentazione durante il viaggio, imporre trattamenti veterinari preventivi per evitare malattie connesse allo stress e specifiche per specie e ampliare in tal modo le norme specifiche e armonizzate sul trasporto commerciale di cani e gatti. A tal fine è necessario prevedere norme, ad esempio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di temperatura e di umidità e la necessità di un giornale di viaggio per i lunghi viaggi.	cuccioli di cane e gatto di varie razze, nonché le divergenze nell'interpretazione e applicazione delle vigenti norme dell'Unione da parte degli Stati membri, hanno portato frequentemente al trasporto di tali animali in circostanze che presentano rischi per il loro benessere e determinano condizioni di disparità per gli operatori. È pertanto necessario definire meglio le norme specifiche relative all'età minima dei cani e dei gatti trasportati e agli intervalli per l'alimentazione durante il viaggio, imporre trattamenti veterinari preventivi per evitare malattie connesse allo stress e specifiche per specie e ampliare in tal modo le norme specifiche e armonizzate sul trasporto commerciale di cani e gatti. A tal fine è necessario prevedere norme, ad esempio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di temperatura e di umidità e la necessità di un giornale di viaggio per i lunghi viaggi. ***Il trasporto di animali da compagnia ha finalità e comporta modalità operative particolari e dovrebbe essere disciplinato da un regolamento specifico separato.***

Or. it

Emendamento 206
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Gli orientamenti della WOAH sul benessere dei pesci d'allevamento durante il trasporto stabiliscono le norme minime di conformità a livello internazionale e contengono raccomandazioni per quanto riguarda le responsabilità, la pianificazione, la progettazione dei veicoli, le attrezzature, la manipolazione, l'acqua,	(30) Gli orientamenti della WOAH sul benessere dei pesci d'allevamento durante il trasporto stabiliscono le norme minime di conformità a livello internazionale e contengono raccomandazioni per quanto riguarda le responsabilità, la pianificazione, la progettazione dei veicoli, le attrezzature, la manipolazione, l'acqua,

la preparazione, gli aspetti specifici per specie, la pianificazione per le emergenze, la documentazione, il carico e lo scarico. Sulla base di tali orientamenti, le disposizioni specifiche per gli animali acquatici dovrebbero essere stabilite e aggiornate in funzione delle nuove conoscenze scientifiche, una volta disponibili i pertinenti pareri dell'EFSA. Un elemento importante per il benessere degli animali trasportati è lo spazio loro assegnato a bordo del mezzo di trasporto, che dipende dalle specie, dalle categorie e dalle dimensioni. Nei pareri dell'EFSA si raccomanda che, durante la permanenza a bordo, gli animali dispongano di spazio sufficiente per cambiare posizione, bere e riposare. ***Gli spazi disponibili prescritti a norma del regolamento (CE) n. 1/2005 dovrebbero pertanto essere aumentati in linea con le raccomandazioni dell'EFSA.***	la preparazione, gli aspetti specifici per specie, la pianificazione per le emergenze, la documentazione, il carico e lo scarico. Sulla base di tali orientamenti, le disposizioni specifiche per gli animali acquatici dovrebbero essere stabilite e aggiornate in funzione delle nuove conoscenze scientifiche, una volta disponibili i pertinenti pareri dell'EFSA. Un elemento importante per il benessere degli animali trasportati è lo spazio loro assegnato a bordo del mezzo di trasporto, che dipende dalle specie, dalle categorie e dalle dimensioni. Nei pareri dell'EFSA si raccomanda che, durante la permanenza a bordo, gli animali dispongano di spazio sufficiente per cambiare posizione, bere e riposare.

Or. en

Emendamento 207
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Gli orientamenti della WOAH sul benessere dei pesci d'allevamento durante il trasporto stabiliscono le norme minime di conformità a livello internazionale e contengono raccomandazioni per quanto riguarda le responsabilità, la pianificazione, la progettazione dei veicoli, le attrezzature, la manipolazione, l'acqua, la preparazione, gli aspetti specifici per specie, la pianificazione per le emergenze, la documentazione, il carico e lo scarico. Sulla base di tali orientamenti, le disposizioni specifiche per gli animali	(30) Gli orientamenti della WOAH sul benessere dei pesci d'allevamento durante il trasporto stabiliscono le norme minime di conformità a livello internazionale e contengono raccomandazioni per quanto riguarda le responsabilità, la pianificazione, la progettazione dei veicoli, le attrezzature, la manipolazione, l'acqua, la preparazione, gli aspetti specifici per specie, la pianificazione per le emergenze, la documentazione, il carico e lo scarico. Sulla base di tali orientamenti, le disposizioni specifiche per gli animali

acquatici dovrebbero essere stabilite e aggiornate in funzione delle nuove conoscenze scientifiche, una volta disponibili i pertinenti pareri dell'EFSA. Un elemento importante per il benessere degli animali trasportati è lo spazio loro assegnato a bordo del mezzo di trasporto, che dipende dalle specie, dalle categorie e dalle dimensioni. Nei pareri dell'EFSA si raccomanda che, durante la permanenza a bordo, gli animali dispongano di spazio sufficiente per cambiare posizione, bere e riposare. ***Gli spazi disponibili prescritti a norma del regolamento (CE) n. 1/2005 dovrebbero pertanto essere aumentati in linea con le raccomandazioni dell'EFSA.***	acquatici dovrebbero essere stabilite e aggiornate ***mediante la procedura legislativa ordinaria*** in funzione delle nuove conoscenze scientifiche, una volta disponibili i pertinenti pareri dell'EFSA. Un elemento importante per il benessere degli animali trasportati è lo spazio loro assegnato a bordo del mezzo di trasporto, che dipende dalle specie, dalle categorie e dalle dimensioni. Nei pareri dell'EFSA si raccomanda che, durante la permanenza a bordo, gli animali ***che ne hanno la necessità*** dispongano di spazio sufficiente per cambiare posizione, bere e riposare.

Or. en

Emendamento 208
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Gli orientamenti della WOAH sul benessere dei pesci d'allevamento durante il trasporto stabiliscono le norme minime di conformità a livello internazionale e contengono raccomandazioni per quanto riguarda le responsabilità, la pianificazione, la progettazione dei veicoli, le attrezzature, la manipolazione, l'acqua, la preparazione, gli aspetti specifici per specie, la pianificazione per le emergenze, la documentazione, il carico e lo scarico. Sulla base di tali orientamenti, le disposizioni specifiche per gli animali acquatici dovrebbero essere stabilite e aggiornate in funzione delle nuove conoscenze scientifiche, una volta disponibili i pertinenti pareri dell'EFSA. Un elemento importante per il benessere degli animali trasportati è lo spazio loro	(30) Gli orientamenti della WOAH sul benessere dei pesci d'allevamento durante il trasporto stabiliscono le norme minime di conformità a livello internazionale e contengono raccomandazioni per quanto riguarda le responsabilità, la pianificazione, la progettazione dei veicoli, le attrezzature, la manipolazione, l'acqua, la preparazione, gli aspetti specifici per specie, la pianificazione per le emergenze, la documentazione, il carico e lo scarico. Sulla base di tali orientamenti, le disposizioni specifiche per gli animali acquatici dovrebbero essere stabilite e aggiornate in funzione delle nuove conoscenze scientifiche, una volta disponibili i pertinenti pareri dell'EFSA. Un elemento importante per il benessere degli animali trasportati è lo spazio loro

assegnato a bordo del mezzo di trasporto, che dipende dalle specie, dalle categorie e dalle dimensioni. Nei pareri dell'EFSA si raccomanda che, durante la permanenza a bordo, gli animali dispongano di spazio sufficiente per cambiare posizione, bere e riposare. Gli spazi disponibili prescritti a norma del regolamento (CE) n. 1/2005 dovrebbero pertanto essere aumentati in linea con le raccomandazioni dell'EFSA.	assegnato a bordo del mezzo di trasporto, che dipende dalle specie, dalle categorie e dalle dimensioni. Nei pareri dell'EFSA si raccomanda che, durante la permanenza a bordo, gli animali dispongano di spazio sufficiente per cambiare posizione, bere e riposare. Gli spazi disponibili prescritti a norma del regolamento (CE) n. 1/2005 dovrebbero pertanto essere aumentati in linea con le raccomandazioni dell'EFSA. ***Un tale aumento dello spazio proteggerà anche meglio gli animali qualora le condizioni di guida o lo stile del conducente mettano in pericolo gli animali. Il parere dell'EFSA ha inoltre rilevato che è opportuno garantire uno stile di guida adeguato per limitare le accelerazioni, le frenate e le curve che incidono sulla capacità degli animali di mantenere la stabilità posturale. La guida aggressiva, caratterizzata da forti accelerazioni e brusche frenate, può causare instabilità posturale, con conseguenti cadute, scivolamenti e azioni muscolari correttive eccessive, che provocano a loro volta lividi, affaticamento muscolare, paura e lesioni generali agli animali durante il trasporto. Nel caso dei suini, ad esempio, studi hanno dimostrato che l'aumento dell'accelerazione comportava un aumento della percentuale di suini in piedi durante il viaggio e una diminuzione della percentuale di suini sdraiati. I conducenti dovrebbero applicare la guida difensiva, limitando pertanto l'entità delle accelerazioni, delle frenate e delle curve del veicolo che stanno guidando nella misura in cui queste influiscono sulla capacità degli animali di mantenere la stabilità posturale.***
	Or. en

Emendamento 209
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Gli orientamenti della WOAH sul benessere dei pesci d'allevamento durante il trasporto stabiliscono le norme minime di conformità a livello internazionale e contengono raccomandazioni per quanto riguarda le responsabilità, la pianificazione, la progettazione dei veicoli, le attrezzature, la manipolazione, l'acqua, la preparazione, gli aspetti specifici per specie, la pianificazione per le emergenze, la documentazione, il carico e lo scarico. Sulla base di tali orientamenti, le disposizioni specifiche per gli animali acquatici dovrebbero essere stabilite e aggiornate in funzione delle nuove conoscenze scientifiche, una volta disponibili i pertinenti pareri dell'EFSA. Un elemento importante per il benessere degli animali trasportati è lo spazio loro assegnato a bordo del mezzo di trasporto, che dipende dalle specie, dalle categorie e dalle dimensioni. Nei pareri dell'EFSA si raccomanda che, durante la permanenza a bordo, gli animali dispongano di spazio sufficiente per cambiare posizione, bere e riposare. Gli spazi disponibili prescritti a norma del regolamento (CE) n. 1/2005 dovrebbero pertanto essere aumentati in linea con le raccomandazioni dell'EFSA.	(30) ***I pesci e gli altri animali acquatici sono esseri senzienti e sentono dolore, paura e stress. È necessario introdurre norme per migliorarne il benessere durante il trasporto, tenendo conto delle loro esigenze specifiche.*** Gli orientamenti della WOAH sul benessere dei pesci d'allevamento durante il trasporto stabiliscono le norme minime di conformità a livello internazionale e contengono raccomandazioni per quanto riguarda le responsabilità, la pianificazione, la progettazione dei veicoli, le attrezzature, la manipolazione, l'acqua, la preparazione, gli aspetti specifici per specie, la pianificazione per le emergenze, la documentazione, il carico e lo scarico. Sulla base di tali orientamenti, le disposizioni specifiche per gli animali acquatici dovrebbero essere stabilite e aggiornate in funzione delle nuove conoscenze scientifiche, una volta disponibili i pertinenti pareri dell'EFSA. Un elemento importante per il benessere degli animali trasportati è lo spazio loro assegnato a bordo del mezzo di trasporto, che dipende dalle specie, dalle categorie e dalle dimensioni. Nei pareri dell'EFSA si raccomanda che, durante la permanenza a bordo, gli animali dispongano di spazio sufficiente per cambiare posizione, bere e riposare. Gli spazi disponibili prescritti a norma del regolamento (CE) n. 1/2005 dovrebbero pertanto essere aumentati in linea con le raccomandazioni dell'EFSA.

Or. en

Emendamento 210
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Gli orientamenti della WOAH sul benessere dei pesci d'allevamento durante il trasporto stabiliscono le norme minime di conformità a livello internazionale e contengono raccomandazioni per quanto riguarda le responsabilità, la pianificazione, la progettazione dei veicoli, le attrezzature, la manipolazione, l'acqua, la preparazione, gli aspetti specifici per specie, la pianificazione per le emergenze, la documentazione, il carico e lo scarico. Sulla base di tali orientamenti, le disposizioni specifiche per gli animali acquatici dovrebbero essere stabilite e aggiornate in funzione delle nuove conoscenze scientifiche, una volta disponibili i pertinenti pareri dell'EFSA. Un elemento importante per il benessere degli animali trasportati è lo spazio loro assegnato a bordo del mezzo di trasporto, che dipende dalle specie, dalle categorie e dalle dimensioni. Nei pareri dell'EFSA si raccomanda che, durante la permanenza a bordo, gli animali dispongano di spazio sufficiente per cambiare posizione***, bere e riposare***. Gli spazi disponibili prescritti a norma del regolamento (CE) n. 1/2005 dovrebbero pertanto essere aumentati in linea con le raccomandazioni dell'EFSA.	(30) Gli orientamenti della WOAH sul benessere dei pesci d'allevamento durante il trasporto stabiliscono le norme minime di conformità a livello internazionale e contengono raccomandazioni per quanto riguarda le responsabilità, la pianificazione, la progettazione dei veicoli, le attrezzature, la manipolazione, l'acqua, la preparazione, gli aspetti specifici per specie, la pianificazione per le emergenze, la documentazione, il carico e lo scarico. Sulla base di tali orientamenti, le disposizioni specifiche per gli animali acquatici dovrebbero essere stabilite e aggiornate in funzione delle nuove conoscenze scientifiche, una volta disponibili i pertinenti pareri dell'EFSA. Un elemento importante per il benessere degli animali ***acquatici*** trasportati è lo spazio loro assegnato a bordo del mezzo di trasporto, che dipende dalle specie, dalle categorie e dalle dimensioni. Nei pareri dell'EFSA si raccomanda che, durante la permanenza a bordo, gli animali ***acquatici*** dispongano di spazio sufficiente per cambiare posizione. Gli spazi disponibili prescritti a norma del regolamento (CE) n. 1/2005 dovrebbero pertanto essere aumentati in linea con le raccomandazioni dell'EFSA.

Or. en

Emendamento 211
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Le posizioni in tempo reale degli	(31) Le posizioni in tempo reale degli

aeromobili, delle navi marittime e dei treni sono attualmente disponibili al pubblico e accessibili per motivi di sicurezza e di informazione. La maggior parte dei veicoli stradali è già dotata di un sistema di navigazione satellitare che registra l'itinerario effettivo seguito e la durata del viaggio. Tali informazioni sono di fondamentale importanza per le autorità competenti per attuare i controlli ufficiali e indirizzarli meglio in base al rischio. Tuttavia tali informazioni relative ai veicoli stradali non sono a disposizione delle autorità competenti.	aeromobili, delle navi marittime e dei treni sono attualmente disponibili al pubblico e accessibili per motivi di sicurezza e di informazione. La maggior parte dei veicoli stradali è già dotata di un sistema di navigazione satellitare che registra l'itinerario effettivo seguito e la durata del viaggio. Tali informazioni sono di fondamentale importanza per le autorità competenti per attuare i controlli ufficiali e indirizzarli meglio in base al rischio. Tuttavia tali informazioni relative ai veicoli stradali non sono a disposizione delle autorità competenti. ***Inoltre, dato che gli spostamenti delle navi marittime variano spesso durante i viaggi o che possono verificarsi notevoli ritardi a causa di emergenze, disporre di un collegamento diretto e in tempo reale con le autorità competenti sarebbe utile anche ai fini dei controlli ufficiali e della trasparenza.***
	Or. en

Emendamento 212
Philippe Olivier, Valérie Deloge, Julien Leonardelli, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Le posizioni in tempo reale degli aeromobili, delle navi marittime e dei treni sono attualmente disponibili al pubblico e accessibili per motivi di sicurezza e di informazione. La maggior parte dei veicoli stradali è già dotata di un sistema di navigazione satellitare che registra l'itinerario effettivo seguito e la durata del viaggio. Tali informazioni sono di fondamentale importanza per le autorità competenti per attuare i controlli ufficiali e indirizzarli meglio in base al rischio. Tuttavia tali informazioni relative ai veicoli stradali non sono a disposizione delle	(31) Le posizioni in tempo reale degli aeromobili, delle navi marittime e dei treni sono attualmente disponibili al pubblico e accessibili per motivi di sicurezza e di informazione. La maggior parte dei veicoli stradali è già dotata di un sistema di navigazione satellitare che registra l'itinerario effettivo seguito e la durata del viaggio. Tali informazioni sono di fondamentale importanza per le autorità competenti per attuare i controlli ufficiali e indirizzarli meglio in base al rischio. Tuttavia tali informazioni relative ai veicoli stradali non sono a disposizione delle autorità competenti. ***In tale contesto è***

autorità competenti.	***essenziale offrire agli utenti soluzioni semplici e convenienti per il monitoraggio in tempo reale dei veicoli di trasporto.***

Or. fr

Emendamento 213
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Le posizioni in tempo reale degli aeromobili, delle navi marittime e dei treni sono attualmente disponibili al pubblico e accessibili per motivi di sicurezza e di informazione. La maggior parte dei veicoli stradali è già dotata di un sistema di navigazione satellitare che registra l'itinerario effettivo seguito e la durata del viaggio. Tali informazioni sono di fondamentale importanza per le autorità competenti per attuare i controlli ufficiali e indirizzarli meglio in base al rischio. Tuttavia tali informazioni relative ai veicoli stradali non sono a disposizione delle autorità competenti.	(31) Le posizioni in tempo reale degli aeromobili, delle navi marittime e dei treni sono attualmente disponibili al pubblico e accessibili per motivi di sicurezza e di informazione. La maggior parte dei veicoli stradali è già dotata di un sistema di navigazione satellitare che registra l'itinerario effettivo seguito e la durata del viaggio. Tali informazioni sono di fondamentale importanza per le autorità competenti per attuare i controlli ufficiali e indirizzarli meglio in base al rischio. Tuttavia tali informazioni relative ai veicoli stradali non sono a disposizione delle autorità competenti. ***Per tale motivo è essenziale offrire agli utenti soluzioni semplici ed economicamente accessibili per il tracciamento in tempo reale dei veicoli adibiti al trasporto.***

Or. en

Emendamento 214
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Le posizioni in tempo reale degli	(31) Le posizioni in tempo reale degli

aeromobili, delle navi marittime e dei treni sono attualmente disponibili al pubblico e accessibili per motivi di sicurezza e di informazione. La maggior parte dei veicoli stradali è già dotata di un sistema di navigazione satellitare che registra l'itinerario effettivo seguito e la durata del viaggio. Tali informazioni sono di fondamentale importanza per le autorità competenti per attuare i controlli ufficiali e indirizzarli meglio in base al rischio. ***Tuttavia*** tali informazioni relative ai veicoli stradali ***non sono*** a disposizione delle autorità competenti.

aeromobili, delle navi marittime e dei treni sono attualmente disponibili al pubblico e accessibili per motivi di sicurezza e di informazione. La maggior parte dei veicoli stradali è già dotata di un sistema di navigazione satellitare che registra l'itinerario effettivo seguito e la durata del viaggio. Tali informazioni sono di fondamentale importanza per le autorità competenti per attuare i controlli ufficiali e indirizzarli meglio in base al rischio. ***Pertanto*** tali informazioni relative ai veicoli stradali ***dovrebbero essere*** a disposizione delle autorità competenti ***e anche del pubblico***.

Or. en

Emendamento 215
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Salvatore De Meo, Paulo Do Nascimento Cabral, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) ***La limitazione della durata dei viaggi svolge un ruolo fondamentale nella protezione degli animali durante il trasporto. È dimostrato che, nella pratica,*** la durata ***dei tempi di viaggio*** stimata ***nella pianificazione iniziale è spesso superata, il che può avere gravi effetti negativi sul benessere degli animali trasportati***. ***Attualmente l'autorità competente non dispone di mezzi per controllare l'ubicazione delle partite durante il viaggio al fine di indirizzare i controlli e le ispezioni relativi ai tempi di viaggio e di riposo, effettuati in conformità del regolamento (UE) 2017/625. Ciò rende difficile per le autorità competenti controllare che la durata effettiva del viaggio corrisponda a quella dichiarata. Molti di questi problemi potrebbero essere***	(32) ***Va sottolineato che, nel caso del trasporto su strada, possono verificarsi ritardi imprevisti dovuti alle condizioni del traffico, ai controlli o ad altri fattori specifici dei viaggi su strada. Pertanto la conformità alle prescrizioni in materia di abbeveraggio, alimentazione e monitoraggio degli animali per l'intera durata del trasporto è essenziale per garantirne il benessere, anche in situazioni in cui il viaggio si protrae oltre*** la durata stimata ***inizialmente***.

risolti con la raccolta di informazioni tramite un sistema d'informazione che utilizzi strumenti di posizionamento in tempo reale.

Or. en

Emendamento 216
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) ***La limitazione della durata dei viaggi svolge un ruolo fondamentale nella protezione degli animali durante il trasporto. È dimostrato che, nella pratica, la*** durata ***dei tempi di viaggio*** stimata ***nella pianificazione iniziale è spesso superata, il che può avere gravi effetti negativi sul benessere degli animali trasportati****. **Attualmente l'autorità competente non dispone di mezzi per controllare l'ubicazione delle partite durante il viaggio al fine di indirizzare i controlli e le ispezioni relativi ai tempi di viaggio e di riposo, effettuati in conformità del regolamento (UE) 2017/625. Ciò rende difficile per le autorità competenti controllare che la durata effettiva del viaggio corrisponda a quella dichiarata. Molti di questi problemi potrebbero essere risolti con la raccolta di informazioni tramite un sistema d'informazione che utilizzi strumenti di posizionamento in tempo reale.***	(32) ***Va sottolineato che, nel caso del trasporto su strada, possono verificarsi ritardi imprevisti dovuti alle condizioni del traffico, ai controlli o ad altri fattori specifici dei viaggi su strada. Lo stesso vale per il trasporto via mare, dove condizioni meteorologiche avverse possono influire sui tempi di viaggio. Pertanto la conformità alle prescrizioni in materia di abbeveraggio, alimentazione e monitoraggio degli animali per l'intera durata del trasporto è essenziale per garantirne il benessere, anche in situazioni in cui il viaggio si protrae oltre*** la durata stimata ***inizialmente***.

Or. en

Emendamento 217
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) La limitazione della durata dei viaggi svolge un ruolo fondamentale ***nella*** protezione degli animali durante il trasporto. È dimostrato che, nella pratica, la durata dei tempi di viaggio stimata nella pianificazione iniziale è spesso superata, il che ***può avere*** gravi effetti negativi sul benessere degli animali trasportati. Attualmente l'autorità competente non dispone di mezzi per controllare l'ubicazione delle partite durante il viaggio al fine di indirizzare i controlli e le ispezioni relativi ai tempi di viaggio e di riposo, effettuati in conformità del regolamento (UE) 2017/625. Ciò rende difficile per le autorità competenti controllare che la durata effettiva del viaggio corrisponda a quella dichiarata. Molti di questi problemi ***potrebbero*** essere risolti ***con*** la raccolta di informazioni tramite un sistema d'informazione che utilizzi strumenti di posizionamento in tempo reale.	(32) La ***notevole*** limitazione della durata dei viaggi svolge un ruolo fondamentale ***nel migliorare la*** protezione degli animali durante il trasporto. È dimostrato che, nella pratica, la durata dei tempi di viaggio stimata nella pianificazione iniziale è spesso superata, il che ***ha*** gravi effetti negativi sul benessere degli animali trasportati. Attualmente l'autorità competente non dispone di mezzi per controllare l'ubicazione delle partite durante il viaggio al fine di indirizzare i controlli e le ispezioni relativi ai tempi di viaggio e di riposo, effettuati in conformità del regolamento (UE) 2017/625. Ciò rende difficile per le autorità competenti controllare che la durata effettiva del viaggio corrisponda a quella dichiarata. Molti di questi problemi ***possono*** essere risolti***.*** La raccolta di informazioni ***dovrebbe avvenire*** tramite un sistema d'informazione che utilizzi strumenti di posizionamento in tempo reale.

Or. en

Emendamento 218
Ivan David

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) La limitazione della durata dei viaggi svolge un ruolo fondamentale nella protezione degli animali durante il trasporto. È dimostrato che, nella pratica, la durata dei tempi di viaggio stimata nella pianificazione iniziale è spesso superata, il che può avere gravi effetti negativi sul	(32) La limitazione della durata dei viaggi svolge un ruolo fondamentale nella protezione degli animali durante il trasporto. È dimostrato che, nella pratica, la durata dei tempi di viaggio stimata nella pianificazione iniziale è spesso superata, il che può avere gravi effetti negativi sul

benessere degli animali trasportati. Attualmente l'autorità competente non dispone di mezzi per controllare l'ubicazione delle partite durante il viaggio al fine di indirizzare i controlli e le ispezioni relativi ai tempi di viaggio e di riposo, effettuati in conformità del regolamento (UE) 2017/625. Ciò rende difficile per le autorità competenti controllare che la durata effettiva del viaggio corrisponda a quella dichiarata. Molti di questi problemi potrebbero essere risolti con la raccolta di informazioni tramite un sistema d'informazione che utilizzi strumenti di posizionamento in tempo reale.	benessere degli animali trasportati. Attualmente l'autorità competente non dispone di mezzi per controllare l'ubicazione delle partite durante il viaggio al fine di indirizzare i controlli e le ispezioni relativi ai tempi di viaggio e di riposo, effettuati in conformità del regolamento (UE) 2017/625. Ciò rende difficile per le autorità competenti controllare che la durata effettiva del viaggio corrisponda a quella dichiarata. Molti di questi problemi potrebbero essere risolti con la raccolta di informazioni***, su richiesta,*** tramite un sistema d'informazione che utilizzi strumenti di posizionamento in tempo reale.

Or. en

Emendamento 219
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(32 bis) Secondo lo studio presentato dall'EPRS nel 2025[1 bis], il tempo di viaggio è un indicatore inadeguato per garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di benessere degli animali. Ne consegue che imporre limiti rigidi ai tempi di trasporto è immotivato e inefficiente. Occorre porre l'attenzione sulla qualità dei trasporti, sul monitoraggio delle condizioni effettive di trasporto e sul rispetto delle norme in materia di benessere, piuttosto che sul tempo stesso di viaggio. Il vero obiettivo, ovvero la protezione degli animali, deve essere perseguito attraverso una legislazione equilibrata, senza creare strozzature artificiali per gli allevatori e i trasportatori.

[1 bis] ***Servizio Ricerca del Parlamento europeo, "Animal welfare standards during transport: Update on the implementation of Council Regulation (EC) No 1/2005" (Norme in materia di benessere degli animali durante il trasporto: aggiornamento sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio), marzo 2025.***

Or. ro

Emendamento 220
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) L'accesso alle informazioni ***relative*** al momento in cui i veicoli stradali hanno raggiunto determinati punti chiave del viaggio, come i posti di controllo ***o*** il luogo di destinazione, consentirebbe alle autorità competenti di rafforzare i loro controlli come pure di pianificarli e indirizzarli meglio. In particolare esse potrebbero rilevare meglio i trasporti che superano i tempi massimi di viaggio***, individuando così i trasporti che hanno maggiori probabilità di concludersi con*** animali in condizioni di benessere compromesse. Pertanto tutti i veicoli stradali dovrebbero disporre di un sistema di posizionamento in tempo reale in grado di comunicare la loro ubicazione per tutta la durata del viaggio e dopo il completamento dello stesso a un sistema d'informazione collegato a TRACES.	(33) L'accesso alle informazioni ***e agli aggiornamenti in tempo reale relativi*** al momento ***dei veicoli stradali, in particolare il momento*** in cui i veicoli stradali hanno raggiunto determinati punti chiave del viaggio, come ***il luogo di partenza,*** i posti di controllo ***e*** il luogo di destinazione, consentirebbe alle autorità competenti di rafforzare i loro controlli come pure di pianificarli e indirizzarli meglio. In particolare esse potrebbero rilevare meglio i trasporti che superano i tempi massimi di viaggio ***e adottare misure per impedire che gli*** animali ***siano trasportati*** in condizioni di benessere compromesse. Pertanto tutti i ***mezzi di trasporto, compresi i*** veicoli stradali***,*** dovrebbero disporre di un sistema di posizionamento in tempo reale in grado di comunicare la loro ubicazione ***in diretta*** per tutta la durata del viaggio e dopo il completamento dello stesso a un sistema d'informazione collegato a TRACES.

Or. en

Emendamento 221
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) L'accesso alle informazioni relative ***al momento in cui*** i veicoli stradali ***hanno raggiunto determinati punti chiave del viaggio, come i posti di controllo o il luogo di destinazione,*** consentirebbe alle autorità competenti di rafforzare i loro controlli come pure di pianificarli e indirizzarli meglio. In particolare esse potrebbero rilevare meglio i trasporti che superano i tempi massimi di viaggio, individuando così i trasporti che hanno maggiori probabilità di concludersi con animali in condizioni di benessere compromesse. Pertanto tutti i veicoli stradali dovrebbero disporre di un sistema di posizionamento in tempo reale in grado di comunicare la loro ubicazione per tutta la durata del viaggio e dopo il completamento dello stesso a un sistema d'informazione collegato a TRACES.	(33) L'accesso alle informazioni ***in tempo reale*** relative ***agli spostamenti dei*** veicoli stradali consentirebbe alle autorità competenti di rafforzare i loro controlli come pure di pianificarli e indirizzarli meglio. In particolare esse potrebbero rilevare meglio i trasporti che superano i tempi massimi di viaggio, individuando così i trasporti che hanno maggiori probabilità di concludersi con animali in condizioni di benessere compromesse. Pertanto tutti i veicoli stradali dovrebbero disporre di un sistema di posizionamento in tempo reale in grado di comunicare la loro ubicazione per tutta la durata del viaggio e dopo il completamento dello stesso a un sistema d'informazione collegato a TRACES.

Or. en

Emendamento 222
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) L'accesso alle informazioni relative al momento in cui i veicoli stradali hanno raggiunto determinati punti chiave del viaggio, come i posti di controllo o il luogo di destinazione, consentirebbe alle autorità competenti di rafforzare i loro controlli	(33) L'accesso alle informazioni relative al momento in cui i veicoli stradali hanno raggiunto determinati punti chiave del viaggio, come i posti di controllo o il luogo di destinazione, consentirebbe alle autorità competenti di rafforzare i loro controlli

come pure di pianificarli e indirizzarli meglio. ***In particolare*** esse potrebbero rilevare meglio ***i trasporti che superano i tempi massimi di viaggio, individuando così*** i trasporti che hanno maggiori probabilità di concludersi con animali in condizioni di benessere compromesse. Pertanto tutti i veicoli stradali dovrebbero disporre di un sistema di posizionamento in tempo reale in grado di comunicare la loro ubicazione per tutta la durata del viaggio e dopo il completamento dello stesso a un sistema d'informazione collegato a TRACES.

come pure di pianificarli e indirizzarli meglio. Esse potrebbero rilevare meglio i trasporti che hanno maggiori probabilità di concludersi con animali in condizioni di benessere compromesse. Pertanto tutti i veicoli stradali dovrebbero disporre di un sistema di posizionamento in tempo reale in grado di comunicare la loro ubicazione***, a determinati intervalli e su richiesta,*** per tutta la durata del viaggio e dopo il completamento dello stesso a un sistema d'informazione collegato a TRACES.

Or. en

Emendamento 223
Benoit Cassart, Asger Christensen, Valérie Devaux, Christine Singer, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Emma Wiesner, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) L'accesso alle informazioni relative al momento in cui i veicoli stradali hanno raggiunto determinati punti chiave del viaggio, come i posti di controllo o il luogo di destinazione, consentirebbe alle autorità competenti di rafforzare i loro controlli come pure di pianificarli e indirizzarli meglio. In particolare esse potrebbero rilevare meglio i trasporti che superano i tempi massimi di viaggio, individuando così i trasporti che hanno maggiori probabilità di concludersi con animali in condizioni di benessere compromesse. Pertanto tutti i veicoli stradali dovrebbero disporre di un sistema di posizionamento in tempo reale ***in grado di comunicare la loro ubicazione per tutta la durata del viaggio*** e dopo il completamento dello stesso a un sistema d'informazione	(33) L'accesso alle informazioni relative al momento in cui i veicoli stradali hanno raggiunto determinati punti chiave del viaggio, come i posti di controllo o il luogo di destinazione, ***o che segnalano un problema sulla strada*** consentirebbe alle autorità competenti di ***valutare e comprendere meglio la situazione e, se necessario, di*** rafforzare i loro controlli come pure di pianificarli e indirizzarli meglio. In particolare esse potrebbero rilevare meglio i trasporti che superano i tempi massimi di viaggio, individuando così i trasporti che hanno maggiori probabilità di concludersi con animali in condizioni di benessere compromesse. Pertanto tutti i veicoli stradali dovrebbero disporre di un sistema di posizionamento in tempo reale e dopo il completamento dello stesso a un sistema d'informazione

collegato a TRACES.	collegato a TRACES.

Or. en

Emendamento 224
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) L'accesso alle informazioni relative al momento in cui i veicoli stradali hanno raggiunto determinati punti chiave del viaggio, come i posti di controllo o il luogo di destinazione, consentirebbe alle autorità competenti di rafforzare i loro controlli come pure di pianificarli e indirizzarli meglio. In particolare esse potrebbero rilevare meglio i trasporti che superano i tempi massimi di viaggio, individuando così i trasporti che hanno maggiori probabilità di concludersi con animali in condizioni di benessere compromesse. Pertanto tutti i veicoli stradali dovrebbero disporre di un sistema di posizionamento in tempo reale in grado di comunicare la loro ubicazione per tutta la durata del viaggio e dopo il completamento dello stesso ***a un sistema d'informazione collegato a TRACES***.	(33) L'accesso alle informazioni relative al momento in cui i veicoli stradali hanno raggiunto determinati punti chiave del viaggio, come i posti di controllo o il luogo di destinazione, consentirebbe alle autorità competenti di rafforzare i loro controlli come pure di pianificarli e indirizzarli meglio. In particolare esse potrebbero rilevare meglio i trasporti che superano i tempi massimi di viaggio, individuando così i trasporti che hanno maggiori probabilità di concludersi con animali in condizioni di benessere compromesse. Pertanto tutti i veicoli stradali dovrebbero disporre di un sistema di posizionamento in tempo reale in grado di comunicare***, a determinati intervalli e su richiesta,*** la loro ubicazione per tutta la durata del viaggio e dopo il completamento dello stesso.

Or. en

Emendamento 225
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*

(33) L'accesso alle informazioni relative al momento in cui i veicoli stradali hanno raggiunto determinati punti chiave del viaggio, come i posti di controllo o il luogo di destinazione, consentirebbe alle autorità competenti di rafforzare i loro controlli come pure di pianificarli e indirizzarli meglio. In particolare esse potrebbero rilevare meglio i trasporti che superano i tempi massimi di viaggio, individuando così i trasporti che hanno maggiori probabilità di concludersi con animali in condizioni di benessere compromesse. Pertanto tutti i veicoli stradali dovrebbero disporre di un sistema di posizionamento in tempo reale in grado di comunicare la loro ubicazione per tutta la durata del viaggio e dopo il completamento dello stesso a un sistema d'informazione collegato a TRACES.

(33) L'accesso alle informazioni relative al momento in cui i veicoli stradali hanno raggiunto determinati punti chiave del viaggio, come i posti di controllo o il luogo di destinazione, consentirebbe alle autorità competenti di rafforzare i loro controlli come pure di pianificarli e indirizzarli meglio. In particolare esse potrebbero rilevare meglio i trasporti che superano i tempi massimi di viaggio, individuando così i trasporti che hanno maggiori probabilità di concludersi con animali in condizioni di benessere compromesse. Pertanto tutti i veicoli stradali ***adibiti ai viaggi transfrontalieri*** dovrebbero disporre di un sistema di posizionamento in tempo reale in grado di comunicare la loro ubicazione per tutta la durata del viaggio e dopo il completamento dello stesso a un sistema d'informazione collegato a TRACES.

Or. en

Emendamento 226
Ivan David

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) L'accesso alle informazioni relative al momento in cui i veicoli stradali hanno raggiunto determinati punti chiave del viaggio, come i posti di controllo o il luogo di destinazione, consentirebbe alle autorità competenti di rafforzare i loro controlli come pure di pianificarli e indirizzarli meglio. In particolare esse potrebbero rilevare meglio i trasporti che superano i tempi massimi di viaggio, individuando così i trasporti che hanno maggiori probabilità di concludersi con animali in condizioni di benessere compromesse. Pertanto tutti i veicoli stradali dovrebbero disporre di un sistema di posizionamento in	(33) L'accesso alle informazioni relative al momento in cui i veicoli stradali hanno raggiunto determinati punti chiave del viaggio, come i posti di controllo o il luogo di destinazione, consentirebbe alle autorità competenti di rafforzare i loro controlli come pure di pianificarli e indirizzarli meglio. In particolare esse potrebbero rilevare meglio i trasporti che superano i tempi massimi di viaggio, individuando così i trasporti che hanno maggiori probabilità di concludersi con animali in condizioni di benessere compromesse. Pertanto tutti i veicoli stradali dovrebbero disporre di un sistema di posizionamento in

tempo reale in grado di comunicare la loro ubicazione per tutta la durata del viaggio e dopo il completamento dello stesso a un sistema d'informazione collegato a TRACES.	tempo reale in grado di comunicare***, a determinati intervalli e su richiesta,*** la loro ubicazione per tutta la durata del viaggio e dopo il completamento dello stesso a un sistema d'informazione collegato a TRACES.

Or. en

Emendamento 227
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) L'accesso alle informazioni relative al momento in cui i veicoli stradali hanno raggiunto determinati punti chiave del viaggio, come i posti di controllo o il luogo di destinazione, consentirebbe alle autorità competenti di rafforzare i loro controlli come pure di pianificarli e indirizzarli meglio. In particolare esse potrebbero rilevare meglio i trasporti che superano i tempi massimi di viaggio, individuando così i trasporti che hanno maggiori probabilità di concludersi con animali in condizioni di benessere compromesse. Pertanto tutti i veicoli stradali dovrebbero disporre di un sistema di posizionamento in tempo reale in grado di comunicare la loro ubicazione per tutta la durata del viaggio e dopo il completamento dello stesso a un sistema d'informazione collegato a TRACES.	(33) L'accesso alle informazioni relative al momento in cui i veicoli stradali ***e le navi marittime*** hanno raggiunto determinati punti chiave del viaggio, come i posti di controllo o il luogo di destinazione, consentirebbe alle autorità competenti di rafforzare i loro controlli come pure di pianificarli e indirizzarli meglio. In particolare esse potrebbero rilevare meglio i trasporti che superano i tempi massimi di viaggio, individuando così i trasporti che hanno maggiori probabilità di concludersi con animali in condizioni di benessere compromesse. Pertanto tutti i veicoli stradali ***e le navi marittime*** dovrebbero disporre di un sistema di posizionamento in tempo reale in grado di comunicare la loro ubicazione per tutta la durata del viaggio ***alle autorità competenti*** e dopo il completamento dello stesso a un sistema d'informazione collegato a TRACES.

Or. en

Emendamento 228
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) L'accesso alle informazioni relative al momento in cui i veicoli stradali hanno raggiunto determinati punti chiave del viaggio, come i posti di controllo o il luogo di destinazione, consentirebbe alle autorità competenti di rafforzare i loro controlli come pure di pianificarli e indirizzarli meglio. In particolare esse potrebbero rilevare meglio i trasporti che superano i tempi massimi di viaggio, individuando così i trasporti che hanno maggiori probabilità di concludersi con animali in condizioni di benessere compromesse. Pertanto tutti i veicoli stradali dovrebbero disporre di un sistema di posizionamento in tempo reale in grado di comunicare la loro ubicazione per tutta la durata del viaggio e dopo il completamento dello stesso a un sistema d'informazione collegato a TRACES.	(33) L'accesso alle informazioni relative al momento in cui i veicoli stradali hanno raggiunto determinati punti chiave del viaggio, come i posti di controllo o il luogo di destinazione, consentirebbe alle autorità competenti di rafforzare i loro controlli come pure di pianificarli e indirizzarli meglio. In particolare esse potrebbero rilevare meglio i trasporti che superano i tempi massimi di viaggio, individuando così i trasporti che hanno maggiori probabilità di concludersi con animali in condizioni di benessere compromesse. Pertanto***, nel caso del trasporto transfrontaliero,*** tutti i veicoli stradali dovrebbero disporre di un sistema di posizionamento in tempo reale in grado di comunicare la loro ubicazione per tutta la durata del viaggio e dopo il completamento dello stesso a un sistema d'informazione collegato a TRACES***, mentre nel caso dei trasporti domestici gli organizzatori possono usare TRACES o applicare le pertinenti disposizioni nazionali e locali***.

Or. en

Emendamento 229
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(33 bis) Dotare tutti i mezzi adibiti al trasporto degli animali di un sistema di telecamere a circuito chiuso, con particolare attenzione alle operazioni di carico e scarico, garantirebbe una migliore salvaguardia del benessere degli

animali durante il trasporto e consentirebbe alle autorità competenti di intervenire rapidamente contro le violazioni del presente regolamento. La protezione dei dati e i diritti alla vita privata devono essere garantiti in ogni momento dalle autorità competenti.

Or. en

Emendamento 230
Flavio Tosi, Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) I dati relativi alla durata del viaggio e ai periodi di riposo dovrebbero essere registrati ***e conservati per tutti i viaggi***, ai fini del trattamento delle informazioni solo per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali connesse a tali controlli. ***Il periodo di conservazione di tali dati dovrebbe essere di sei anni, in modo che siano accessibili alle autorità competenti, in particolare al fine di verificare se l'organizzatore o il trasportatore soddisfa le condizioni richieste per ottenere il rinnovo di un'autorizzazione dopo la scadenza del periodo di validità di cinque anni. I dati di posizionamento registrati nel sistema d'informazione collegato a TRACES dovrebbero essere registrati e conservati solo ai fini dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali connesse a tali controlli. Anche il periodo di conservazione di tali dati dovrebbe essere di sei anni.***	(34) I dati relativi alla durata del viaggio e ai periodi di riposo dovrebbero essere registrati, ai fini del trattamento delle informazioni solo per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali connesse a tali controlli.

Or. en

Emendamento 231
Borja Giménez Larraz, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi,

Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) I dati relativi alla durata del viaggio e ai periodi di riposo dovrebbero essere registrati e conservati per tutti i viaggi, ai fini del trattamento delle informazioni solo per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali connesse a tali controlli. Il periodo di conservazione di tali dati dovrebbe essere di ***sei*** anni, in modo che siano accessibili alle autorità competenti, in particolare al fine di verificare se l'organizzatore o il trasportatore soddisfa le condizioni richieste per ottenere il rinnovo di un'autorizzazione dopo la scadenza del periodo di validità di ***cinque*** anni. ***I dati di posizionamento registrati nel sistema d'informazione collegato a TRACES dovrebbero essere registrati e conservati solo ai fini dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali connesse a tali controlli. Anche il periodo di conservazione di tali dati dovrebbe essere di sei anni.***	(34) I dati relativi alla durata del viaggio e ai periodi di riposo dovrebbero essere registrati e conservati per tutti i viaggi, ai fini del trattamento delle informazioni solo per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali connesse a tali controlli. Il periodo di conservazione di tali dati dovrebbe essere di ***cinque*** anni, in modo che siano accessibili alle autorità competenti, in particolare al fine di verificare se l'organizzatore o il trasportatore soddisfa le condizioni richieste per ottenere il rinnovo di un'autorizzazione dopo la scadenza del periodo di validità di ***sette*** anni.

Or. en

Emendamento 232
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) I dati relativi alla durata del viaggio e ai periodi di riposo dovrebbero essere registrati e conservati per tutti i viaggi, ai fini del trattamento delle informazioni solo per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali connesse a tali controlli. Il periodo di conservazione di tali dati dovrebbe	(34) I dati relativi ***al percorso,*** alla durata del viaggio e ai periodi di riposo dovrebbero essere registrati e conservati per tutti i viaggi, ai fini del trattamento delle informazioni solo per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali connesse a tali controlli. Il periodo di conservazione

essere di ***sei*** anni, in modo che siano accessibili alle autorità competenti, in particolare al fine di verificare se l'organizzatore o il trasportatore soddisfa le condizioni richieste per ottenere il rinnovo di un'autorizzazione dopo la scadenza del periodo di validità di ***cinque anni***. I dati di posizionamento registrati nel sistema d'informazione collegato a TRACES dovrebbero essere registrati e conservati solo ai fini dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali connesse a tali controlli. Anche il periodo di conservazione di tali dati dovrebbe essere di ***sei*** anni.

di tali dati dovrebbe essere di ***dieci*** anni, in modo che siano accessibili alle autorità competenti, in particolare al fine di verificare se l'organizzatore o il trasportatore soddisfa le condizioni richieste per ottenere il rinnovo di un'autorizzazione dopo la scadenza del periodo di validità di ***18 mesi***. I dati di posizionamento registrati nel sistema d'informazione collegato a TRACES dovrebbero essere registrati e conservati solo ai fini dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali connesse a tali controlli. Anche il periodo di conservazione di tali dati dovrebbe essere di ***dieci*** anni.

Or. en

Emendamento 233
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Krzysztof Hetman, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) I dati relativi alla durata del viaggio e ai periodi di riposo dovrebbero essere registrati e conservati per tutti i viaggi, ai fini del trattamento delle informazioni solo per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali connesse a tali controlli. Il periodo di conservazione di tali dati dovrebbe essere di sei anni, in modo che siano accessibili alle autorità competenti, in particolare al fine di verificare se l'organizzatore o il trasportatore soddisfa le condizioni richieste per ottenere il rinnovo di un'autorizzazione dopo la scadenza del periodo di validità di ***cinque*** anni. I dati di posizionamento registrati nel sistema d'informazione collegato a TRACES dovrebbero essere registrati e conservati solo ai fini dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali connesse a tali	(34) I dati relativi alla durata del viaggio e ai periodi di riposo dovrebbero essere registrati e conservati per tutti i viaggi, ai fini del trattamento delle informazioni solo per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali connesse a tali controlli. Il periodo di conservazione di tali dati dovrebbe essere di sei anni, in modo che siano accessibili alle autorità competenti, in particolare al fine di verificare se l'organizzatore o il trasportatore soddisfa le condizioni richieste per ottenere il rinnovo di un'autorizzazione dopo la scadenza del periodo di validità di ***sette*** anni. I dati di posizionamento registrati nel sistema d'informazione collegato a TRACES dovrebbero essere registrati e conservati solo ai fini dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali connesse a tali

controlli. Anche il periodo di conservazione di tali dati dovrebbe essere di sei anni.	controlli. Anche il periodo di conservazione di tali dati dovrebbe essere di sei anni.

Or. en

Emendamento 234
Ivan David

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) I dati relativi alla durata del viaggio e ai periodi di riposo dovrebbero essere registrati e conservati per tutti i viaggi, ai fini del trattamento delle informazioni solo per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali connesse a tali controlli. Il periodo di conservazione di tali dati dovrebbe essere di sei anni, in modo che siano accessibili alle autorità competenti, in particolare al fine di verificare se l'organizzatore o il trasportatore soddisfa le condizioni richieste per ottenere il rinnovo di un'autorizzazione dopo la scadenza del periodo di validità di cinque anni. I dati di posizionamento registrati nel sistema d'informazione collegato a TRACES dovrebbero essere registrati e conservati solo ai fini dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali connesse a tali controlli. Anche il periodo di conservazione di tali dati dovrebbe essere di ***sei*** anni.	(34) I dati relativi alla durata del viaggio e ai periodi di riposo dovrebbero essere registrati e conservati per tutti i viaggi, ai fini del trattamento delle informazioni solo per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali connesse a tali controlli. Il periodo di conservazione di tali dati dovrebbe essere di sei anni, in modo che siano accessibili alle autorità competenti, in particolare al fine di verificare se l'organizzatore o il trasportatore soddisfa le condizioni richieste per ottenere il rinnovo di un'autorizzazione dopo la scadenza del periodo di validità di cinque anni. I dati di posizionamento registrati nel sistema d'informazione collegato a TRACES dovrebbero essere registrati e conservati solo ai fini dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali connesse a tali controlli. Anche il periodo di conservazione di tali dati dovrebbe essere di ***cinque*** anni.

Or. en

Emendamento 235
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) I dati relativi alla durata del viaggio e ai periodi di riposo dovrebbero essere registrati e conservati per tutti i viaggi, ai fini del trattamento delle informazioni solo per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali connesse a tali controlli. Il periodo di conservazione di tali dati dovrebbe essere di sei anni, in modo che siano accessibili alle autorità competenti, in particolare al fine di verificare se l'organizzatore o il trasportatore soddisfa le condizioni richieste per ottenere il rinnovo di un'autorizzazione dopo la scadenza del periodo di validità di cinque anni. I dati di posizionamento registrati nel sistema d'informazione collegato a TRACES dovrebbero essere registrati e conservati solo ai fini dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali connesse a tali controlli. Anche il periodo di conservazione di tali dati dovrebbe essere di sei anni.	(34) I dati relativi alla durata del viaggio e ai periodi di riposo dovrebbero essere registrati e conservati per tutti i viaggi, ai fini del trattamento delle informazioni solo per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali connesse a tali controlli. Il periodo di conservazione di tali dati dovrebbe essere di sei anni, in modo che siano accessibili alle autorità competenti, in particolare al fine di verificare se l'organizzatore o il trasportatore soddisfa le condizioni richieste per ottenere il rinnovo di un'autorizzazione dopo la scadenza del periodo di validità di cinque anni. I dati di posizionamento registrati nel sistema d'informazione collegato a TRACES dovrebbero essere registrati e conservati solo ai fini dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali connesse a tali controlli. Anche il periodo di conservazione di tali dati dovrebbe essere di sei anni. ***Al fine di garantire la sicurezza di tali dati e proteggerli da attori ostili, quali hacker o entità di paesi terzi, i dati relativi alla durata del viaggio e ai periodi di riposo per tutti i viaggi dovrebbero essere conservati su centri dati situati in Europa e gestiti da attori europei.***

Or. fr

Motivazione

Le leggi extraterritoriali statunitensi (Cloud Act, FISA) o cinesi (legge del 2015 sull'intelligence) consentono a entità straniere, potenzialmente ostili, di accedere ai dati archiviati in centri dati stranieri o trattati da imprese straniere. Appare pertanto necessario, al fine di tutelare la riservatezza e la sicurezza dei dati dei cittadini europei, privilegiare il più possibile l'archiviazione dei dati da parte degli attori europei.

Emendamento 236
Julien Leonardelli, Valérie Deloge, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) In aggiunta al regolamento (UE) 2016/679[19] e al regolamento (UE) 2018/1725[20], nonché al fine di fornire adeguate garanzie specifiche in materia di protezione dei dati, dovrebbero applicarsi le disposizioni relative al trattamento e al controllo dei dati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715[21] per quanto riguarda la banca dati in cui tali dati saranno conservati.	(35) In aggiunta al regolamento (UE) 2016/679[19] e al regolamento (UE) 2018/1725[20], nonché al fine di fornire adeguate garanzie specifiche in materia di protezione dei dati, dovrebbero applicarsi le disposizioni relative al trattamento e al controllo dei dati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715[21] per quanto riguarda la banca dati in cui tali dati saranno conservati. ***Al fine di garantire la sicurezza dei dati e rafforzare l'autonomia strategica europea, i dati relativi alla durata del viaggio e ai periodi di riposo per tutti i viaggi dovrebbero essere conservati in centri dati situati in Europa e gestiti da attori europei.***
[19] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).	[19] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
[20] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).	[20] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
[21] Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema ("il regolamento IMSOC"), C/2019/7005 (GU L 261 del 14.10.2019,	[21] Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema ("il regolamento IMSOC"), C/2019/7005 (GU L 261 del 14.10.2019,

pag. 37). pag. 37).

Or. fr

Motivazione

Le leggi extraterritoriali statunitensi (Cloud Act, FISA) o cinesi (legge del 2015 sull'intelligence) consentono a entità straniere, potenzialmente ostili, di accedere ai dati archiviati in centri dati stranieri o trattati da imprese straniere. Appare pertanto necessario, al fine di tutelare la riservatezza e la sicurezza dei dati dei cittadini europei, privilegiare il più possibile l'archiviazione dei dati da parte degli attori europei.

Emendamento 237
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) È importante che le autorità competenti del luogo di partenza siano informate dell'idoneità degli animali all'arrivo nel luogo di destinazione. Sia i conducenti sia, se del caso, i guardiani e i detentori nel luogo di destinazione dovrebbero dichiarare in TRACES le condizioni degli animali che arrivano nel luogo di destinazione, comprese le informazioni sugli indicatori di benessere degli animali. La versione elettronica del giornale di viaggio consentirà alle autorità competenti del luogo di partenza e del luogo di destinazione di ricevere tali informazioni, permettendo loro di intervenire qualora le condizioni degli animali non siano adeguate o vi sia una discrepanza tra le informazioni fornite da detentori, conducenti o guardiani.	(36) È importante che le autorità competenti del luogo di partenza siano informate dell'idoneità degli animali all'arrivo nel luogo di destinazione. ***Nel caso del trasporto transfrontaliero,*** sia i conducenti sia, se del caso, i guardiani e i detentori nel luogo di destinazione dovrebbero dichiarare in TRACES le condizioni degli animali che arrivano nel luogo di destinazione, comprese le informazioni sugli indicatori di benessere degli animali. La versione elettronica del giornale di viaggio consentirà alle autorità competenti del luogo di partenza e del luogo di destinazione di ricevere tali informazioni, permettendo loro di intervenire qualora le condizioni degli animali non siano adeguate o vi sia una discrepanza tra le informazioni fornite da detentori, conducenti o guardiani. ***Per i trasporti all'interno dello stesso Stato membro, la registrazione dei dati in TRACES è raccomandata ma facoltativa.***

Or. en

Emendamento 238
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) È importante che le autorità competenti del luogo di partenza siano informate dell'idoneità degli animali all'arrivo nel luogo di destinazione. Sia i conducenti sia, se del caso, i guardiani e i detentori nel luogo di destinazione dovrebbero dichiarare in TRACES le condizioni degli animali che arrivano nel luogo di destinazione, comprese le informazioni sugli indicatori di benessere degli animali. La versione elettronica del giornale di viaggio consentirà alle autorità competenti del luogo di partenza e del luogo di destinazione di ricevere tali informazioni, permettendo loro di intervenire qualora le condizioni degli animali non siano adeguate o vi sia una discrepanza tra le informazioni fornite da detentori, conducenti o guardiani.	(36) È importante che le autorità competenti del luogo di partenza siano informate dell'idoneità degli animali ***e delle condizioni di igiene interne*** all'arrivo nel luogo di destinazione. Sia i conducenti sia, se del caso, i guardiani e i detentori nel luogo di destinazione dovrebbero dichiarare in TRACES ***le condizioni di igiene interne e*** le condizioni degli animali che arrivano nel luogo di destinazione, comprese le informazioni sugli indicatori di benessere degli animali. La versione elettronica del giornale di viaggio consentirà alle autorità competenti del luogo di partenza e del luogo di destinazione di ricevere tali informazioni, permettendo loro di intervenire qualora le condizioni degli animali ***o le condizioni di igiene interne*** non siano adeguate o vi sia una discrepanza tra le informazioni fornite da detentori, conducenti o guardiani.

Or. en

Emendamento 239
Asger Christensen, Benoit Cassart, Valérie Devaux, Valérie Hayer, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Jan-Christoph Oetjen, Barry Cowen, Cynthia Ní Mhurchú, Elsi Katainen, Charles Goerens

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) È importante che le autorità competenti del luogo di partenza siano informate dell'idoneità degli animali all'arrivo nel luogo di destinazione. Sia i	(36) È importante che le autorità competenti del luogo di partenza siano informate dell'idoneità degli animali all'arrivo nel luogo di destinazione. Sia i

conducenti sia, se del caso, i ***guardiani*** e i detentori nel luogo di destinazione dovrebbero dichiarare in TRACES le condizioni degli animali che arrivano nel luogo di destinazione, comprese le informazioni sugli indicatori di benessere degli animali. La versione elettronica del giornale di viaggio consentirà alle autorità competenti del luogo di partenza e del luogo di destinazione di ricevere tali informazioni, permettendo loro di intervenire qualora le condizioni degli animali non siano adeguate o vi sia una discrepanza tra le informazioni fornite da detentori, conducenti o ***guardiani***.	conducenti sia, se del caso, i ***tecnici veterinari qualificati*** e i detentori ***degli animali*** nel luogo di destinazione dovrebbero dichiarare in TRACES le condizioni degli animali che arrivano nel luogo di destinazione, comprese le informazioni sugli indicatori di benessere degli animali. La versione elettronica del giornale di viaggio consentirà alle autorità competenti del luogo di partenza e del luogo di destinazione di ricevere tali informazioni, permettendo loro di intervenire qualora le condizioni degli animali non siano adeguate o vi sia una discrepanza tra le informazioni fornite da detentori ***degli animali***, conducenti o ***tecnici veterinari qualificati***.

Or. en

Emendamento 240
Salvatore De Meo, Flavio Tosi

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) È importante che le autorità competenti del luogo di partenza siano informate dell'idoneità degli animali all'arrivo nel luogo di destinazione. Sia i conducenti sia, se del caso, i guardiani e i detentori nel luogo di destinazione dovrebbero dichiarare in TRACES le condizioni degli animali che arrivano nel luogo di destinazione***, comprese le informazioni sugli indicatori di benessere degli animali***. La versione elettronica del giornale di viaggio consentirà alle autorità competenti del luogo di partenza e del luogo di destinazione di ricevere tali informazioni, permettendo loro di intervenire qualora le condizioni degli animali non siano adeguate o vi sia una discrepanza tra le informazioni fornite da	(36) È importante che le autorità competenti del luogo di partenza siano informate dell'idoneità degli animali all'arrivo nel luogo di destinazione. Sia i conducenti sia, se del caso, i guardiani e i detentori nel luogo di destinazione dovrebbero dichiarare in TRACES le condizioni degli animali che arrivano nel luogo di destinazione. La versione elettronica del giornale di viaggio consentirà alle autorità competenti del luogo di partenza e del luogo di destinazione di ricevere tali informazioni, permettendo loro di intervenire qualora le condizioni degli animali non siano adeguate o vi sia una discrepanza tra le informazioni fornite da detentori, conducenti o guardiani.

detentori, conducenti o guardiani.

Or. it

Emendamento 241
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) È importante che le autorità competenti del luogo di partenza siano informate dell'idoneità degli animali all'arrivo nel luogo di destinazione. Sia i conducenti sia***, se del caso,*** i guardiani e i detentori nel luogo di destinazione dovrebbero dichiarare in TRACES le condizioni degli animali che arrivano nel luogo di destinazione, comprese le informazioni sugli indicatori di benessere degli animali. La versione elettronica del giornale di viaggio consentirà alle autorità competenti del luogo di partenza e del luogo di destinazione di ricevere tali informazioni, permettendo loro di intervenire qualora le condizioni degli animali non siano adeguate o vi sia una discrepanza tra le informazioni fornite da detentori, conducenti o guardiani.	(36) È importante che le autorità competenti del luogo di partenza siano informate dell'idoneità degli animali all'arrivo nel luogo di destinazione. Sia i conducenti sia i guardiani***, i veterinari ufficiali*** e i detentori nel luogo di destinazione dovrebbero dichiarare in TRACES le condizioni degli animali che arrivano nel luogo di destinazione, comprese le informazioni sugli indicatori di benessere degli animali. La versione elettronica del giornale di viaggio consentirà alle autorità competenti del luogo di partenza e del luogo di destinazione di ricevere tali informazioni, permettendo loro di intervenire qualora le condizioni degli animali non siano adeguate o vi sia una discrepanza tra le informazioni fornite da detentori, conducenti***, veterinari ufficiali*** o guardiani.

Or. en

Emendamento 242
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*

(36) È importante che le autorità competenti del luogo di partenza siano informate dell'idoneità degli animali all'arrivo nel luogo di destinazione. Sia i conducenti sia, se del caso, i guardiani e i detentori nel luogo di destinazione dovrebbero dichiarare in TRACES le condizioni degli animali che arrivano nel luogo di destinazione, comprese le informazioni sugli indicatori di benessere degli animali. La versione elettronica del giornale di viaggio consentirà alle autorità competenti del luogo di partenza e del luogo di destinazione di ricevere tali informazioni, permettendo loro di intervenire qualora le condizioni degli animali non siano adeguate o vi sia una discrepanza tra le informazioni fornite da detentori, conducenti o guardiani.	(36) È importante che le autorità competenti del luogo di partenza siano informate dell'idoneità degli animali all'arrivo nel luogo di destinazione. Sia i conducenti sia, se del caso, i guardiani e i detentori ***degli animali*** nel luogo di destinazione dovrebbero dichiarare in TRACES le condizioni degli animali che arrivano nel luogo di destinazione, comprese le informazioni sugli indicatori di benessere degli animali. La versione elettronica del giornale di viaggio consentirà alle autorità competenti del luogo di partenza e del luogo di destinazione di ricevere tali informazioni, permettendo loro di intervenire qualora le condizioni degli animali non siano adeguate o vi sia una discrepanza tra le informazioni fornite da detentori ***degli animali***, conducenti o guardiani.

Or. en

Emendamento 243
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) È importante che le autorità competenti del luogo di partenza siano informate dell'idoneità degli animali all'arrivo nel luogo di destinazione. Sia i conducenti sia, se del caso, i guardiani e i detentori nel luogo di destinazione dovrebbero dichiarare in TRACES le condizioni degli animali che arrivano nel luogo di destinazione, comprese le informazioni sugli indicatori di benessere degli animali. La versione elettronica del giornale di viaggio consentirà alle autorità competenti del luogo di partenza e del luogo di destinazione di ricevere tali informazioni, permettendo loro di intervenire qualora le condizioni degli	(36) È importante che le autorità competenti del luogo di partenza siano informate dell'idoneità degli animali all'arrivo nel luogo di destinazione. Sia i conducenti sia, se del caso, i guardiani e i detentori nel luogo di destinazione dovrebbero dichiarare in TRACES le condizioni degli animali che arrivano nel luogo di destinazione, comprese le informazioni sugli indicatori di ***salute e*** benessere degli animali. La versione elettronica del giornale di viaggio consentirà alle autorità competenti del luogo di partenza e del luogo di destinazione di ricevere tali informazioni, permettendo loro di intervenire qualora le

animali non siano adeguate o vi sia una discrepanza tra le informazioni fornite da detentori, conducenti o guardiani.	condizioni degli animali non siano adeguate o vi sia una discrepanza tra le informazioni fornite da detentori, conducenti o guardiani.

Or. en

Emendamento 244
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) È importante che le autorità competenti del luogo di partenza siano informate dell'idoneità degli animali all'arrivo nel luogo di destinazione. Sia i conducenti sia, se del caso, i guardiani e i detentori nel luogo di destinazione dovrebbero dichiarare in TRACES le condizioni degli animali che arrivano nel luogo di destinazione, comprese le informazioni sugli indicatori di benessere degli animali. La versione elettronica del giornale di viaggio consentirà alle autorità competenti del luogo di partenza e del luogo di destinazione di ricevere tali informazioni, permettendo loro di intervenire qualora le condizioni degli animali non siano adeguate o vi sia una discrepanza tra le informazioni fornite da detentori, conducenti o guardiani.	(36) È importante che le autorità competenti del luogo di partenza siano informate dell'idoneità degli animali all'arrivo nel luogo di destinazione. Sia i conducenti sia, se del caso, i guardiani e i detentori nel luogo di destinazione dovrebbero dichiarare in TRACES le condizioni degli animali che arrivano nel luogo di destinazione, comprese le informazioni sugli indicatori di ***salute e*** benessere degli animali. La versione elettronica del giornale di viaggio consentirà alle autorità competenti del luogo di partenza e del luogo di destinazione di ricevere tali informazioni, permettendo loro di intervenire qualora le condizioni degli animali non siano adeguate o vi sia una discrepanza tra le informazioni fornite da detentori, conducenti o guardiani.

Or. en

Emendamento 245
Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Nicola Procaccini, Francesco Ventola

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) In generale, i dati scientifici indicano che i viaggi più lunghi incidono più negativamente sul benessere degli animali rispetto ai viaggi più brevi. Alla luce dell'attuale distribuzione dei macelli negli Stati membri, dei più recenti pareri scientifici sul benessere degli animali durante il trasporto nonché nell'ottica di mantenere i viaggi quanto più brevi possibile, i viaggi verso la macellazione non dovrebbero durare più di nove ore. In generale, i macelli attualmente in uso sono tecnologicamente adattati alle specie e alle categorie di animali che macellano. Per evitare che la macellazione non sia possibile a causa dell'assenza di macelli adeguatamente attrezzati entro una distanza raggiungibile in nove ore di trasporto, è opportuno prevedere una deroga al limite di nove ore per consentire, in via eccezionale, lunghi viaggi verso macelli adeguatamente attrezzati, a condizione che ciò sia autorizzato dall'autorità competente.	***soppresso***
	(La durata dei viaggi deve rimanere quella prevista dal Reg.1/2005 che non prevede una distinzione dei tempi di viaggio degli animali verso il macello ma è importante che siano soddisfatte determinate condizioni dei mezzi di trasporto per i viaggi più lunghi. Il limite di nove ore non consente il rifornimento dei macelli siti nelle aree più periferiche dell'Unione. La forte riduzione dei tempi di trasporto è quindi fortemente distorsiva del mercato degli animali da macello.)
	Or. it

Emendamento 246
Cristina Maestre, Rosa Serrano Sierra, Elena Sancho Murillo, Alicia Homs Ginel

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) In generale, i dati scientifici indicano che i viaggi più lunghi incidono più negativamente sul benessere degli animali rispetto ai viaggi più brevi. Alla luce dell'attuale distribuzione dei macelli negli Stati membri, dei più recenti pareri scientifici sul benessere degli animali durante il trasporto nonché nell'ottica di mantenere i viaggi quanto più brevi possibile, i viaggi verso la macellazione non dovrebbero durare più di nove ore. In generale, i macelli attualmente in uso sono tecnologicamente adattati alle specie e alle categorie di animali che macellano. Per evitare che la macellazione non sia possibile a causa dell'assenza di macelli adeguatamente attrezzati entro una distanza raggiungibile in nove ore di trasporto, è opportuno prevedere una deroga al limite di nove ore per consentire, in via eccezionale, lunghi viaggi verso macelli adeguatamente attrezzati, a condizione che ciò sia autorizzato dall'autorità competente.	***soppresso***

Or. es

Justification

La limitación de las 9 horas para animales con destino a matadero es una amenaza para los pequeños ganaderos de las áreas más remotas. Las estructuras regionales del negocio agroganadero en algunos de los Estados miembro sufrirían, con este requisito, un fuerte impacto en terminos económicos y de pérdida de empleos, como es el caso de las granjas localizadas en dichas zonas más remotas. Este requisito afectará negativamente a la libre formación de precios, ya que plantea de facto una restricción en las opciones de comercialización y compra. También conllevaría una concentración de la produción en las zonas de mayor densidad.

Emendamento 247
Mireia Borrás Pabón, Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) In generale, i dati scientifici indicano che i viaggi più lunghi incidono più negativamente sul benessere degli animali rispetto ai viaggi più brevi. Alla luce dell'attuale distribuzione dei macelli negli Stati membri, dei più recenti pareri scientifici sul benessere degli animali durante il trasporto nonché nell'ottica di mantenere i viaggi quanto più brevi possibile, i viaggi verso la macellazione non dovrebbero durare più di nove ore. In generale, i macelli attualmente in uso sono tecnologicamente adattati alle specie e alle categorie di animali che macellano. Per evitare che la macellazione non sia possibile a causa dell'assenza di macelli adeguatamente attrezzati entro una distanza raggiungibile in nove ore di trasporto, è opportuno prevedere una deroga al limite di nove ore per consentire, in via eccezionale, lunghi viaggi verso macelli adeguatamente attrezzati, a condizione che ciò sia autorizzato dall'autorità competente.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 248
Paulo Do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) In generale, i dati scientifici indicano che i viaggi più lunghi incidono più negativamente sul benessere degli animali rispetto ai viaggi più brevi. Alla luce dell'attuale distribuzione dei macelli negli Stati membri, dei più recenti pareri scientifici sul benessere degli animali durante il trasporto nonché nell'ottica di mantenere i viaggi quanto più brevi possibile, i viaggi verso la macellazione	***soppresso***

non dovrebbero durare più di nove ore. In generale, i macelli attualmente in uso sono tecnologicamente adattati alle specie e alle categorie di animali che macellano. Per evitare che la macellazione non sia possibile a causa dell'assenza di macelli adeguatamente attrezzati entro una distanza raggiungibile in nove ore di trasporto, è opportuno prevedere una deroga al limite di nove ore per consentire, in via eccezionale, lunghi viaggi verso macelli adeguatamente attrezzati, a condizione che ciò sia autorizzato dall'autorità competente.

Or. en

Emendamento 249
Borja Giménez Larraz, Laurent Castillo, Jens Gieseke, Dariusz Joński, Sérgio Humberto, Flavio Tosi, Elena Nevado del Campo, Esther Herranz García, Carmen Crespo Díaz, Gabriel Mato, Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) In generale, i dati scientifici indicano che i viaggi più lunghi incidono più negativamente sul benessere degli animali rispetto ai viaggi più brevi. Alla luce dell'attuale distribuzione dei macelli negli Stati membri, dei più recenti pareri scientifici sul benessere degli animali durante il trasporto nonché nell'ottica di mantenere i viaggi quanto più brevi possibile, i viaggi verso la macellazione non dovrebbero durare più di nove ore. In generale, i macelli attualmente in uso sono tecnologicamente adattati alle specie e alle categorie di animali che macellano. Per evitare che la macellazione non sia possibile a causa dell'assenza di macelli adeguatamente attrezzati entro una distanza raggiungibile in nove ore di trasporto, è opportuno prevedere una deroga al limite di nove ore per	***soppresso***

consentire, in via eccezionale, lunghi viaggi verso macelli adeguatamente attrezzati, a condizione che ciò sia autorizzato dall'autorità competente.

Or. en

Emendamento 250
Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Paulo Do Nascimento Cabral, Flavio Tosi, Jessika Van Leeuwen, Sander Smit, Borja Giménez Larraz, Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Krzysztof Hetman, Dan-Ştefan Motreanu, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) In generale, i dati scientifici indicano che i viaggi più lunghi incidono più negativamente sul benessere degli animali rispetto ai viaggi più brevi. Alla luce dell'attuale distribuzione dei macelli negli Stati membri, dei più recenti pareri scientifici sul benessere degli animali durante il trasporto nonché nell'ottica di mantenere i viaggi quanto più brevi possibile, i viaggi verso la macellazione non dovrebbero durare più di nove ore. In generale, i macelli attualmente in uso sono tecnologicamente adattati alle specie e alle categorie di animali che macellano. Per evitare che la macellazione non sia possibile a causa dell'assenza di macelli adeguatamente attrezzati entro una distanza raggiungibile in nove ore di trasporto, è opportuno prevedere una deroga al limite di nove ore per consentire, in via eccezionale, lunghi viaggi verso macelli adeguatamente attrezzati, a condizione che ciò sia autorizzato dall'autorità competente.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 251

Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) In generale, i dati scientifici indicano che i viaggi più lunghi incidono più negativamente sul benessere degli animali rispetto ai viaggi più brevi. Alla luce dell'attuale distribuzione dei macelli negli Stati membri, dei più recenti pareri scientifici sul benessere degli animali durante il trasporto nonché nell'ottica di mantenere i viaggi quanto più brevi possibile, i viaggi verso la macellazione non dovrebbero durare più di ***nove*** ore. In generale, i macelli attualmente in uso sono tecnologicamente adattati alle specie e alle categorie di animali che macellano. Per evitare che la macellazione non sia possibile a causa dell'assenza di macelli adeguatamente attrezzati entro una distanza raggiungibile in ***nove*** ore di trasporto, è opportuno prevedere una deroga al limite di ***nove*** ore per consentire, in via eccezionale, lunghi viaggi verso macelli adeguatamente attrezzati, a condizione che ciò sia autorizzato dall'autorità competente.	(37) In generale, i dati scientifici indicano che i viaggi più lunghi incidono più negativamente sul benessere degli animali rispetto ai viaggi più brevi. Alla luce dell'attuale distribuzione dei macelli negli Stati membri, dei più recenti pareri scientifici sul benessere degli animali durante il trasporto nonché nell'ottica di mantenere i viaggi quanto più brevi possibile, i viaggi verso la macellazione non dovrebbero durare più di ***otto*** ore. ***Tale durata del viaggio non dovrebbe comprendere i tempi di carico e scarico, onde evitare che le pratiche di carico siano affrettate e non arrecare stress agli animali, nonché per garantire che rimangano possibili i prelievi da più aziende agricole di piccole dimensioni.*** In generale, i macelli attualmente in uso sono tecnologicamente adattati alle specie e alle categorie di animali che macellano. ***Inoltre, solo alcuni macelli sono certificati per la macellazione di bestiame allevato con metodi biologici, il che costituisce un requisito per la vendita di un prodotto a base di carne con l'etichetta "biologico" secondo la regola generale di cui all'articolo 3, punto 44, e all'articolo 37 del regolamento 2918/848 che stabilisce che tutte le fasi della produzione devono essere soggette al regime di controllo relativo alla produzione biologica.*** Per evitare che la macellazione non sia possibile a causa dell'assenza di macelli adeguatamente attrezzati entro una distanza raggiungibile in ***otto*** ore di trasporto, è opportuno prevedere una deroga al limite di ***otto*** ore per consentire, in via eccezionale, lunghi viaggi verso macelli adeguatamente attrezzati, a condizione che ciò sia autorizzato dall'autorità competente.

Or. en

Emendamento 252
Benoit Cassart, Hilde Vautmans, Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) In generale, i dati scientifici indicano che i viaggi più lunghi incidono più negativamente sul benessere degli animali rispetto ai viaggi più brevi. Alla luce dell'attuale distribuzione dei macelli negli Stati membri, dei più recenti pareri scientifici sul benessere degli animali durante il trasporto nonché nell'ottica di mantenere i viaggi quanto più brevi possibile, ***i*** viaggi verso la macellazione ***non dovrebbero durare più di nove ore***. ***In generale, i macelli attualmente in uso sono tecnologicamente adattati alle specie e alle categorie di animali che macellano***. ***Per evitare che la macellazione non sia possibile a causa dell'assenza di macelli adeguatamente attrezzati entro una distanza raggiungibile in nove ore di trasporto, è opportuno prevedere una deroga al limite di nove ore per consentire, in via eccezionale, lunghi viaggi verso macelli adeguatamente attrezzati, a condizione che ciò sia autorizzato dall'autorità competente***.	(37) In generale, i dati scientifici indicano che i viaggi più lunghi incidono più negativamente sul benessere degli animali rispetto ai viaggi più brevi. Alla luce dell'attuale distribuzione dei macelli negli Stati membri, dei più recenti pareri scientifici sul benessere degli animali durante il trasporto nonché nell'ottica di mantenere i viaggi quanto più brevi possibile, ***andrebbero evitati*** viaggi ***inutilmente lunghi*** verso la macellazione. ***Tuttavia, sono consentiti i viaggi lunghi verso la macellazione per tenere conto delle specificità geografiche ed economiche***.

Or. en

Emendamento 253
Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*

(37) In generale, i dati scientifici indicano che i viaggi più lunghi incidono più negativamente sul benessere degli animali rispetto ai viaggi più brevi. Alla luce dell'attuale distribuzione dei macelli negli Stati membri, dei più recenti pareri scientifici sul benessere degli animali durante il trasporto nonché nell'ottica di mantenere i viaggi quanto più brevi possibile, i viaggi verso la macellazione non dovrebbero durare più di ***nove*** ore. In generale, i macelli attualmente in uso sono tecnologicamente adattati alle specie e alle categorie di animali che macellano. ***Per evitare che la macellazione non sia possibile a causa dell'assenza di macelli adeguatamente attrezzati entro una distanza raggiungibile in nove ore di trasporto, è opportuno prevedere una deroga al limite di nove ore per consentire, in via eccezionale, lunghi viaggi verso macelli adeguatamente attrezzati, a condizione che ciò sia autorizzato dall'autorità competente.***	(37) In generale, i dati scientifici indicano che i viaggi più lunghi incidono più negativamente sul benessere degli animali rispetto ai viaggi più brevi. Alla luce dell'attuale distribuzione dei macelli negli Stati membri, dei più recenti pareri scientifici sul benessere degli animali durante il trasporto nonché nell'ottica di mantenere i viaggi quanto più brevi possibile, i viaggi verso la macellazione non dovrebbero durare più di ***otto*** ore. In generale, i macelli attualmente in uso sono tecnologicamente adattati alle specie e alle categorie di animali che macellano.

Or. en

Emendamento 254
Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) In generale, i dati scientifici indicano che i viaggi più lunghi incidono più negativamente sul benessere degli animali rispetto ai viaggi più brevi. Alla luce dell'attuale distribuzione dei macelli negli Stati membri, dei più recenti pareri scientifici sul benessere degli animali durante il trasporto nonché nell'ottica di mantenere i viaggi quanto più brevi possibile, i viaggi verso la macellazione non dovrebbero durare più di ***nove*** ore. In	(37) In generale, i dati scientifici indicano che i viaggi più lunghi incidono più negativamente sul benessere degli animali rispetto ai viaggi più brevi. Alla luce dell'attuale distribuzione dei macelli negli Stati membri, dei più recenti pareri scientifici sul benessere degli animali durante il trasporto nonché nell'ottica di mantenere i viaggi quanto più brevi possibile, i viaggi verso la macellazione non dovrebbero durare più di ***otto*** ore. In

generale, i macelli attualmente in uso sono tecnologicamente adattati alle specie e alle categorie di animali che macellano. Per evitare che la macellazione non sia possibile a causa dell'assenza di macelli adeguatamente attrezzati entro una distanza raggiungibile in ***nove*** ore di trasporto, è opportuno prevedere una deroga al limite di ***nove*** ore per consentire, in via eccezionale, lunghi viaggi verso macelli adeguatamente attrezzati, a condizione che ciò sia autorizzato dall'autorità competente.

generale, i macelli attualmente in uso sono tecnologicamente adattati alle specie e alle categorie di animali che macellano ***e alcuni sono certificati per la macellazione di animali ottenuti con metodi di produzione biologici, come stabilito dal regolamento 2018/848, e in particolare dal suo articolo 37***. Per evitare che la macellazione non sia possibile a causa dell'assenza di macelli adeguatamente attrezzati ***e della mancata possibilità di usare macelli mobili*** entro una distanza raggiungibile in ***otto*** ore di trasporto, è opportuno prevedere una deroga al limite di ***otto*** ore per consentire, in via eccezionale, lunghi viaggi ***a norma dell'articolo 27*** verso macelli adeguatamente attrezzati, a condizione che ciò sia ***debitamente giustificato e*** autorizzato dall'autorità competente.

Or. en

Emendamento 255
Valérie Deloge, Marie Dauchy, Tomáš Kubín, Julien Leonardelli, Barbara Bonte, Gilles Pennelle

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) In generale, i dati scientifici indicano che i viaggi più lunghi incidono più negativamente sul benessere degli animali rispetto ai viaggi più brevi. Alla luce dell'attuale distribuzione dei macelli negli Stati membri, dei più recenti pareri scientifici sul benessere degli animali durante il trasporto nonché nell'ottica di mantenere i viaggi quanto più brevi possibile, i viaggi verso la macellazione non dovrebbero durare più di nove ore. In generale, i macelli attualmente in uso sono tecnologicamente adattati alle specie e alle categorie di animali che macellano. Per evitare che la macellazione non sia	(37) In generale, i dati scientifici indicano che i viaggi più lunghi incidono più negativamente sul benessere degli animali rispetto ai viaggi più brevi. Alla luce dell'attuale distribuzione dei macelli negli Stati membri, dei più recenti pareri scientifici sul benessere degli animali durante il trasporto nonché nell'ottica di mantenere i viaggi quanto più brevi possibile, ***idealmente*** i viaggi verso la macellazione non dovrebbero durare più di nove ore. In generale, i macelli attualmente in uso sono tecnologicamente adattati alle specie e alle categorie di animali che macellano. Per evitare che la macellazione

possibile a causa dell'assenza di macelli adeguatamente attrezzati entro una distanza raggiungibile in nove ore di trasporto, è opportuno ***prevedere una deroga al limite di nove ore per*** consentire***, in via eccezionale, lunghi*** viaggi ***verso*** macelli ***adeguatamente attrezzati, a condizione che ciò sia autorizzato dall'autorità competente***.

non sia possibile a causa dell'assenza di macelli adeguatamente attrezzati entro una distanza raggiungibile in nove ore di trasporto, è opportuno consentire viaggi ***più lunghi. Al fine di agevolare l'applicazione pratica di tale limite ideale di nove ore, sarebbe opportuno che gli Stati membri potessero investire nello sviluppo di nuovi*** macelli ***a seconda delle esigenze del territorio e delle zone rurali***.

Or. fr

Emendamento 256
Anja Hazekamp, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) In generale, i dati scientifici ***indicano*** che i viaggi più lunghi incidono più negativamente sul benessere degli animali rispetto ai viaggi più brevi. Alla luce ***dell'attuale distribuzione dei macelli negli Stati membri,*** dei più recenti pareri scientifici sul benessere degli animali durante il trasporto nonché nell'ottica di mantenere i viaggi quanto più brevi possibile, i viaggi verso la macellazione non dovrebbero durare più di ***nove*** ore. In generale, i macelli attualmente in uso sono tecnologicamente adattati alle specie e alle categorie di animali che macellano. Per evitare che la macellazione non sia possibile a causa dell'assenza di macelli adeguatamente attrezzati entro una distanza raggiungibile in ***nove*** ore di trasporto, è opportuno prevedere una deroga al limite di ***nove*** ore per consentire, in via eccezionale, lunghi viaggi verso macelli adeguatamente attrezzati, a condizione che ciò sia autorizzato dall'autorità competente.	(37) In generale, i dati scientifici ***dimostrano*** che i viaggi più lunghi incidono più negativamente sul benessere degli animali rispetto ai viaggi più brevi. Alla luce dei più recenti pareri scientifici sul benessere degli animali durante il trasporto nonché nell'ottica di mantenere i viaggi quanto più brevi possibile, i viaggi verso la macellazione non dovrebbero durare più di ***due*** ore. In generale, i macelli attualmente in uso sono tecnologicamente adattati alle specie e alle categorie di animali che macellano. ***Gli Stati membri dovrebbero continuare a sviluppare strategie per ridurre il più possibile il trasporto di animali.*** Per evitare che la macellazione non sia possibile a causa dell'assenza di macelli adeguatamente attrezzati entro una distanza raggiungibile in ***due*** ore di trasporto, è opportuno prevedere una deroga al limite di ***due*** ore***, prevedendo un limite di quattro ore,*** per consentire, in via eccezionale, lunghi viaggi verso macelli adeguatamente attrezzati, a condizione che ciò sia

autorizzato dall'autorità competente.

Or. en

Emendamento 257
Aurelijus Veryga, Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) In generale, i dati scientifici indicano che i viaggi più lunghi incidono più negativamente sul benessere degli animali rispetto ai viaggi più brevi. Alla luce dell'attuale distribuzione dei macelli negli Stati membri, dei più recenti pareri scientifici sul benessere degli animali durante il trasporto nonché nell'ottica di mantenere i viaggi quanto più brevi possibile, i viaggi verso la macellazione non dovrebbero durare più di ***nove*** ore. In generale, i macelli attualmente in uso sono tecnologicamente adattati alle specie e alle categorie di animali che macellano. Per evitare che la macellazione non sia possibile a causa dell'assenza di macelli adeguatamente attrezzati entro una distanza raggiungibile in ***nove*** ore di trasporto, è opportuno prevedere una deroga al limite di ***nove*** ore per consentire, in via eccezionale, lunghi viaggi verso macelli adeguatamente attrezzati, a condizione che ciò sia autorizzato dall'autorità competente.	(37) In generale, i dati scientifici indicano che i viaggi più lunghi incidono più negativamente sul benessere degli animali rispetto ai viaggi più brevi. Alla luce dell'attuale distribuzione dei macelli negli Stati membri, dei più recenti pareri scientifici sul benessere degli animali durante il trasporto nonché nell'ottica di mantenere i viaggi quanto più brevi possibile, i viaggi verso la macellazione non dovrebbero durare più di ***12*** ore. In generale, i macelli attualmente in uso sono tecnologicamente adattati alle specie e alle categorie di animali che macellano. Per evitare che la macellazione non sia possibile a causa dell'assenza di macelli adeguatamente attrezzati entro una distanza raggiungibile in ***12*** ore di trasporto, è opportuno prevedere una deroga al limite di ***12*** ore per consentire, in via eccezionale, lunghi viaggi verso macelli adeguatamente attrezzati, a condizione che ciò sia autorizzato dall'autorità competente.

Or. en

Emendamento 258
Waldemar Buda, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Beata Szydło

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) In generale, i dati scientifici indicano che i viaggi più lunghi incidono più negativamente sul benessere degli animali rispetto ai viaggi più brevi. Alla luce dell'attuale distribuzione dei macelli negli Stati membri, dei più recenti pareri scientifici sul benessere degli animali durante il trasporto nonché nell'ottica di mantenere i viaggi quanto più brevi possibile, i viaggi verso la macellazione non dovrebbero durare più di nove ore. In generale, i macelli attualmente in uso sono tecnologicamente adattati alle specie e alle categorie di animali che macellano. Per evitare che la macellazione non sia possibile a causa dell'assenza di macelli adeguatamente attrezzati entro una distanza raggiungibile in nove ore di trasporto, è opportuno prevedere una deroga al limite di nove ore per consentire, in via eccezionale, lunghi viaggi verso macelli adeguatamente attrezzati, a condizione che ciò sia autorizzato dall'autorità competente.	(37) In generale, i dati scientifici indicano che i viaggi più lunghi incidono più negativamente sul benessere degli animali rispetto ai viaggi più brevi. Alla luce dell'attuale distribuzione dei macelli negli Stati membri, dei più recenti pareri scientifici sul benessere degli animali durante il trasporto nonché nell'ottica di mantenere i viaggi quanto più brevi possibile, i viaggi verso la macellazione non dovrebbero durare più di nove ore. In generale, i macelli attualmente in uso sono tecnologicamente adattati alle specie e alle categorie di animali che macellano. ***Allo stesso tempo, i limiti dei tempi di viaggio devono essere realistici e corrispondere alle locali condizioni topografiche, climatiche e di altro tipo. Il tempo di carico e scarico degli animali non dovrebbe essere computato nel tempo del viaggio, in modo da non aumentare la pressione sui trasportatori, che potrebbe comportare un aumento dello stress per gli animali e potenzialmente una minore diligenza nello svolgimento di tali attività. Inoltre, i limiti dei tempi di viaggio devono tenere conto delle specifiche circostanze nazionali, quali le distanze geografiche, le condizioni delle strade, la densità delle aziende agricole, la disponibilità di macelli e servizi veterinari e altri fattori pertinenti. Pertanto,*** per evitare che la macellazione non sia possibile a causa dell'assenza di macelli adeguatamente attrezzati entro una distanza raggiungibile in nove ore di trasporto, è opportuno prevedere una deroga al limite di nove ore per consentire, in via eccezionale, lunghi viaggi verso macelli adeguatamente attrezzati, a condizione che ciò sia autorizzato dall'autorità competente.

Or. en

Emendamento 259

Tilly Metz, Thomas Waitz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(37 bis) Le raccomandazioni della commissione per il trasporto degli animali hanno invitato la Commissione a presentare un piano d'azione che individui chiaramente i fattori all'origine del trasporto degli animali e proponga azioni politiche concrete al fine di attenuare tali fattori e ridurre il più possibile la necessità di trasportare animali vivi, consentendo la sostituzione del trasporto di animali vivi con il commercio di carne, carcasse e materiale genetico. Nel lungo termine, per ridurre efficacemente i tempi di trasporto degli animali vivi, occorre aumentare il numero di macelli locali, compresi quelli certificati per la produzione biologica, e promuovere pratiche di macellazione alternative quali i macelli mobili e la macellazione in azienda, in linea con le norme in materia di igiene alimentare. Tale piano d'azione dovrebbe esaminare percorsi per garantire la sostenibilità economica dei macelli mobili e di altri metodi di macellazione localizzati e la loro capacità di offrire posti di lavoro sicuri e di qualità. Dovrebbe suggerire modalità per gestire gli effetti socioeconomici di tale cambiamento, allineando diversi fondi, anche a titolo della politica agricola comune (PAC), per il conseguimento di tale obiettivo e fornendo i giusti incentivi per incoraggiare gli allevatori e i trasportatori a eseguire la transizione in modo efficiente e permettere loro di realizzarla.

Or. en

Emendamento 260
Maria Noichl, Marianne Vind, Annalisa Corrado

Proposta di regolamento
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(37 bis) In prospettiva, per ridurre efficacemente i tempi di trasporto degli animali vivi, occorre aumentare il numero di macelli locali, compresi quelli certificati per la produzione biologica, semplificare le norme sul trasporto delle carcasse e introdurre pratiche di macellazione alternative quali i macelli mobili e la macellazione in azienda. La Commissione europea dovrebbe esaminare percorsi per garantire la sostenibilità economica dei macelli mobili e di altri metodi di macellazione localizzati, come la macellazione in azienda o le unità mobili di macellazione. È opportuno prevedere incentivi per risolvere la questione della concentrazione dei macelli. La Commissione europea dovrebbe inoltre formulare una strategia per passare al commercio di carne e carcasse, come pure di sperma ed embrioni, al fine di ridurre la pratica del trasporto di animali vivi. Tale approccio può anche contribuire alla competitività e al benessere economico delle zone rurali, nonché alla creazione di posti di lavoro.

Or. en

Emendamento 261
Anja Hazekamp, Sebastian Everding, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(37 bis) Per ridurre

significativamente la durata dei viaggi occorre passare a una produzione alimentare regionale e locale e a sistemi alimentari agroecologici, oltre che ridurre la quantità di animali allevati per la produzione alimentare nell'UE. La riduzione della produzione e del consumo di prodotti di origine animale comporta anche una riduzione del numero di operazioni di trasporto che coinvolgono animali vivi, contribuisce positivamente all'ambiente e alla salute pubblica e rappresenta un fattore essenziale nella lotta ai cambiamenti climatici e nella prevenzione delle carenze idriche.

Or. en